

Messaggio

numero

data

Dipartimento

ISTITUZIONI

(16 maggio 2014)

Concerne

Progetto

Revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici

I.	INTRODUZIONE	5
II.	COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI	6
1.	Campo di applicazione (art. 1)	6
2.	Diritto di voto (art. 2-4)	6
a.	In generale.....	6
b.	Cittadini domiciliati all'estero: diritto di voto	7
c.	Cittadini domiciliati all'estero: Comune di voto.....	10
d.	Esclusione dai diritti politici (art. 12)	10
3.	Catalogo elettorale (art. 5-8)	11
a.	Principio.....	11
b.	Iscrizione e radiazione.....	12
c.	Contenuto.....	12
d.	Consultazione.....	12
e.	Pubblicazione	12
4.	Diritto di eleggibilità (art. 9-10)	13
5.	Ineleggibilità (art. 11).....	13
6.	Luogo di voto (art. 13)	13
a.	In generale.....	13
b.	Svizzeri all'estero.....	14
c.	Voto nel Comune di residenza.....	14
7.	Convocazione delle assemblee dei cittadini (art. 14-15)	14
8.	Locali di voto (art. 16).....	15
9.	Materiale di voto (art. 17-18)	15
a.	Materiale di voto (art. 17).....	15
b.	Invio del materiale di voto (art. 18)	17
10.	Operazioni di voto (art. 19-20)	18
a.	Giorni e orari di voto (art. 19).....	18
b.	Accesso ai locali di voto (art. 20)	19
11.	Esercizio del voto (art. 21-25).....	20
a.	Voto di persona all'ufficio elettorale (art. 21).....	20
b.	Voto accompagnato (art. 22)	20
c.	Voto per corrispondenza (art. 23)	20
d.	Voto elettronico (art. 24)	21
e.	Norme di esecuzione (art. 25)	21
f.	Ticinese all'estero: esercizio del voto in caso di elezioni e di votazioni comunali	22
12.	Espressione del voto (art. 26-28).....	22
a.	Votazioni (art. 26)	22
b.	Elezioni (art. 27-28)	22

13.	Uffici elettorali (art. 29-32)	23
a.	Composizione e organizzazione (art. 29-30)	23
b.	Delegati (art. 31)	24
c.	Compiti (art. 32)	25
14.	Spoglio (art. 33-39)	25
a.	Spoglio comunale e spoglio cantonale (art. 33)	25
b.	Costi dello spoglio	27
c.	Compiti dell'ufficio elettorale (art. 34-35)	27
d.	Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio (art. 36)	28
e.	Compiti del Consiglio di Stato (art. 37)	28
f.	Composizione e compiti dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38-39)	28
15.	Computo dei voti delle liste e dei candidati (art. 40)	29
16.	Validità e nullità delle schede (art. 41-42)	29
17.	Proclamazione e pubblicazione dei risultati (art. 43)	30
18.	Trasmissione del materiale di voto	31
19.	Conservazione e distruzione del materiale di voto (art. 44)	31
20.	Presentazione delle proposte di lista e di candidatura (art. 45-55)	32
a.	Proponenti (art. 45-47)	32
b.	Candidature (art. 48)	33
c.	Deposito della proposta (art. 49)	33
d.	Esame della proposta (art. 50)	34
e.	Ritiro e rinuncia della candidatura (art. 51-52)	34
f.	Definizione e pubblicazione delle liste (art. 53-54)	35
g.	Disposizioni di esecuzione (art. 55)	35
21.	Disposizioni generali sulle elezioni (art. 56-69)	35
a.	Elezione tacita (art. 56)	35
b.	Elezione prorogata (art. 57)	36
c.	Facoltà di designazione dopo la ripartizione (art. 58)	36
d.	Parità di voti (art. 59)	37
e.	Dimissioni e rinuncia al subingresso (art. 60)	37
f.	Subingresso (art. 61-62)	37
g.	Elezioni complementari (art. 63-64)	38
h.	Maggioranza assoluta (art. 65)	39
i.	Elezione con il sistema della maggioranza relativa (art. 66)	39
j.	Ritiro delle candidature (art. 67)	40
k.	Decesso di un candidato (art. 68)	40
l.	Entrata in carica (art. 69)	40
22.	Elezione del Gran Consiglio (art. 70-72)	41
a.	Ripartizione dei seggi (art. 70)	41
b.	Rappresentanza regionale (art. 71)	41
c.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 72)	42
23.	Elezione del Consiglio di Stato (art. 73-74)	42
a.	Ripartizione dei seggi (art. 73)	43
b.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 74)	43
c.	Ineleggibilità	43
24.	Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati (art. 75)	43
25.	Elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti (art. 76-77)	44
26.	Elezione del Consiglio comunale (art. 78-79 e 82)	44
a.	Ripartizione dei seggi (art. 78-79)	44
b.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 82)	44
27.	Elezione del Municipio (art. 80-81 e 83)	44
a.	Ripartizione dei seggi (art. 80)	44

b.	Membri supplenti del Municipio (art. 81).....	44
c.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 83).....	45
28.	Elezione del sindaco (art. 84-87).....	45
a.	Data e sistema di elezione (art. 84).....	45
b.	Convocazione dell'assemblea (art. 85).....	46
c.	Sindaco ad interim (art. 86).....	46
d.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 87).....	46
29.	Incompatibilità (art. 88-90).....	46
a.	Incompatibilità per parentela (art. 88).....	46
b.	Incompatibilità per funzione (art. 89).....	47
c.	Incompatibilità per carica e diritto di opzione (art. 90).....	47
30.	Dichiarazione di fedeltà (art. 91).....	48
31.	Notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-94).....	48
a.	Notifica dei finanziamenti ai partiti politici, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-93).....	48
b.	Finanziamento di campagne da parte dei Comuni (art. 94).....	48
32.	Iniziative e referendum (art. 95-124).....	48
33.	Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio (art. 125-132).....	49
34.	Pubblicazioni (art. 133-134).....	49
35.	Termini (art. 135-136).....	50
36.	Rimedi giuridici (art. 137-141).....	50
a.	Ricorso contro il catalogo elettorale (art. 137).....	50
b.	Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria (art. 138).....	51
c.	Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni (art. 139).....	51
d.	Ricorso contro le votazioni federali e l'elezione del Consiglio nazionale (art. 140).....	52
e.	Impugnabilità delle decisioni (art. 141).....	52
37.	Sanzioni disciplinari (art. 142-143).....	52
38.	Strumenti tecnici e informatici (art. 144).....	53
39.	Disposizioni esecutive (art. 145).....	53
40.	Entrata in vigore (art. 146-147).....	53
41.	Disposizioni transitorie: modifica della Costituzione sul diritto di voto del Ticinese all'estero.....	53
42.	Modifica di altre leggi.....	54
a.	Legge organica comunale.....	54
b.	Legge sulle elezioni patriziali.....	54
III.	ATTI PARLAMENTARI PENDENTI.....	54
1.	Mozione del 18 marzo 2009 concernente l'introduzione del voto elettronico nelle votazioni ed elezioni cantonali.....	54
2.	Iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza e voto elettronico).....	54
3.	Iniziativa parlamentare presentata il 28 gennaio 2013 nella forma generica per inserire nella legge organica comunale l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari.....	55
4.	Iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 52 della legge sull'esercizio dei diritti politici (pubblicazione dei dati di <i>panachage</i> complessivi nelle elezioni comunali).....	55
5.	Mozione del 24 settembre 2013 concernente la maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni.....	55

6.	Iniziativa parlamentare presentata il 4 novembre 2013 nella forma elaborata per la modifica degli articoli 70, 74 e 77 (elezione complementare in caso di lista esaurita o di assegnazione di un numero di seggi superiore a quello dei candidati)	56
7.	Iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata per l'abrogazione dell'articolo 111a della legge sull'esercizio dei diritti politici incompatibilità per funzione e una nuova formulazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale.....	56
8.	Iniziativa parlamentare presentata il 1° aprile 2014 nella forma elaborata per l'elaborazione di progetti conformi in caso di iniziative popolari costituzionali generiche e di iniziative popolari legislative generiche.....	56
9.	Iniziativa parlamentare presentata il 14 aprile 2014 nella forma generica per la modifica dell'articolo 56 della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente la distruzione del materiale di voto	57
10.	Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 26 capoverso 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici	57
11.	Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per uno spoglio cantonale più trasparente.....	58
IV.	RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE.....	58
V.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE	59
1.	Relazione con le linee direttive.....	59
2.	Conseguenze finanziarie.....	59
VI.	CONCLUSIONE.....	60

Signor Presidente,
Signore e signori Deputati,

vi sottoponiamo il progetto di revisione totale della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). La revisione riguarda aspetti di natura prevalentemente tecnica del diritto elettorale. Per contro, non vengono modificati i principi sui quali si fonda il diritto elettorale e il sistema di ripartizione dei seggi nei vari tipi di elezione.

I. INTRODUZIONE

La legge vigente sull'esercizio dei diritti politici in poco più di quindici anni è stata modificata ben 36 volte. Tra gli adeguamenti più rilevanti, ricordiamo, indicando l'anno di entrata in vigore:

- l'introduzione della facoltà di introdurre i circondari elettorali nell'elezione del Consiglio comunale (2004);
- l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni per i cittadini residenti fuori Cantone o all'estero (2005), nelle votazioni cantonali (2005), nell'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (2011) e nelle elezioni cantonali e comunali (2015);
- l'introduzione della cosiddetta scheda senza intestazione di lista (2007);
- l'introduzione dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale per le cariche di elezione cantonale e di membro del Municipio (2007);
- l'introduzione delle norme sulla revoca del Municipio (2011).

Oltre ai temi più importanti, che sono già stati oggetto di modifica della legge, vi sono numerosi ulteriori aspetti secondari che meritano di essere disciplinati meglio o in modo diverso nella legge. Per tale ragione, l'Ufficio votazioni e elezioni della Divisione della giustizia ha preso nota delle questioni emerse nel corso degli anni. Con il messaggio perseguiamo l'obiettivo di porre rimedio a qualche lacuna e di coordinare meglio alcune disposizioni. Inoltre, vogliamo semplificare alcune procedure nelle quali si manifestano problemi di applicazione.

Prima di elaborare il progetto, l'Ufficio votazioni e elezioni ha coinvolto i Comuni, sottoponendo loro un questionario per raccogliere informazioni e proposte sui temi più importanti o che nel corso degli anni hanno posto più problemi. Ben 121 Comuni dei 147 Comuni esistenti al momento dell'indagine hanno fornito indicazioni e suggerimenti. Il progetto allegato tiene conto in larga misura delle indicazioni e dei suggerimenti da loro formulati. D'altronde, spesso le medesime proposte sono state presentate da più parti. Siamo convinti che il nuovo disegno di legge porti un miglioramento e renda più agevole l'attività per i Comuni. Sono stati inoltre interpellati anche i servizi dell'amministrazione cantonale più coinvolti nei processi elettorali: si tratta della Cancelleria dello Stato, della Sezione degli enti locali e del Centro dei sistemi informativi. Infine, è stata interpellata anche l'Associazione ticinese funzionari controllo abitanti.

Poiché sono toccati numerosi articoli, abbiamo deciso di proporre una revisione totale della vigente legge sull'esercizio dei diritti politici. Il commento e le spiegazioni sulle nuove norme sono esposti nel capitolo II.

Oltre alla legge sull'esercizio dei diritti politici, con questo messaggio presentiamo anche la proposta di modificare la Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost. cant.) per

quanto riguarda il diritto di voto dei cittadini ticinesi all'estero, mediante l'abrogazione dell'articolo 30. Per le spiegazioni sulla modifica della Costituzione cantonale rimandiamo al capitolo II. n. 2.b.

II. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

1. Campo di applicazione (art. 1)

L'articolo 1 stabilisce il campo di applicazione della legge. Il capoverso 1 fa riferimento alla revoca del Consiglio di Stato. Poiché il 7 marzo 2010 i cittadini hanno approvato la modifica della Costituzione cantonale per introdurre anche la revoca del Municipio, proponiamo di completare la norma con questo riferimento. Il nuovo principio era stato recepito nella LEDP con la modifica del 15 dicembre 2010. Nel progetto, le disposizioni sulla revoca del Municipio figurano negli articoli 125-132.

Nel nuovo quarto capoverso è indicato che le regole della legislazione elettorale valgono anche per le votazioni consultive. Restano evidentemente riservate le norme delle leggi speciali. Si tratta, per esempio, dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2003 sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, il quale stabilisce quando ha luogo una votazione consultiva comunale nelle procedure di fusione dei Comuni e fissa delle regole sull'istituzione degli uffici elettorali nel caso di votazioni consultive su progetti che interessano frazioni o porzioni di Comuni. Il nuovo capoverso, formulato in maniera generale, si riferisce anche alle eventuali votazioni consultive sul piano cantonale. Nella legislazione elettorale vigente figura un solo riferimento alle votazioni consultive, nell'articolo 42e capoverso 4 RALEDP, introdotto il 15 aprile 2005, che prevede l'invio di un opuscolo informativo nelle votazioni consultive comunali. È pertanto opportuno fornire una base legale più solida all'istituto della votazione consultiva.

Nell'articolo 1 non figura il riferimento alle domande di iniziativa e di referendum a livello comunale. Questi istituti sono disciplinati dagli articoli 75-79 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC). L'articolo 79 LOC rinvia alla LEDP quale diritto sussidiario.

2. Diritto di voto (art. 2-4)

a. In generale

L'articolo 34 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) sancisce il principio secondo cui "*i diritti politici sono garantiti*". Il diritto di voto in materia comunale, cantonale e federale è conferito a ogni cittadino svizzero maggiorenne domiciliato nel Cantone (art. 27 cpv. 1 Cost. cant., art. 136 Cost., art. 2-4 LEDP). Questo principio conosce due eccezioni che hanno una portata diversa a seconda che si tratti di materia comunale e cantonale da un lato o di materia federale dall'altro: la prima eccezione estende la cerchia degli aventi diritto di voto ai cittadini domiciliati all'estero; la seconda esclude dai diritti politici le persone incapaci di discernimento.

A dipendenza del livello della votazione, vi sono termini di attesa diversi. Questi termini sono ammissibili, in quanto l'articolo 39 capoverso 4 della Costituzione federale lascia ai Cantoni la possibilità di prevedere dei termini di attesa per il conferimento dei diritti politici

in materia cantonale e comunale fino a tre mesi in caso di cambiamento di domicilio. Nel caso di partenza per un altro Cantone, lo stralcio del catalogo è invece immediato anche in materia comunale per evitare che una persona sia iscritta contemporaneamente in due cataloghi elettorali comunali, visto che in vari Cantoni i termini di attesa sono più brevi.

Precisiamo che il minore che compie diciotto anni la domenica della votazione o dell'elezione può votare nelle forme previste dalla legge anche prima dell'effettivo raggiungimento della maggiore età. Egli riceve il materiale di voto la quart'ultima settimana prima del giorno del voto e può quindi votare da subito per corrispondenza. In questo caso, determinante per l'acquisizione del diritto di votare è il giorno della votazione o dell'elezione. Anche per la partecipazione quale candidato a un'elezione, determinante è la data dell'elezione. Egli può quindi depositare la candidatura se compie il diciottesimo anno di età la domenica dell'elezione. Per il diritto di sottoscrivere proposte di lista o di candidatura o domande di iniziativa, di referendum o di revoca è determinante il giorno in cui il documento con la firma è consegnato alla cancelleria. Questo principio è applicabile in materia federale, cantonale e comunale.

Il cittadino cui è stata conferita la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto dopo che la decisione del Gran Consiglio è stata notificata al Comune e che quest'ultimo ha pubblicato la variazione del catalogo elettorale.

b. Cittadini domiciliati all'estero: diritto di voto

In materia comunale e cantonale, hanno diritto di voto i cittadini ticinesi maggiorenni domiciliati all'estero. Si tratta di tutte le persone con la cittadinanza cantonale domiciliate all'estero. L'iscrizione è automatica e non necessita di una notifica alla rappresentanza svizzera all'estero. In materia federale, la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE), che attua l'articolo 40 capoverso 2 della Costituzione federale, conferisce il diritto di voto ai cittadini svizzeri domiciliati all'estero immatricolati presso una rappresentanza svizzera all'estero. Di conseguenza, i cosiddetti "Ticinesi all'estero" non necessariamente corrispondono agli "Svizzeri all'estero". Vi sono infatti persone domiciliate all'estero aventi il diritto di voto solo in materia comunale e cantonale, altre solo in materia federale e, infine, altre che godono del diritto di voto comunale, cantonale e federale. A differenza del Cantone Ticino, nei Cantoni in cui il diritto di voto in materia cantonale è stato esteso ai cittadini all'estero, esso è stato gradualmente reso uniforme a quello stabilito dalla legislazione federale. Per contro, negli altri Cantoni in materia comunale il diritto di voto non è conferito ai cittadini domiciliati all'estero.

La discordanza nel disciplinamento del diritto di voto dei cittadini domiciliati all'estero tra la legislazione federale e quella ticinese comporta alcuni inconvenienti. Innanzitutto, una diversità di regole nella tenuta del catalogo elettorale comporta il rischio di errori, sia nella compilazione corretta del catalogo stesso, sia nell'invio del materiale di voto quando vi sono votazioni federali concomitanti con votazioni cantonali o comunali. Il problema maggiore risiede tuttavia nell'impossibilità di tenere aggiornate in modo costante le iscrizioni dei Ticinesi all'estero. Per i cittadini svizzeri all'estero, l'iscrizione nel catalogo elettorale presuppone l'immatricolazione presso una rappresentanza svizzera all'estero. Inoltre, come prescrive l'articolo 3 dell'ordinanza del 19 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (ODPSE), l'annuncio alla rappresentanza svizzera deve essere rinnovato ogni quattro anni; in caso contrario, il nome è radiato dal catalogo elettorale (art. 8 lett. c ODPSE). Rileviamo che queste norme sono oggetto di una revisione, che mira anche a modificare le procedure di iscrizione e di radiazione. Il 27 gennaio 2014, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha presentato un rapporto

con il progetto di legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (P-LSEst) e il 7 marzo 2014 il Consiglio federale ha formulato il suo parere (FF 2014 1723, 2379). La nuova legge sostituirà la LDPSE.

A volte, quando gli indirizzi degli Svizzeri all'estero non sono corretti, i Comuni segnalano qualche difficoltà a ottenere i dati aggiornati dalle rappresentanze svizzere. Inoltre, i Comuni avvertono che, quando le rappresentanze svizzere comunicano lo stralcio di una persona, non ne indicano il motivo: questa informazione è importante perché nel caso in cui la persona sia anche un Ticinese all'estero, in caso di decesso o di rientro in Svizzera in un altro Comune il suo nome va stralciato anche dal catalogo elettorale comunale e cantonale, mentre nel caso di trasferimento in un altro Stato, l'iscrizione nel catalogo elettorale comunale e cantonale va mantenuta. In tale caso però non sempre si dispone del nuovo indirizzo, qualora la persona non segua la procedura di immatricolazione presso la nuova rappresentanza svizzera all'estero.

Per quanto riguarda i cittadini svizzeri all'estero, i Comuni non avvertono grandi difficoltà nella tenuta del catalogo elettorale federale. Infatti, eventuali errori dovuti a una mancata comunicazione tempestiva di modifiche del diritto di iscrizione o degli indirizzi da parte degli Svizzeri all'estero vengono corretti al più tardi dopo quattro anni con il rinnovo dell'annuncio o con lo stralcio in seguito al mancato rinnovo.

Maggiori problemi vengono riscontrati per la gestione delle iscrizioni dei cittadini ticinesi all'estero. Spesso non è possibile verificare se un'iscrizione debba essere mantenuta. Infatti, il Ticinese all'estero è iscritto d'ufficio nel catalogo e non deve effettuare alcuna notificazione periodica per mantenere l'iscrizione del suo nome. Ciò può comportare, per esempio, che persone decedute all'estero non vengano stralciate. Cittadini che ritornano in Svizzera in un altro Comune rischiano di essere iscritte due volte: una come Ticinese all'estero iscritto nel Comune di attinenza o di ultimo domicilio e una nel Comune del nuovo domicilio. I Comuni svolgono delle verifiche periodiche nella banca dati della popolazione MOVPOP: si tratta tuttavia di una procedura non soddisfacente. I Comuni segnalano una scarsa partecipazione al voto dei cittadini ticinesi all'estero. D'altronde, a differenza degli Svizzeri all'estero che domandano in modo esplicito l'immatricolazione e quindi sono tendenzialmente più interessati a mantenere i contatti con la Svizzera, i Ticinesi all'estero sono iscritti d'ufficio, indipendentemente dall'interesse e dalla forza del legame con il Ticino. Tuttavia, i Comuni sono obbligati a trasmettere loro il materiale di voto anche qualora l'indirizzo non sia aggiornato o non vi sia interesse a partecipare alla vita politica cantonale, con costi inutili di invio all'estero.

Per le motivazioni esposte, suggeriamo di mantenere la categoria dei Ticinesi all'estero, introducendo tuttavia l'obbligo di immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e specificando che hanno diritto di voto nel Cantone solo i Ticinesi all'estero il cui comune di voto è in Ticino. In altre parole, proponiamo che anche in materia comunale e cantonale il diritto di voto ai cittadini all'estero sia conferito solo a coloro che seguono la procedura di immatricolazione presso una rappresentanza svizzera. Il diritto di voto in materia cantonale e comunale viene concesso, come oggi, solo ai cittadini ticinesi, cioè con la cittadinanza cantonale ticinese. In tal modo, i cittadini all'estero mantengono la possibilità di godere del diritto di voto, riducendo nel contempo il rischio di errori nel catalogo elettorale e evitando costi superflui ai Comuni per l'invio del materiale di voto a chi non è interessato o non ha comunicato un indirizzo aggiornato. Attiriamo l'attenzione sulla particolarità che prevede l'esclusione dall'esercizio dei diritti politici in Ticino il cittadino ticinese all'estero il cui Comune di voto è in un altro Cantone. Infatti, il Ticinese all'estero può essere iscritto nel catalogo elettorale in materia federale in un altro Cantone sulla

base dell'ultimo suo domicilio (art. 5 cpv. 1 LDPSE; art. 18 cpv. 1 P-LSEst). In tal caso, al cittadino ticinese, a dipendenza delle regole vigenti nel luogo del suo ultimo domicilio, potrebbe essere conferito il diritto di voto anche in materia cantonale. Tuttavia, con la legislazione ticinese vigente, egli dovrebbe essere iscritto anche nel nostro Cantone con il diritto di voto in materia cantonale e comunale. Pertanto, egli sarebbe iscritto contemporaneamente nei cataloghi elettorali cantonali in due Cantoni. Questa situazione non è compatibile con il diritto federale. D'altronde, nemmeno il cittadino ticinese domiciliato in un altro Cantone ha la possibilità di votare in Ticino, godendo già dei diritti politici nel Cantone di domicilio, come è stato rilevato nel rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (Rapporto pubblicato in un'edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese, commento all'articolo 33, n. 33.3 pag. 113). Per approfondimenti sul diritto di voto dei Ticinesi all'estero e sull'evoluzione delle norme precedenti, rimandiamo alle considerazioni esposte nel rapporto citato della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (Rapporto del 25 marzo 1986, commento all'articolo 33). Attiriamo l'attenzione sul fatto che le norme sui Ticinesi all'estero erano state adottate in un periodo in cui i cittadini all'estero non potevano votare. A livello federale, il diritto di voto dei cittadini all'estero è stato introdotto mediante l'adozione della LDPSE.

Anche per i cittadini ticinesi all'estero si applicano i termini di attesa di tre mesi in materia comunale e di cinque giorni in materia cantonale. Gli attuali Svizzeri all'estero, che non sono contemporaneamente iscritti quali Ticinesi all'estero, continueranno a votare solo in materia federale a condizione di essere immatricolati presso una rappresentanza svizzera all'estero. I Ticinesi all'estero attuali continueranno a godere dei diritti politici nelle materie cantonali e comunali, purché si annuncino a una rappresentanza svizzera. Con tale annuncio, essi vengono iscritti anche nel catalogo elettorale federale, cosicché non vi saranno più cittadini all'estero aventi diritto di voto solo in materia cantonale e comunale (ad eccezione di situazioni temporanee dovute ai differenti termini di attesa per l'iscrizione nei cataloghi elettorali).

Nei due maggiori Comuni gli iscritti nel catalogo elettorale erano così suddivisi:

	Lugano	Bellinzona
Iscritti nel catalogo elettorale cantonale	34'423	10'780
Iscritti nel catalogo elettorale federale	34'038	10'681
Ticinesi all'estero annunciati alla rappresentanza svizzera (fed./cant./com.)	1'275	202
Ticinesi all'estero non annunciati alla rappresentanza svizzera (cant./com.)	631	123
Svizzeri all'estero non attinenti di Comuni ticinesi (fed.)	281	27

Gli iscritti nel catalogo elettorale, che comprendono i cittadini domiciliati all'estero, si fondano sui dati delle votazioni cantonale e federale del 9 giugno 2013. I dati sulla suddivisione dei cittadini all'estero si basano su una rilevazione effettuata dai due Comuni a metà 2013.

Il diritto di voto dei Ticinesi all'estero è sancito dall'articolo 30 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997. La norma indica che il Ticinese all'estero acquisisce i diritti politici a diciotto anni. Questo principio è indicato nella disposizione costituzionale senza riserve o rimandi a norme di applicazione. Come abbiamo spiegato sopra, con il messaggio proponiamo di prescrivere che il cittadino ticinese all'estero è iscritto nei cataloghi elettorali cantonale e comunale seguendo la procedura di immatricolazione. Per contro, il cittadino ticinese all'estero che non si annuncia alla rappresentanza svizzera verrà stralciato dal catalogo elettorale. Non si tratta di una vera e propria limitazione del diritto di voto dei

Ticinesi all'estero perché ognuno di loro avrà la possibilità di continuare a godere dei diritti politici con l'immatricolazione presso una rappresentanza svizzera. L'articolo 30 della Costituzione cantonale rinvia alla legge solo per il disciplinamento dell'esercizio del diritto di voto. Sulla base dell'articolo 30 della Costituzione cantonale è stato adottato l'articolo 34 vigente, secondo il quale in materia comunale il Ticinese all'estero non può votare per corrispondenza. La norma costituzionale citata non contempla, né delega alla legge, la possibilità di introdurre eventuali limitazioni o condizioni per l'acquisizione dei diritti politici. Sulla base di queste considerazioni, reputiamo che la modifica proposta non possa poggiarsi sull'attuale articolo 30 della Costituzione cantonale e che questa norma debba pertanto essere modificata.

Per dare seguito alla nostra proposta, occorre modificare l'articolo 30 della Costituzione cantonale. Allegato al messaggio figura pertanto anche il disegno di modifica costituzionale. Per consentire ai cittadini ticinesi all'estero che non si sono annunciati alla rappresentanza svizzera all'estero di seguire le formalità dell'annuncio, proponiamo di introdurre una disposizione transitoria secondo cui il loro nome viene stralciato dai cataloghi elettorali comunale e cantonale dopo un anno dall'approvazione della modifica costituzionale, se non hanno seguito la procedura di annuncio alla rappresentanza svizzera all'estero. In tal modo, si concede ai connazionali all'estero interessati il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo diritto. Approfittando dell'invio del materiale di voto ai Ticinesi all'estero durante l'anno di transizione, i Comuni potranno inserire un avviso specifico sul cambiamento del loro statuto.

c. Cittadini domiciliati all'estero: Comune di voto

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LDPSE, lo Svizzero all'estero può scegliere il Comune di voto fra quelli di origine o di precedente domicilio. Il progetto di legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero presentato dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati propone che gli Svizzeri all'estero esercitino il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio; se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel Comune di origine; nel caso di più Comuni di origine, è determinante quello scelto al momento dell'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero (art. 18 cpv. 1 e 2 P-LSEst).

Per evitare discrepanze tra il catalogo elettorale federale e quelli cantonale e comunale, proponiamo di rinviare alle norme federali. In tal modo, si evita anche la situazione, che talvolta si manifesta, secondo cui un cittadino all'estero esercita il diritto di voto in materia federale in un Comune e in materia cantonale e comunale in un altro Comune.

d. Esclusione dai diritti politici (art. 12)

L'articolo 27 capoverso 2 della Costituzione cantonale, ripreso tale e quale nell'articolo 12 LEDP, esclude dai diritti politici in materia cantonale e comunale l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento. Nei confronti della persona interdetta viene quindi avviata la procedura di accertamento della capacità di discernimento. In materia federale, fino alla fine del 2012, le persone interdette per infermità o debolezza mentali erano escluse dall'esercizio dei diritti politici, senza riguardo alla capacità di discernimento (art. 136 cpv. 1 Cost.). La revisione del diritto tutorio, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha modificato gli istituti in tale ambito. In ragione di ciò, la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) è stata modificata. Ora, il diritto federale esclude le persone che "a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con

mandato precauzionale” (art. 2 LDP e art. 4 LDPSE). Il nuovo diritto federale si avvicina pertanto alle disposizioni della LEDP, che fanno dipendere l’esclusione dall’incapacità di discernimento. Sia per il fatto che le disposizioni federali sono, nei fatti, simili a quelle vigenti nel nostro Cantone, sia per evitare differenze di trattazione tra il diritto di voto in materia federale e quello in materia cantonale e comunale, proponiamo di riformulare le pertinenti disposizioni cantonali, così da allinearle alle norme federali. Di conseguenza, l’articolo 11 vigente è modificato e gli attuali articoli 12-14, che disciplinano la procedura di accertamento della capacità di discernimento, non sono più ripresi. Le decisioni di mantenimento nel catalogo elettorale o di stralcio dallo stesso in seguito a un’interdizione pronunciata secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino al riesame del caso sulla base del nuovo diritto da parte delle autorità regionali di protezione.

Le nuove disposizioni del Codice civile sul diritto di protezione usano delle espressioni diverse da quelle che figurano nella Costituzione cantonale. Si rileva che anche la Costituzione federale non ha aggiornato la norma sull’esclusione dai diritti politici al nuovo diritto. La Confederazione ha infatti rinunciato a modificare nella Costituzione il riferimento al nuovo istituto giuridico (messaggio n. 06.063 del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 6391, 6496 ad n. 2.5.3). Per le medesime ragioni reputiamo superfluo modificare la Costituzione cantonale.

3. Catalogo elettorale (art. 5-8)

a. Principio

Le norme sul catalogo elettorale sono rivedute, senza tuttavia apportare modifiche rilevanti. Con il nuovo articolo 5 capoverso 1 la legge indica ora in modo esplicito che il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale. Nell’articolo 5 capoverso 2 è ripreso l’attuale articolo 8 capoverso 1 che prescrive che il catalogo elettorale deve essere aggiornato costantemente fino al quinto giorno prima della votazione o dell’elezione. Si tratta di un principio contemplato anche nell’articolo 4 capoverso 2 LDP.

L’articolo 5 capoverso 2 impone inoltre ai Comuni l’obbligo di tenere il catalogo elettorale in forma elettronica. In seguito all’introduzione dell’articolo 8a nella legge vigente, i Comuni sono già obbligati formalmente a tenere il catalogo elettorale in forma elettronica per quanto riguarda le iscrizioni degli Svizzeri all’estero. Il diritto federale ammette infatti la tenuta del catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero a livello comunale purché i cataloghi siano armonizzati e gestiti elettronicamente (art. 5b cpv. 2 lett. a LDPSE). Occorre rilevare che in pressoché tutti i Comuni il catalogo elettorale è ora tenuto in forma elettronica. Reputiamo pertanto opportuno indicare in modo generale che l’intero catalogo elettorale debba essere tenuto in forma elettronica, anziché limitare questa modalità di gestione solo agli Svizzeri all’estero. L’articolo 8a attuale non è quindi più necessario. La tenuta elettronica del catalogo elettorale è un presupposto per l’introduzione del voto in via elettronica. Poiché la Confederazione considera prioritario introdurre questa agevolazione di voto per gli Svizzeri all’estero, la legislazione federale si è finora limitata a modificare la forma di tenuta del catalogo elettorale agli Svizzeri all’estero.

Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per l’adozione di norme di applicazione, che comprenderanno indicazioni sui termini di conservazione del catalogo elettorale per chiarire un punto sollevato dai Comuni. Il Consiglio di Stato già ora ha la facoltà di

emanare norme sulla forma, il contenuto e la consultazione del catalogo elettorale (art. 6 cpv. 3 vigente) e norme di esecuzione per la tenuta del catalogo elettorale in forma elettronica (art. 8a cpv. 2 vigente). Attualmente, le norme adottate dal Governo figurano negli articoli 2-4 RALEDP.

b. Iscrizione e radiazione

L'articolo 6 raggruppa le disposizioni sulle iscrizioni e sulle radiazioni, che attualmente figurano nell'articolo 6 capoversi 1 e 2, nell'articolo 8 capoverso 3 e nell'articolo 16. L'articolo 16 vigente, che stabilisce in quale Comune lo Svizzero all'estero esercita il diritto di voto, non è più ripreso poiché viene precisato, nell'articolo 6 capoverso 2, il Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto lo Svizzero all'estero.

c. Contenuto

Attiriamo l'attenzione sul fatto che intendiamo semplificare il contenuto del catalogo elettorale. In particolare, stiamo esaminando l'ipotesi di togliere i dati sulla paternità e sul nome del coniuge per le aventi diritto di voto coniugate o vedove e sul Comune di attinenza. Si tratta infatti di indicazioni oramai superflue e pertanto potenzialmente in contrasto con i principi della protezione dei dati personali, considerato che il catalogo elettorale deve essere pubblico (seppur all'interno della cerchia degli aventi diritto di voto nel Comune).

d. Consultazione

Seppur il principio sia già menzionato nel regolamento (art. 4 cpv. 1 RALEDP), si precisa anche nella legge che solo gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale del loro Comune. Intendiamo inoltre precisare nel regolamento che la consultazione del catalogo elettorale non dà al cittadino il diritto di riceverne una copia; attualmente, il regolamento conferisce la facoltà di ottenere una copia del catalogo elettorale, coprendo le spese. Sulla base dell'articolo 5 capoverso 4, il Consiglio di Stato potrà eventualmente precisare nel regolamento che il catalogo elettorale viene messo a disposizione dei partiti politici, in considerazione del ruolo loro riconosciuto dall'articolo 25 della Costituzione cantonale e dall'articolo 137 della Costituzione federale.

e. Pubblicazione

È mantenuto il principio della pubblicazione annuale del catalogo elettorale nel mese di gennaio, con avviso all'albo comunale. Le variazioni del catalogo elettorale devono essere pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni. Parecchi Comuni rendono inoltre accessibile tale pubblicazione anche in via elettronica. Poiché quest'ultimo modo di procedere rende potenzialmente accessibili a chiunque informazioni destinate solo alle persone iscritte nel catalogo elettorale di quel Comune, esso non è ammissibile. Nel sito internet del Comune può semmai essere pubblicato un rinvio all'albo comunale indicando in modo generico che è stato pubblicato un certo numero di iscrizioni e di stralci. È vero che gli Svizzeri all'estero non hanno così accesso alle informazioni per eventualmente impugnare le variazioni. Per motivi di proporzionalità reputiamo però opportuno pubblicare tali informazioni solo all'albo comunale.

Vi sono Comuni che hanno diversi albi comunali nel loro comprensorio. In questi casi, è sufficiente pubblicare gli aggiornamenti all'albo principale. Lasciamo all'autonomia dei

Comuni decidere se tali atti debbano essere pubblicati anche in altri albi a disposizione del Comune.

4. Diritto di eleggibilità (art. 9-10)

Negli articoli 9 e 10 si conferma l'impostazione attuale, precisando che dal diritto di voto passivo sono esclusi i cittadini svizzeri di diciotto anni compiuti privati dei diritti politici perché sottoposti a misure di protezione e le persone ineleggibili per essere state condannate per un reato contro la dignità della carica. Nelle elezioni cantonali non è necessario che il candidato sia domiciliato nel Cantone. Egli deve però prendervi domicilio entro tre mesi. Sulla base dell'articolo 9, il giudice di pace non deve necessariamente essere domiciliato nel Circolo che costituisce la giurisdizione della giudicatura di pace.

5. Ineleggibilità (art. 11)

La norma recepisce le disposizioni costituzionali approvate nella votazione popolare del 9 febbraio 2014. L'articolo 29a, l'articolo 35 capoverso 2 e l'articolo 48 capoverso 2 della Costituzione cantonale stabiliscono l'ineleggibilità delle persone condannate alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. L'ineleggibilità riguarda le cariche di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Municipio, compreso il membro supplente (art. 29a), di giudice di pace e di giudice di pace supplente (art. 35 cpv. 2) e di deputato al Consiglio degli Stati (art. 48 cpv. 2). Per la definizione dei reati che comportano l'ineleggibilità, rimandiamo alle nostre considerazioni formulate nel messaggio n. 5868 del 19 dicembre 2006 e nel messaggio n. 5868A del 6 giugno 2012 concernenti la revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

6. Luogo di voto (art. 13)

a. In generale

L'articolo 15 vigente, che fa riferimento al Comune di domicilio, è riformulato per indicare in modo più preciso e completo il luogo di voto. Per il cittadino domiciliato all'estero, il luogo di voto non dipende – evidentemente – dal domicilio ma è determinato secondo la legislazione federale (si veda sopra, n. 2.c). Rileviamo che, durante il termine di attesa per l'acquisizione dei diritti politici nel nuovo Comune, il domicilio politico non corrisponde al domicilio civile. La riserva delle eccezioni stabilite nella legge formulata nel capoverso 1 si riferisce a tale situazione e agli altri casi in cui il domicilio politico diverga da quello civile come nel caso dell'articolo 1 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP).

L'articolo 13 capoverso 2 conferma il principio secondo cui, nei Comuni con più uffici elettorali, l'avente diritto di voto è attribuito a un ufficio elettorale specifico. Con l'aggiunta della seconda parte del capoverso 2 si tiene conto dell'evoluzione degli ultimi anni. Poiché il catalogo elettorale e la registrazione dei votanti vengono oramai gestiti in forma elettronica, vi sono Comuni che lasciano al cittadino la libertà di recarsi a un ufficio elettorale di loro scelta all'interno del comprensorio comunale. Inoltre, le schede votate per corrispondenza non vengono di regola assegnate ai diversi uffici elettorali a dipendenza di dove è attribuito l'avente diritto di voto, ma vengono registrate in uno degli uffici elettorali

costituiti o in un ufficio elettorale *ad hoc* per il voto per corrispondenza. Ciò non comporta problemi perché il risultato è stabilito a livello dell'intero Comune. Solo nel caso di elezione comunale, se sono istituiti i circondari elettorali, occorre provvedere affinché la scheda dell'avente diritto di voto sia attribuita al suo circondario (punto n. 26.a).

Evidentemente, il Comune può ammettere l'elettore al voto in un altro ufficio elettorale solo a condizione che possa assicurare il controllo del catalogo elettorale ed escludere che il cittadino voti più volte.

b. Svizzeri all'estero

I cittadini svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel Comune di voto ai sensi della legislazione federale. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LDPSE, lo Svizzero all'estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d'origine o di precedente domicilio. Il progetto di nuova legge sugli Svizzeri all'estero posto in consultazione il 14 maggio 2013, che sostituirà la LDPSE, intende prescrivere che lo Svizzero all'estero eserciterà il diritto di voto nel suo ultimo Comune di domicilio; se non è mai stato domiciliato in Svizzera eserciterà il diritto di voto nel Comune di origine o sceglierà un Comune di origine nel caso ne abbia più di uno.

Il nuovo articolo 6 capoverso 2 determina, rinviando alla legislazione federale, dove il cittadino svizzero all'estero è iscritto nel catalogo elettorale. L'articolo 13 capoverso 1 indica in modo generale – quindi anche per gli Svizzeri all'estero – che il diritto di voto è esercitato nel Comune di iscrizione nel catalogo elettorale.

c. Voto nel Comune di residenza

La possibilità di votare nel Comune di residenza anziché in quello di domicilio era volta a rendere possibile la partecipazione al voto anche a coloro che, per motivi professionali, risiedevano in un altro Comune del Cantone. Considerate la grande mobilità di oggi e l'introduzione del voto per corrispondenza questo istituto non ha più ragione di essere mantenuto. Da informazioni raccolte da alcuni Comuni, questa possibilità da anni non è praticamente più stata sfruttata.

7. Convocazione delle assemblee dei cittadini (art. 14-15)

Sulla base dell'articolo 14 capoverso 2, nel decreto di convocazione delle assemblee dei cittadini, il Consiglio di Stato deve fornire una serie di informazioni, tra le quali l'ora e il luogo delle operazioni di voto. In realtà, questi aspetti sono definiti dal Municipio. Nel decreto di convocazione del Consiglio di Stato deve piuttosto figurare l'indicazione che i Comuni si occupano di pubblicare queste informazioni. Nel nuovo articolo 14 capoverso 3 si indica quindi che è compito del Municipio pubblicare almeno trenta giorni prima della data della votazione o dell'elezione i giorni, gli orari e dove hanno luogo le operazioni di voto. Il termine di pubblicazione tiene conto del fatto che, di regola, il materiale di voto deve essere inviato affinché gli aventi diritto lo ricevano al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

Nell'articolo 14 capoverso 2 e nell'articolo 15 capoverso 2 si inserisce la precisazione secondo cui la convocazione per un'elezione indica anche quali documenti devono essere depositati dai proponenti di una lista o di una candidatura. A dipendenza del tipo di elezione, oltre all'elenco dei proponenti, vanno depositati la dichiarazione di accettazione

della candidatura, l'estratto del casellario giudiziale e la cauzione. Nella convocazione si indicano gli aspetti principali, quali, per esempio, i termini di deposito delle proposte di lista o di candidatura, l'eventuale possibilità di suddividere i candidati per circondario elettorale, e, nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, la data dell'eventuale turno di ballottaggio.

Gli articoli 14 e 15 stabiliscono che nelle elezioni il decreto di convocazione deve essere pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno dell'elezione. L'articolo 85 costituisce un'eccezione in quanto l'elezione del sindaco è indetta dopo la definizione della composizione del nuovo Municipio e quindi meno di sessanta giorni prima della data dell'elezione.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione per il rinnovo integrale del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (art. 52 Cost.), quella per il rinnovo integrale dei Consigli comunali e dei Municipi (art. 10 LOC), quella per l'elezione del Municipio dopo la revoca di quello in carica (art. 130 cpv. 2) e la data di elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti (art. 77). Il giorno dell'elezione del nuovo Consiglio di Stato dopo la revoca di quello precedente è invece stabilito dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (art. 130 cpv. 1). La competenza per fissare la data delle elezioni complementari è stabilita nei nuovi articoli 63 e 64 e nell'articolo 19 LDP.

8. Locali di voto (art. 16)

La norma è invariata.

9. Materiale di voto (art. 17-18)

a. Materiale di voto (art. 17)

La norma odierna sul materiale di voto è completata con due precisazioni. Innanzitutto, nel capoverso 2 si specifica che i costi del materiale di voto messo a disposizione dal Cantone sono posti a carico dal Cantone stesso, anche quando riguarda votazioni e elezioni comunali. Si tratta, in particolare, della busta di trasmissione del materiale di voto e delle buste per riporre la scheda votata. In occasione delle elezioni comunali, la stampa delle buste di trasmissione costa allo Stato circa 6'500 franchi mentre quella delle due buste per riporre la scheda per l'elezione del Consiglio comunale e quella per l'elezione del Municipio costa nel complesso circa 10'000 franchi. Le votazioni comunali sono invece di regola abbinate a votazioni federali o cantonali (art. 15 cpv. 4), ragione per la quale non è necessaria la fornitura di buste di trasmissione supplementari ma solo quella delle buste interne per la scheda della votazione comunale. Per contro, i Comuni continuano ad assumersi l'onere dell'invio del materiale di voto ai cittadini, indipendentemente dal tipo di votazione o di elezione e quindi anche quando non vi sono oggetti comunali. Per ogni votazione o elezione sull'intero territorio cantonale, i Comuni spendono nell'insieme circa 130'000-200'000 franchi, a dipendenza delle modalità di invio. Nei cinque anni del periodo dal 2009 al 2013, vi sono state 17 domeniche con votazioni nell'intero Cantone e 3 con elezioni sul piano cantonale (elezioni cantonali dell'aprile 2011, elezioni federali dell'ottobre 2011 e turno di ballottaggio del novembre 2011), per una media di quattro invii l'anno del materiale di voto a tutti gli iscritti nel catalogo elettorale in materia federale o cantonale.

A tale riguardo si precisa che nell'ambito delle discussioni sui conti preventivi 2013 si era stabilito di addebitare ai Comuni i costi di stampa delle buste per il voto per corrispondenza. Questa decisione, che era di competenza del Consiglio di Stato, è stata annullata con risoluzione governativa n. 1073 del 26 febbraio 2014.

La ripartizione dei costi proposta nell'articolo 17 conferma e precisa dunque la prassi vigente nel nostro Cantone che viene ora indicata in modo esplicito nella legge.

Il nuovo capoverso 5 precisa che il Municipio deve custodire in modo sicuro il materiale di voto. In sostanza, è sua responsabilità provvedere affinché le schede di voto di votazioni e elezioni non siano accessibili a persone estranee alle attività di preparazione e invio del materiale di voto ai cittadini. Spetta al Consiglio di Stato emanare eventuali istruzioni sulle modalità di custodia del materiale di voto. Questa norma si riferisce in modo particolare alla custodia del materiale di voto prima dell'avvio delle operazioni di voto. Per la custodia delle schede votate vi è invece una regolamentazione specifica all'articolo 44.

L'articolo 17 capoverso 6, nella versione adottata il 15 aprile 2013 e la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2015, ripreso in questo messaggio, delega al Consiglio di Stato la possibilità di emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto. Nel messaggio n. 6693 del 10 ottobre 2012 abbiamo indicato che, con l'invio della scheda originale all'avente diritto di voto, la trasmissione della scheda facsimile è superflua. Sulla base di tale norma è quindi possibile disciplinare la scheda facsimile. Una possibilità è quella di consegnare delle schede facsimile solo ai partiti, qualora questi manifestino un interesse. La documentazione potrebbe essere fornita a prezzo di costo. In tal modo, il Cantone e, nelle elezioni comunali, i Comuni risparmiano i costi di stampa della scheda facsimile. Inoltre, anche la confezione del materiale di voto ne risulta agevolata perché nella busta da inviare ai Comuni vanno inseriti uno o due documenti in meno, a dipendenza se si vota sia per il legislativo sia per l'esecutivo o solo per un potere, per esempio, quando l'altro è eletto in forma tacita.

Stiamo esaminando se non sia opportuno rinunciare anche all'invio dell'elenco dei candidati, visto che i loro nomi figurano già sulla scheda. Anche in questo caso, sarebbe possibile una riduzione dei costi per il Cantone e i Comuni e per questi ultimi sarebbe agevolata la preparazione del materiale di voto. Qualora si intenda mantenere l'elenco dei candidati, si modificherà di conseguenza il regolamento. Nell'elenco dei candidati figurano alcune informazioni supplementari sul candidato (data di nascita e Comune di domicilio) e sull'eventuale suddivisione delle candidature in circondari elettorali. Poiché queste informazioni sono comunque pubblicate nel Foglio ufficiale o all'albo comunale e in forma elettronica (art. 54), l'elenco dei candidati non è indispensabile.

L'articolo 33 capoverso 3 LDP stabilisce che i firmatari delle liste per l'elezione del Consiglio nazionale possono ottenere delle schede originali al prezzo di costo. Siccome nella LEDP non figura una norma simile, nelle elezioni del diritto cantonale (che comprende l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati e le elezioni comunali) non potrà aver luogo nessuna distribuzione di schede originali. Nemmeno nelle votazioni non ha luogo la distribuzione di schede. Nelle votazioni è tuttavia ipotizzabile, se richiesto dai comitati (promotori o contrari), di mettere a disposizione qualche scheda per la preparazione della loro campagna, visto che non vengono preparate schede facsimile. Questa possibilità, lo ribadiamo, è invece assolutamente esclusa per qualsiasi tipo di elezione, ad eccezione di quella del Consiglio nazionale, disciplinata dal diritto federale.

b. Invio del materiale di voto (art. 18)

Con la modifica del 15 aprile 2013 dell'articolo 26 LEDP, i termini del diritto cantonale per l'invio del materiale di voto sono stati uniformati. Il materiale di voto deve pertanto essere inviato all'elettore al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione. L'articolo 11 capoverso 3 LDP stabilisce che gli elettori devono ricevere il materiale di voto almeno tre settimane prima; secondo il diritto federale il termine di tre settimane è rispettato se il materiale è *ricevuto* tre settimane prima e non se questo è stato *inviato* tre settimane prima. Il diritto federale prescrive inoltre che il materiale di voto deve essere ricevuto dagli aventi diritto di voto al massimo quattro settimane prima.

Per ridurre il rischio di errori nell'invio, presentiamo una ulteriore modifica dell'articolo 18 capoverso 1, così da adeguarlo alla norma federale. Proponiamo inoltre di fissare, come nel diritto federale, un termine massimo per la ricezione del materiale di voto da parte degli aventi diritto di voto, pur nella consapevolezza che, nella pratica, non sarebbe comunque possibile anticipare troppo il momento dell'invio del materiale di voto. Una delle critiche all'introduzione del voto per corrispondenza era quella della sovrapposizione del periodo della campagna elettorale con quello in cui è possibile votare. La fissazione di un termine massimo per la trasmissione del materiale di voto, consente ai partiti e ai candidati di conoscere il momento a partire dal quale gli aventi diritto di voto hanno la facoltà di votare e si possono così regolare nell'impostazione della campagna elettorale.

Nel diritto cantonale, il materiale di voto deve essere trasmesso almeno tre settimane prima. Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio nazionale, l'articolo 33 capoverso 2 LDP consente per ora la consegna delle schede e della guida elettorale agli aventi diritto di voto fino a dieci giorni prima. Tuttavia, il Consiglio federale ha presentato il messaggio n. 13.103 del 29 novembre 2013 concernente la modifica della legge federale sui diritti politici (FF 2013 7909) che propone di modificare la norma cosicché il materiale di voto venga distribuito agli elettorali durante la quart'ultima settimana prima dell'elezione del Consiglio nazionale, analogamente a quanto avviene per le votazioni popolari.

Riassumendo, con la nostra proposta, il termine viene fatto dipendere dalla ricezione da parte dell'avente diritto di voto e non dall'invio da parte del Comune e nella legge viene fissato anche un termine massimo di quattro settimane.

Le uniche eccezioni al principio sancito nell'articolo 18 capoverso 1 sono riportate nei capoversi 2 e 3. Attualmente, il termine minimo di invio del materiale di voto è fissato a cinque giorni per l'elezione del sindaco e i turni di ballottaggio delle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta. Queste elezioni si tengono quattro settimane dopo l'elezione del Municipio, rispettivamente del primo turno. Durante le quattro settimane occorre presentare le candidature, consentire le rinunce e preparare il materiale di voto. Le autorità comunali e cantonali si adoperano per fare in modo di inviare il materiale di voto il più presto possibile. Spesso non è però possibile riuscire a far pervenire anche agli aventi diritto di voto all'estero il materiale di voto in modo tempestivo, così da consentire l'invio da parte dell'elettore della scheda votata. Visti i tempi ristretti, la legge fissa un termine minimo di cinque giorni per l'invio del materiale di voto. Con questo progetto proponiamo di estendere a cinque settimane il periodo che intercorre tra le elezioni comunali e l'elezione del sindaco e tra il primo turno delle elezioni con il sistema maggioritario e il turno di ballottaggio (art. 85 cpv. 1 e art. 66). Nel caso di turno di ballottaggio, accorciamo inoltre i termini sul ritiro di candidature (art. 67). Grazie a questi adeguamenti, è possibile estendere a dieci giorni il termine minimo di distribuzione del materiale di voto agli elettori. Questa modifica, che figura nel capoverso 2, mira ad agevolare gli elettori lasciando loro

più tempo a disposizione, con particolare riguardo agli Svizzeri all'estero. Siamo comunque consapevoli che per questi ultimi vi saranno ancora difficoltà nel poter esprimere il voto perché i tempi rimangono stretti.

La seconda eccezione è disciplinata nel terzo capoverso e riguarda il turno di ballottaggio del Consiglio degli Stati. L'articolo 53 della legge federale sui diritti politici stabilisce che la seduta costitutiva del Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione per il suo rinnovo integrale. Poiché le camere federali si riuniscono di regola nello stesso periodo, anche la sessione del Consiglio degli Stati successiva all'elezione dei deputati ticinesi si apre il medesimo giorno. Di conseguenza, la sessione invernale del Consiglio degli Stati comincia il quindicesimo giorno dopo il turno di ballottaggio secondo la nostra legislazione. In alcuni Cantoni, in occasione delle elezioni federali del 2011, il turno di ballottaggio ha avuto luogo nella quinta o addirittura nella sesta domenica successiva alla data del primo turno, vale a dire otto giorni prima rispettivamente il giorno prima dell'apertura della sessione parlamentare. Al momento dell'apertura della sessione invernale del Consiglio degli Stati, sei deputati non sono potuti entrare in carica e uno di questi ha prestato il giuramento solo il giovedì della seconda settimana di sessione, non potendo quindi partecipare all'elezione del Consiglio federale avvenuta il giorno prima (Bollettino ufficiale dei verbali del Consiglio degli Stati, AB 2011 S 1045 e AB 2011 S 1161). Dopo il turno di ballottaggio passa qualche giorno prima che il Consiglio di Stato riceva i verbali degli uffici elettorali comunali, accerti i risultati e li pubblichi nel Foglio ufficiale. In considerazione di questi passaggi procedurali, al fine di evitare che all'apertura della sessione parlamentare la deputazione ticinese al Consiglio degli Stati non possa ancora entrare in carica, reputiamo necessario mantenere il turno di ballottaggio la quarta domenica dopo il primo turno. In considerazione di questo, il termine minimo per la distribuzione del materiale di voto del turno di ballottaggio deve essere mantenuto di cinque giorni. Siamo consapevoli che, in particolare per i cittadini Svizzeri all'estero, il termine è breve e può causare difficoltà nell'esercizio effettivo del diritto di voto. Reputiamo però prevalente l'esigenza di completare la deputazione ticinese in tempo per l'apertura della sessione parlamentare.

A volte, i Municipi segnalano che cittadini domiciliati nel loro Comune domandano di inviare il materiale di voto direttamente a un indirizzo diverso da quello ufficiale, per esempio, nel caso di permanenza all'estero per alcuni mesi per motivi di studio. A nostro avviso, il Comune deve mandare il materiale di voto all'indirizzo iscritto nel catalogo elettorale. Spetta semmai all'elettore organizzarsi affinché possa ricevere il materiale di voto. Il Comune rischia altrimenti di non avere il controllo della situazione e di inviare schede di voto a indirizzi che non può verificare.

10. Operazioni di voto (art. 19-20)

a. Giorni e orari di voto (art. 19)

Parecchi Comuni, in particolare quelli di medie e piccole dimensioni, hanno chiesto di ridurre gli orari di apertura delle operazioni di voto. Per le elezioni, l'articolo 19 capoverso 3 stabilisce degli orari minimi di apertura più ampi rispetto a quelli fissati per le votazioni: la differenza è motivata dal fatto che per le elezioni al momento non è possibile votare per corrispondenza, ad eccezione delle elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. In occasione di tali elezioni nel 2011, molti Comuni avevano domandato di poter ridurre gli orari di apertura in considerazione dell'introduzione della possibilità di votare per corrispondenza. La norma vigente non permetteva tuttavia tale riduzione

perché non distingueva il tipo di elezione. D'altronde, il Consiglio di Stato non aveva modificato la norma anche per mantenere un ruolo neutro nei confronti del voto per corrispondenza e non forzare gli elettori a passare a tale sistema di voto in un'elezione. Tuttavia, i dati sull'uso del voto per corrispondenza hanno mostrato che si tratta di un'agevolazione molto gradita dagli aventi diritto di voto anche nelle elezioni. In occasione delle elezioni federali del 23 ottobre 2011 e del turno di ballottaggio del 20 novembre 2011 per l'elezione del Consiglio degli Stati hanno voto per corrispondenza il 74,0 e l'81,6 per cento di chi ha votato.

Proponiamo di lasciare ai Municipi la libertà di fissare gli orari di apertura per tutte le votazioni e elezioni. L'unico vincolo è quello che il Comune deve garantire almeno un minimo di apertura la domenica tra le ore 10.00 e mezzogiorno. Spetterà poi al Comune, a dipendenza del numero di aventi diritto di voto, fissare gli orari. Le differenze marcate di dimensioni dei Comuni rendono problematico fissare degli orari di apertura adeguati alle diverse realtà locali. I Municipi dovranno esercitare una certa prudenza nel ridurre gli orari di voto perché bisogna comunque garantire al cittadino la possibilità di esprimere il voto di persona. Occorre però evitare di obbligare i Comuni a tenere inutilmente aperti a lungo gli uffici elettorali quando non ve ne è l'esigenza.

Il nuovo articolo 19 capoverso 3 delega al Consiglio di Stato la possibilità di fissare degli orari minimi di apertura. Il Governo non intende fare uso di tale facoltà. Si tratta di una delega che consente però di intervenire in modo più rapido di una modifica legislativa per fissare degli orari minimi di apertura qualora gli uffici elettorali vengano tenuti aperti troppo poco. Il Consiglio di Stato ha fiducia nei Municipi, il cui compito è anche quello di tenere conto delle esigenze dei suoi cittadini.

L'articolo 27 capoverso 5 vigente, secondo cui l'ufficio elettorale può anticipare la chiusura delle operazioni di voto qualora tutti gli aventi diritto di voto abbiano votato, viene abrogato perché non ha più alcuna portata pratica.

b. Accesso ai locali di voto (art. 20)

Proponiamo di inserire un nuovo articolo nel capitolo sulle operazioni di voto. La nuova disposizione regola l'accesso ai locali di voto. Occorre vietare l'accesso di persone estranee ai locali dove si svolge l'elezione o la votazione. Si vuole sia evitare confusione nel luogo di voto sia tutelare l'elettore al momento del voto. Anche l'avente diritto di voto non deve trattenersi oltre il tempo necessario a esercitare il suo diritto. A volte capita che i mezzi di informazione domandino di poter scattare delle fotografie o effettuare delle registrazioni video nei locali di voto. Lasciamo all'ufficio elettorale, sulla base della sua competenza generale di vigilanza sulle operazioni di voto, la facoltà di decidere in tali situazioni. Evidentemente, le operazioni di voto non devono essere intralciate e il segreto del voto deve essere rispettato. Trattandosi di un caso molto limitato e specifico, non reputiamo necessario regolarlo nella legge. Nel caso ve ne fosse la necessità, il Consiglio di Stato potrà emanare delle disposizioni nell'ambito della sua competenza di adottare disposizioni di applicazione della legge (art. 145) o di regolare il funzionamento degli uffici elettorali (art. 29 cpv. 5).

Nel capoverso 2 si precisa che nei locali di voto e negli accessi a tali luoghi, è vietata qualsiasi attività di propaganda politica o commerciale. Si tratta di un principio – conosciuto anche in altre legislazioni cantonali – che nel diritto ticinese non è formulato in modo esplicito ma discende in una certa misura dalle competenze dell'ufficio elettorale di mantenere l'ordine. Precisiamo che tale norma non persegue l'obiettivo di vietare la

raccolta di firme per iniziative o referendum all'esterno del luogo di voto. Siamo consapevoli che, pur essendo calato in modo importante il numero di coloro che si recano di persona a votare, l'appuntamento elettorale può ancora costituire un'occasione interessante per i promotori di iniziative e di referendum per la raccolta di firme. Anche con la nuova disposizione, i promotori potranno continuare a raccogliere firme e a posare bancarelle nei pressi della casa comunale. Vietata è solo l'attività nelle immediate vicinanze dell'ingresso, dove arreca disturbo agli aventi diritto di voto che entrano o escono dal luogo di voto.

11. Esercizio del voto (art. 21-25)

Gli articoli 21-25 disciplinano le modalità di esercizio del voto. Si tratta del voto di persona all'urna, del voto accompagnato e del voto per corrispondenza. Poiché già oggi, laddove è possibile votare per corrispondenza, non si fa praticamente più uso del voto anticipato, questo non è più contemplato a partire dal 1° gennaio 2015, in seguito alla decisione del Gran Consiglio del 15 aprile 2013. Quale novità, proponiamo di introdurre la base legale per il voto in forma elettronica. Il nostro Cantone non è ancora pronto per introdurre tale modo di voto ma reputiamo opportuno già inserire una base legale formale, quale segnale della nostra volontà di sviluppare tale possibilità.

a. Voto di persona all'ufficio elettorale (art. 21)

La norma è stata in parte riformulata, senza tuttavia modificare il modo di votare di persona. Sottolineiamo che l'ufficio elettorale ha la facoltà di domandare all'avente diritto di voto un documento che ne permetta l'identificazione, qualora abbia dei dubbi. Per chiarire l'interpretazione della norma, in considerazione anche di situazioni che si sono presentate negli anni scorsi, precisiamo che si deve trattare di un documento rilasciato da autorità svizzere.

b. Voto accompagnato (art. 22)

La norma è modificata solo per uniformare le espressioni all'interno del capitolo sulle modalità di esercizio del diritto di voto e per precisare che la persona che accompagna l'avente diritto di voto è designata da quest'ultimo. A differenza di altre figure del diritto elettorale come, per esempio i delegati che partecipano alle attività degli uffici elettorali (art. 31 cpv. 3), per l'accompagnatore rinunciamo a prescrivere che debba essere iscritto nel catalogo elettorale: l'accompagnatore deve essere una persona di fiducia dell'avente diritto di voto.

c. Voto per corrispondenza (art. 23)

Innanzitutto, ricordiamo che, sulla base delle norme già adottate dal Gran Consiglio, dal 1° gennaio 2015, ad eccezione dei Ticinesi all'estero per le votazioni e elezioni comunali, ogni avente diritto di voto avrà la facoltà di votare per corrispondenza in qualsiasi votazione o elezione. L'articolo 23 è stato riformulato nella forma ma non nella sostanza.

Nel capoverso 1 si indica in quale modo viene esercitato il voto per corrispondenza: mediante l'invio delle schede. La norma non specifica che l'invio debba essere effettuato per il tramite del servizio postale per lasciare aperta la facoltà all'avente diritto di voto di trasmettere la busta anche mediante servizi di spedizione privati. Ciò potrebbe essere il caso, per esempio, di invii da parte di Svizzeri all'estero in Stati dove il servizio postale

non è efficiente o nei casi in cui i corrieri privati offrono maggiore tempestività nella consegna.

Il secondo capoverso conferma la possibilità per l'avente diritto di voto di deporre la busta contenente le schede votate direttamente nella cassetta delle lettere messa a disposizione dal Comune o di consegnarla alla cancelleria comunale. La nuova versione della norma differisce da quella vigente per il solo fatto che precisa che va deposta la busta (contenente le schede) e non le schede sciolte.

Il terzo capoverso corrisponde all'attuale articolo 23 capoverso 1 e recepisce un principio sancito dall'articolo 8 capoverso 2 LDP.

L'articolo 32 capoverso 4 vigente viene abrogato e ripreso nell'articolo 42, che disciplina le schede nulle e le schede non computabili ai fini dello spoglio.

Infine, precisiamo un aspetto che in passato ha suscitato qualche incertezza. Nel caso di un decesso prima della data della votazione o dell'elezione di una persona che ha votato validamente per corrispondenza, il suo voto rimane valido. In tal modo, si stabilisce una regola chiara. In caso contrario, potrebbero infatti nascere delle disparità di trattamento nel caso in cui l'avente diritto di voto sia già stato registrato e le buste con le sue schede votate già deposte nell'urna e non più identificabili. Questo principio si estende anche al voto in forma elettronica.

d. Voto elettronico (art. 24)

Come abbiamo indicato sopra, il nostro Cantone non è ancora pronto per introdurre il voto elettronico. Rileviamo che il Consiglio di Stato il 27 marzo 2013 ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di esaminare dal punto di vista tecnologico le attuali possibilità del voto elettronico e di approfondire gli aspetti informatici, giuridici procedurali, organizzativi e finanziari.

La norma proposta si ispira a disposizioni analoghe adottate da altri Cantoni e recepisce in parte l'articolo 8a LDP. I capoversi 1 e 2 riprendono l'articolo 8a capoversi 1 e 2 LDP. Il capoverso 3 precisa che le disposizioni federali del voto elettronico sono applicabili anche alle elezioni e votazioni del diritto cantonale. In tal modo, le norme e le istruzioni della Confederazione possono applicarsi anche alle votazioni cantonali e comunali tenute contemporaneamente a una votazione federale in cui si sperimenta il voto elettronico.

Il quarto capoverso delega al Consiglio di Stato il compito di emanare le norme esecutive per disciplinare il voto elettronico e per dare seguito alle istruzioni del Consiglio federale. Il Consiglio di Stato può inoltre adottare delle disposizioni, in forma di regolamento o di direttiva da pubblicare nel Foglio ufficiale, che derogano alla legge per tenere conto delle esigenze specifiche del voto elettronico e dei vincoli imposti dall'autorità federale. Le condizioni di autorizzazione figurano nell'articolo 27d ODP.

e. Norme di esecuzione (art. 25)

Come ora, al Consiglio di Stato è delegata la facoltà di emanare le norme di applicazione sulle modalità di esercizio del voto.

f. *Ticinese all'estero: esercizio del voto in caso di elezioni e di votazioni comunali*

I Ticinesi all'estero nelle elezioni e votazioni comunali possono votare solo di persona all'ufficio elettorale. A loro è pertanto preclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza a livello comunale. Nel messaggio n. 6693 del 10 ottobre 2012 concernente l'estensione del voto per corrispondenza a tutte le elezioni, ci eravamo espressi a favore del mantenimento dell'articolo 34 vigente. Ora proponiamo di rinunciare a questo vincolo e di ammettere al voto per corrispondenza sugli oggetti comunali anche le persone all'estero. Da informazioni raccolte da alcuni Comuni, emerge che la partecipazione al voto dei cittadini all'estero è più bassa rispetto a quella delle persone domiciliate nel Comune. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i cittadini all'estero rappresentano oramai una quota esigua delle persone iscritte nel catalogo elettorale. Nei Comuni più piccoli, nei quali un numero esiguo di votanti dall'estero potrebbe avere un influsso determinante sui risultati, vige il regime dell'assemblea comunale e pertanto non sono conosciuti gli istituti del referendum e dell'iniziativa, a differenza dei Comuni con il Consiglio comunale (art. 75 e 76 LOC). Infine, per quanto riguarda le elezioni, nei Comuni più piccoli vi è solo l'elezione del Municipio, che di regola avviene in forma tacita. In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte, proponiamo lo stralcio dell'articolo 34 vigente.

12. Espressione del voto (art. 26-28)

L'attuale capitolo VI regola sia le modalità di esercizio del diritto di voto, sia l'espressione del voto sulla scheda. Quest'ultimo aspetto viene inserito in un nuovo capitolo specifico poiché riguarda un tema a sé stante.

a. *Votazioni (art. 26)*

Abbiamo modificato l'espressione *domanda eventuale* con *domanda sussidiaria* per uniformarci con la formulazione usata a livello federale. Le votazioni con varianti si riferiscono ai casi menzionati negli articoli 114 cpv. 3 e 115 cpv. 1.

b. *Elezioni (art. 27-28)*

Riformuliamo, semplificandole, le norme sull'espressione del voto nelle elezioni. Nella nuova sistemica, l'articolo 27 disciplina in modo generale le elezioni mentre l'articolo 28 si riferisce in modo specifico alle elezioni con il sistema proporzionale. Nell'articolo 27 capoverso 1 si indica che il voto è espresso mediante l'apposizione di croci nelle caselle del partito e dei candidati prescelti. I capoversi 2 e 3 che fissano il numero massimo di voti esprimibili su una lista e al singolo candidato sono mantenuti.

Proponiamo di togliere dalle schede delle elezioni con il sistema proporzionale la casella specifica per il voto "senza intestazione" di lista. A sostegno della modifica va rilevato che sulle schede lo spazio è esiguo e l'eliminazione della casella libera ulteriore spazio per riportare le liste sulle schede. Rileviamo che, proprio a causa di questo problema, il 6 dicembre 2011, traendo lo spunto da un atto parlamentare, il Consiglio di Stato ha introdotto l'articolo 20 capoverso 2^{bis} RALEDP per far figurare su ciascuna delle due facce della scheda la metà delle liste. Inoltre, va osservato che in una gran parte dei casi, l'elettore vota senza intestazione di lista, senza tuttavia apporre la croce nella casella specifica. Sono infatti considerate schede non intestate anche le schede non intestate a una lista e che non recano il voto di scheda senza intestazione e le schede intestate a più

liste, purché sia espresso almeno un voto preferenziale. Nell'elezione del Consiglio di Stato del 10 aprile 2011, le 16'856 schede non intestate erano ripartite in 10'445 (62,0 %) schede votate in modo esplicito quali schede senza intestazione, 5'155 (30,6 %) schede non intestate a una lista e non votate esplicitamente senza intestazione e 1'256 (7,5 %) schede intestate a più liste. Per la contemporanea elezione del Gran Consiglio, le 19'415 schede non intestate erano divise in 9'382 (48,2 %) schede votate in modo esplicito quali schede senza intestazione, 8'264 (42,6 %) schede non intestate a una lista e non votate esplicitamente senza intestazione e 1'789 (9,2 %) schede intestate a più liste. Tenuto conto che già oggi attorno al 40-50 per cento delle schede non intestate non è votata apponendo in modo esplicito la croce nella casella della scheda senza intestazione, proponiamo di semplificare il voto, eliminando tale casella. Se l'elettore non intende intestare la scheda a una lista, è sufficiente che non apponga nessun voto di lista (art. 28 cpv. 2). Come ora, se l'elettore sceglie più liste, il voto di lista è annullato e la scheda è computata quale scheda non intestata (art. 28 cpv. 3); i voti preferenziali assegnati ai candidati rimangono validi.

Viene inoltre confermato il principio secondo cui i voti preferenziali ai candidati sono annullati nel caso in cui l'elettore ne attribuisca in numero superiore al massimo consentito (art. 28 cpv. 4). In tal caso, il voto di lista è comunque valido. Se la lista non è intestata, la scheda è invece nulla.

13. Uffici elettorali (art. 29-32)

Per ragioni di sistematica, le norme sugli uffici elettorali sono collocate prima di quelle concernenti lo spoglio.

a. Composizione e organizzazione (art. 29-30)

L'organizzazione e la composizione degli uffici elettorali non sono modificate. L'ufficio elettorale continua a comporsi di un presidente, due membri e i loro supplenti (presidente supplente e uno o due membri supplenti). Ad eccezione delle elezioni con spoglio cantonale, dove comunque il Comune è interpellato prima della decisione del Consiglio di Stato, spetta al Municipio fissare il numero di uffici elettorali, tenendo conto delle particolarità locali e del numero di votanti di persona o per corrispondenza. A partire dal momento in cui il materiale di voto è ricevuto dai cittadini, questi possono votare. Il materiale di voto può essere distribuito agli aventi diritto a partire da quattro settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione (art. 18). È pertanto necessario che gli uffici elettorali siano istituiti a partire da quel momento, che di fatto corrisponde a quello dell'avvio delle operazioni di voto. Per trasparenza, la composizione degli uffici elettorali è pubblicata all'albo comunale. Per garantire una maggiore indipendenza, proponiamo che nelle elezioni comunali – compresa quella del sindaco – negli uffici elettorali vi sia al massimo un membro del Municipio. Non escludiamo del tutto i membri del Municipio per tenere conto delle difficoltà di molti Comuni nel trovare un numero sufficiente di persone che si prestano ad assumere la funzione di membro dell'ufficio elettorale. Con la formulazione proposta, tuttavia, la maggioranza dei membri sarà costituita da persone esterne al Municipio. I Comuni più piccoli riscontrano spesso problemi ancora maggiori nel comporre gli uffici elettorali. Pertanto, proponiamo di rinunciare ad applicare l'eccezione in tali Comuni, dove comunque spesso le elezioni comunali avvengono in forma tacita. Nel nuovo articolo 29 capoverso 3 introduciamo una novità su proposta dei Comuni. Con il voto per corrispondenza, il numero di aventi diritto di voto che si recano a votare di persona davanti all'ufficio elettorale sono diminuite, ragione per cui diversi Comuni hanno

domandato una riduzione delle persone da coinvolgere nelle operazioni di voto. Proponiamo pertanto di permettere che l'ufficio elettorale durante le operazioni di voto non debba costantemente essere presente al completo: devono comunque essere presenti in ogni momento almeno due membri dell'ufficio elettorale. Tra le proposte segnalate dai Comuni era contemplata anche quella di consentire l'apertura dell'ufficio elettorale alla presenza di un solo membro dello stesso. Tuttavia, a giudizio della Cancelleria federale, è necessaria perlomeno la presenza della maggioranza assoluta dei membri, ragione per la quale fissiamo nella legge in modo esplicito la presenza obbligatoria di almeno due membri. Nel verbale va indicato quando è presente solo una parte dell'ufficio elettorale. Nelle operazioni di spoglio l'ufficio elettorale deve invece essere presente al completo.

A volte sorgono dubbi da parte dei Municipi sui criteri di ripartizione delle cariche negli uffici elettorali. Quando è interpellato, l'Ufficio votazioni e elezioni fornisce delle indicazioni per i Comuni. Le situazioni che si possono presentare sono molteplici ed è difficile emanare delle norme sulla ripartizione che possano essere appropriate per ogni Comune. Per tale ragione, non reputiamo opportuno istituire nella legge dei criteri fissi sulla composizione degli uffici elettorali. Di principio negli uffici elettorali saranno rappresentati i gruppi politici che hanno seggi negli organi comunali (Municipio e Consiglio comunale). Evidentemente, se vi sono più gruppi del numero di membri degli uffici elettorali, non sarà possibile fare in modo che tutti siano rappresentati negli uffici. Anche i gruppi politici senza persone elette negli organi comunali di regola non saranno rappresentati negli uffici elettorali. L'Ufficio votazioni e elezioni continuerà a prestare consulenza e fornire suggerimenti ai Municipi. Nel caso sia necessario, il Consiglio di Stato avrà comunque la facoltà di emanare norme esecutive in applicazione dell'articolo 29 capoverso 5.

Seppur implicito, per analogia a quanto previsto per i delegati (art. 31 cpv. 3), precisiamo che anche i componenti l'ufficio elettorale devono avere diritto di voto nel Comune. Il vigente articolo 22 capoverso 3 è ripreso nel nuovo articolo 13. Nei Comuni con più uffici elettorali, il Municipio continua a designarne uno che funge da ufficio elettorale principale e che stabilisce il risultato complessivo per il Comune. Il Consiglio di Stato può emanare delle norme di applicazione sul funzionamento e sui compiti degli uffici elettorali. In particolare, il Consiglio di Stato può adottare disposizioni sulla custodia del materiale di voto durante le operazioni di voto, cioè nel periodo che intercorre tra l'invio del materiale di voto agli elettori e il mezzogiorno della domenica della votazione o dell'elezione. Una delega simile è prevista anche per la custodia del materiale di voto prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 17 cpv. 6) e dopo la conclusione dello spoglio (art. 44).

b. Delegati (art. 31)

La figura del delegato è mantenuta. La figura del delegato supplente, attualmente prevista nell'articolo 15 RALEDP, viene ora menzionata nella legge. Il supplente può sostituire il delegato, qualora questo sia assente. Non è quindi possibile la contemporanea presenza del delegato e del suo supplente. La modifica più rilevante è quella che obbliga i rappresentanti delle liste e dei comitati a comunicare almeno dieci giorni prima della data della votazione o dell'elezione i nomi dei delegati. A volte succede che i nomi dei delegati vengono comunicati al Municipio all'ultimo momento o che i delegati si presentano direttamente all'ufficio elettorale. Reputiamo necessario prescrivere un certo ordine e mantenere un minimo di formalità nella procedura di designazione dei delegati. Visto il ruolo di questa figura, è importante evitare situazioni confuse. Poiché l'ufficio elettorale deve essere designato almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione, fissiamo il medesimo termine per la notifica dei delegati e dei loro supplenti. Se la comunicazione dei nomi non è effettuata entro il termine fissato, i proponenti della

lista perdono il diritto di designare il proprio delegato. Qualora siano stati designati dei delegati, questi possono assistere alle operazioni di voto a partire dalla fase iniziale, cioè dal momento in cui vengono effettuate le prime attività dopo il rientro delle schede votate per corrispondenza. Il delegato ha diritto di essere presente anche durante lo svolgimento delle attività delegate ai funzionari comunali secondo l'articolo 32 capoverso 2, indipendentemente dall'eventuale presenza dei membri dell'ufficio elettorale. Nelle votazioni hanno diritto di designare un delegato non solo i promotori della domanda di iniziativa o di referendum ma anche quelli che si oppongono alla domanda (cpv. 2). Nel nuovo articolo 31 capoverso 3 si precisa inoltre che i delegati devono essere iscritti nel catalogo elettorale comunale. Non è pertanto possibile designare cittadini di altri Comuni, minorenni o stranieri.

c. Compiti (art. 32)

I compiti dell'ufficio elettorale non sono modificati. Nel capoverso 1 si precisa che esso decide a maggioranza e che presiede i lavori preparatori. Per lavori preparatori si intendono, per esempio, le attività di registrazione dei votanti per corrispondenza (art. 33 cpv. 4). La legge attuale non è del tutto chiara sulle conseguenze di una decisione adottata a maggioranza e non all'unanimità. Per esempio, per l'ammissione al voto accompagnato, nelle elezioni cantonali e comunali la prassi prevede che se l'ufficio elettorale non è unanime, la scheda viene separata e la decisione sulla sua validità deferita all'ufficio cantonale di spoglio. Tuttavia, nel caso di spoglio comunale, è invece l'ufficio elettorale stesso a decidere. Si potrebbe pertanto manifestare il caso paradossale che, in caso di votazione e di contemporanea elezione comunale, la scheda per la votazione deposta dal cittadino accompagnato sia valida per decisione dell'ufficio elettorale e quella per l'elezione votata dal medesimo cittadino sia annullata per decisione dell'ufficio cantonale di spoglio. Reputiamo pertanto opportuno chiarire nella legge che la competenza per adottare tali decisioni spetta all'ufficio elettorale.

Si riprende l'articolo 28 vigente, che attribuisce all'ufficio elettorale il compito di mettere sotto custodia il materiale di voto; si tratta, in particolare, delle schede votate, delle carte di legittimazione, dei verbali e dell'elenco dei votanti. Evidentemente, in questo ambito si deve avvalere della collaborazione del Comune. Viene inoltre formalizzata la possibilità da parte degli uffici elettorali di delegare a funzionari del Comune i lavori preparatori per lo spoglio mediante l'inserimento del nuovo capoverso 2. Nei casi di spoglio comunale, la competenza di stabilire il risultato complessivo nel Comune e di redigere il verbale riassuntivo spetta all'ufficio elettorale principale (art. 30 cpv. 2). I compiti degli uffici elettorali legati allo spoglio delle schede sono indicati negli articoli 34 e 35.

14. Spoglio (art. 33-39)

Gli articoli, che riguardano lo spoglio delle schede, sono riformulati e completati. Abbiamo rivisto la sistematica degli articoli 39-41, 51, 53 e 54 vigenti, che riguarda i compiti degli uffici elettorali, la composizione e i compiti degli uffici cantonali di spoglio e dell'Ufficio cantonale di accertamento e le competenze del Consiglio di Stato nell'accertamento e nella pubblicazione dei risultati. Inoltre, sono state colmate alcune lacune.

a. Spoglio comunale e spoglio cantonale (art. 33)

L'articolo 38 definisce i casi in cui lo spoglio è effettuato dal Comune e in quali dal Cantone. I capoversi 1 e 2 sono stati riformulati senza tuttavia modificare le competenze

attuali. Nel Comune ha luogo lo spoglio delle schede nelle votazioni, comprese quelle consultive e quelle per la revoca del Consiglio di Stato e del Municipio, delle elezioni con il sistema maggioritario e quelle del Consiglio nazionale, comprese quelle complementari secondo l'articolo 56 capoverso 3 LDP (capoverso 1). Negli altri casi, lo spoglio è effettuato a livello cantonale: si tratta delle elezioni con il sistema proporzionale, ad eccezione di quelle del Consiglio nazionale (capoverso 2). È stata tolta la precisazione secondo la quale per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può essere effettuato in forma raggruppata per più Comuni. La norma era stata inserita al momento dell'adozione della legge nel 1998 per tenere in considerazione l'introduzione di un nuovo programma informatico. Nel frattempo, la situazione è mutata e quella disposizione non è più necessaria. Infatti, nelle elezioni federali del 23 ottobre 2011, tutti i Comuni hanno effettuato lo spoglio individualmente. Ciò non ha impedito una collaborazione tra i Comuni e in qualche caso isolato l'immissione dei dati per lo spoglio è stato effettuato in un Comune vicino. Non si tratta tuttavia di uno spoglio in forma raggruppata perché le competenze dei singoli Comuni sono rimaste ben distinte.

L'articolo 38 capoverso 3 vigente viene ripreso nell'articolo 170. Nei nuovi capoversi 3 e 4 dell'articolo 33 si conferma che lo spoglio è effettuato a porte chiuse. Lo spoglio vero e proprio delle schede avviene a partire dalla chiusura delle operazioni di voto la domenica a mezzogiorno. Oltre l'ottanta per cento dei votanti si avvale della possibilità di votare per corrispondenza. L'apertura delle buste di trasmissione e delle buste interne contenenti le schede rallenta le operazioni di spoglio. Proponiamo pertanto di formalizzare nella legge che tali attività di preparazione allo spoglio possono essere anticipate. L'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dei votanti nell'apposito elenco possono essere effettuate anche nel periodo in cui si svolgono le operazioni di voto. Le attività più delicate, ovvero l'apertura delle buste interne contenenti le schede e la numerazione delle schede da trasmettere agli uffici cantonali di spoglio possono invece essere effettuate in via anticipata solo a partire dalla mattina della domenica del voto. Non è infatti possibile attendere la domenica a mezzogiorno per cominciare queste attività senza ritardare in modo eccessivo e forse intollerabile le operazioni di spoglio e la comunicazione dei risultati. Nei Comuni più grandi l'anticipazione di tali attività alla domenica mattina non è tuttavia sufficiente senza far intervenire un numero molto elevato di persone. Reputiamo però sconsigliato coinvolgere molte persone poiché maggiore è il loro numero, più difficile sarà per l'ufficio elettorale e per il Comune esercitare un controllo adeguato sulla loro attività. Inoltre, vi è difficoltà a reperire persone che si prestano ad aiutare nelle operazioni elettorali. Pertanto, per non ritardare i lavori di spoglio dei Comuni più grandi, proponiamo di permettere loro, con l'autorizzazione della Cancelleria dello Stato, di anticipare ulteriormente l'avvio dei lavori preparatori. Questa possibilità deve essere aperta in principio solo ai Comuni con un numero di iscritti in catalogo di almeno 1'500/2'000 e non deve quindi costituire la regola per tutti i Comuni. Ricordiamo che le schede delle elezioni cantonali e comunali sono confezionate in modo tale da garantire la segretezza del voto anche quando sono tolte dalle buste. Le schede sono infatti piegate in modo da poter essere contate e numerate senza aprirle. Per motivi pratici e organizzativi, l'autorizzazione è presentata dal Municipio. Saranno tuttavia gli uffici elettorali a gestire l'attività, eventualmente facendo uso della possibilità di delega a funzionari del Comune (art. 32 cpv. 2). Nel nuovo capoverso 3 si precisa che lo spoglio vero e proprio comincia solo dopo mezzogiorno e si ricorda una volta ancora in modo esplicito che occorre garantire in ogni momento la segretezza del voto. In particolare negli uffici elettorali con pochi iscritti, occorre evitare di consentire di risalire al voto di chi ha deposto la scheda di persona la domenica mattina: in tali casi può quindi essere di regola più appropriato attendere la chiusura delle operazioni di voto e raggruppare tutte le schede ricevute prima di effettuare i lavori preparatori e lo spoglio.

Il capoverso 6 mantiene la delega al Consiglio di Stato per emanare le norme di applicazione, comprese eventuali disposizioni sull'avvio anticipato dei lavori preparatori.

b. Costi dello spoglio

Il 20 dicembre 2012, il Gran Consiglio ha introdotto l'articolo 38a che stabilisce che i costi dello spoglio – effettuato dal Cantone – per il rinnovo integrale degli organi comunali e per eventuali elezioni complementari con il sistema proporzionale è posto a carico dei Comuni.

Per le elezioni comunali, il Cantone effettua una prestazione per i Comuni e quindi in una certa misura potrebbe essere corretto domandare loro un contributo finanziario. Rileviamo tuttavia che i Comuni eseguono una serie di prestazioni per il Cantone, per esempio nell'organizzazione delle elezioni e votazioni cantonali e federali, compreso l'invio a loro carico del materiale di voto, nella verifica delle firme di domande di iniziativa e di referendum cantonali o federali, eccetera. A nostro avviso è pertanto opportuno abrogare la norma, ripristinando la situazione precedente e, nell'ambito dei diritti politici, lasciare i costi a carico di chi effettua l'attività. Il Consiglio di Stato riconosce l'impegno e il contributo degli enti comunali nelle attività legate all'esercizio dei diritti politici. La misura ha un impatto sui conti cantonali di circa 180'000-200'000 franchi ogni quattro anni e, quindi, la prossima volta nel 2016, essendo applicabile solo negli anni in cui hanno luogo le elezioni comunali. Come abbiamo indicato nel commento all'articolo 17 capoverso 2, le spese di invio sono assunte dai Comuni. Essi devono inviare il materiale di voto a circa 215'000 aventi diritto, compresi quelli all'estero, in media quattro volte l'anno per elezioni o votazioni federali e cantonali. I costi a carico dei Comuni ammontano nel complesso a circa 130'000-200'000 per ogni votazione o elezione che si tiene nell'intero Cantone.

c. Compiti dell'ufficio elettorale (art. 34-35)

A livello comunale lo spoglio è effettuato dagli uffici elettorali e a livello cantonale dagli uffici cantonali di spoglio. L'articolo 34 elenca i compiti primari dell'ufficio elettorale e dell'ufficio elettorale principale. L'incombenza più importante consiste nell'effettuare lo spoglio delle schede e decidere sulla loro validità o nullità. Le decisioni adottate vanno riportate nel verbale. L'articolo 35 precisa quali sono i compiti dell'ufficio elettorale, quando lo spoglio è eseguito a livello cantonale. In quest'ultimo caso, non vi sono uffici elettorali principali.

Le competenze degli uffici elettorali e degli uffici elettorali principali non sono mutate ma sono state specificate meglio. Nelle votazioni comunali e nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario (elezione del sindaco e alcune elezioni complementari), effettua lo spoglio e accerta i risultati, ordinando la loro pubblicazione (art. 34 cpv. 1 e 2). Nelle votazioni federali e cantonali, nelle elezioni cantonali con il sistema maggioritario e nell'elezione del Consiglio nazionale, effettua lo spoglio e trasmette al Cantone i dati; l'ufficio cantonale di accertamento, costituito dal Consiglio di Stato o da tre giudici di appello, raccoglie i dati dei Comuni per stabilire i risultati complessivi del Cantone o del Circolo nel caso di elezione dei giudici di pace o dei giudici di pace supplenti (art. 34 cpv. 1 e 3). Nelle elezioni cantonali e comunali con il sistema proporzionale, prepara le schede e le trasmette alle autorità cantonali competenti per lo spoglio (art. 35). Qualora vi sia un ufficio elettorale principale (art. 30 cpv. 3), questo cura alcune incombenze, in particolare riguardo alla ricapitolazione dei risultati ricevuti dagli altri uffici elettorali e alla comunicazione o pubblicazione degli stessi (art. 34 cpv. 4).

d. Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio (art. 36)

L'articolo 36 definisce la composizione e i compiti degli uffici cantonali di spoglio. Essi verificano i verbali degli uffici elettorali e eseguono lo spoglio. Lo spoglio è effettuato per il tramite di apparecchi per la lettura ottica delle schede (*scanner*). Gli uffici cantonali di spoglio decidono sulla validità o nullità delle schede e sui casi rilevati dagli uffici elettorali. Questi ultimi non hanno la competenza di decidere e devono limitarsi a segnalare all'attenzione dell'ufficio cantonale di spoglio la presenza di schede non regolari (per esempio, schede non ufficiali, schede che portano segni di riconoscimento anche sull'esterno delle stesse, eccetera). Gli uffici elettorali devono inoltre trasmettere le schede non considerate per lo spoglio ai sensi dell'articolo 42 capoverso 5 (per esempio, schede votate per corrispondenza senza la carta di legittimazione firmata). Tali schede, con l'eventuale carta di legittimazione, devono essere separate dalle altre schede. In quanto responsabili dello spoglio, spetta agli uffici cantonali di spoglio decidere sulla validità e sulla nullità delle schede e sulle irregolarità segnalate a livello comunale (art. 36 cpv. 3). Come avviene per gli uffici elettorali, anche le decisioni degli uffici cantonali di spoglio sono prese a maggioranza e sono riportate nel verbale. L'Ufficio cantonale di accertamento ha la competenza di esaminare i verbali degli uffici elettorali e degli uffici cantonali di spoglio e eventualmente di correggere le decisioni adottate.

e. Compiti del Consiglio di Stato (art. 37)

Le competenze del Consiglio di Stato in materia di accertamento e di pubblicazione del risultato sono confermate. Nei casi in cui l'accertamento e la pubblicazione dei risultati non sono di competenza dell'ufficio elettorale comunale o dell'ufficio di accertamento cantonale, spetta al Consiglio di Stato stabilire i risultati sulla base dei verbali degli uffici elettorali e pubblicarli nel Foglio ufficiale. Nel caso di elezioni (elezione del Consiglio degli Stati, del Consiglio nazionale e dei giudici di pace e elezione complementare del Gran Consiglio con il sistema della maggioranza assoluta) proclama anche i candidati eletti e rilascia le credenziali.

f. Composizione e compiti dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38-39)

Per ragioni di sistematica, le norme sulla composizione e sulle competenze dell'Ufficio cantonale di accertamento, che ora figurano negli articoli 51, 53 e 54, sono state spostate. In tal modo, gli articoli 34-39 disciplinano la competenza delle autorità che svolgono o dirigono lo spoglio delle schede. Sono confermati i casi in cui interviene l'Ufficio cantonale di accertamento. L'unico cambiamento riguarda un caso piuttosto improbabile, cioè l'estensione della sua competenza anche all'elezione complementare del Consiglio di Stato con il sistema maggioritario. In tal modo, come per l'elezione generale del Consiglio di Stato e per quella complementare con il sistema proporzionale, si evita che il Governo venga coinvolto nell'accertamento dei risultati per la sua stessa elezione o per quella di un suo membro. La composizione dell'Ufficio cantonale di accertamento viene pubblicata – nel decreto di convocazione o in una pubblicazione a sé stante – nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima della data dell'elezione.

L'articolo 38 capoverso 3 conferma, nei casi di elezione, la possibilità concessa ai proponenti delle liste di designare un delegato e un eventuale supplente. Per la votazione di revoca del Consiglio di Stato, essendo lo spoglio organizzato in modo diverso, poiché ha luogo nei Comuni, non si giustifica la designazione di un delegato dei proponenti della revoca. Seppur non indicato in modo esplicito, il delegato deve essere iscritto nel catalogo elettorale cantonale, in analogia con quanto prescritto per il delegato nell'ufficio elettorale

comunale. Qualora il medesimo partito presenti due liste per elezioni contemporanee, designa un solo delegato e un solo supplente.

L'articolo 39 elenca in modo più preciso i compiti che l'Ufficio cantonale di accertamento già oggi svolge sulla base dell'articolo 51 capoverso 1 vigente. Il suo compito principale consiste nello stabilire i risultati sulla base dei verbali degli uffici elettorali dei Comuni e degli uffici cantonali di spoglio. Esso ha la facoltà di modificare le decisioni adottate da tali uffici, per esempio circa l'interpretazione di un voto o la validità o nullità di una scheda. Le decisioni adottate sono riportate nel verbale. Nelle elezioni comunali, l'Ufficio cantonale di accertamento ordina al Municipio la pubblicazione dei risultati all'albo comunale mentre il verbale è invece pubblicato nel Foglio ufficiale.

15. Computo dei voti delle liste e dei candidati (art. 40)

Il calcolo per stabilire il numero dei voti determinanti per la ripartizione dei seggi e per stabilire la graduatoria dei candidati non è cambiato. Il nuovo tenore dell'articolo 40 espone in modo più schematico e preciso il modo di calcolare i voti attribuiti alle liste e ai candidati.

Per *voti preferenziali* si intendono le preferenze espresse dall'elettore mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome di un candidato. I *voti personali* sono i voti determinanti per stabilire la graduatoria dei candidati nelle elezioni con il sistema proporzionale e consistono nella somma dei voti preferenziali e dei voti attribuiti al candidato in seguito all'intestazione delle schede alla sua lista di appartenenza.

16. Validità e nullità delle schede (art. 41-42)

L'articolo 41 conferma che le schede bianche e le schede nulle non sono computate per la definizione dei risultati. Esse non sono pertanto rilevanti nemmeno per la determinazione della maggioranza assoluta (art. 65 cpv. 1). L'articolo 42 è stato riformulato senza tuttavia cambiarne la portata. Il capoverso 1, che indica quali sono le schede nulle, si riferisce sia alle votazioni, sia alle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta e con il sistema proporzionale. Nel caso di più oggetti in votazione, è nullo il voto espresso per tutti gli oggetti anche qualora il segno di riconoscimento sia apportato solo sulla parte della scheda riferita a un singolo oggetto in votazione. Per contro, se il motivo di nullità è specifico a una singola domanda in votazione (per esempio, qualora il voto sia illeggibile perché non si comprende se l'elettore abbia votato "sì" o "no"), è nullo solo il voto su quella specifica domanda. I capoversi 2 e 3 dell'articolo 42 contengono invece ulteriori motivi di nullità delle schede nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta e con il sistema proporzionale. Nell'elezione del Consiglio nazionale ciascun elettore riceve un gioco completo di tutte le schede (una scheda per lista e una scheda non prestampata) sulla base dell'articolo 33 capoverso 2 LDP. Qualora l'elettore inserisca nella busta più schede, il suo voto non è valido ed è quindi computato come scheda nulla (art. 42 cpv. 4). L'articolo 42 capoverso 5 indica invece in quali casi le schede non sono considerate ai fini dello spoglio. Si tratta di schede che nella lingua tedesca sono definite *nichtig* a differenza di quelle *ungültig*, cui si riferiscono i capoversi 1-4.

17. Proclamazione e pubblicazione dei risultati (art. 43)

Le autorità incaricate di proclamare e pubblicare i risultati sono designate nelle norme che elencano i compiti dell'ufficio elettorale (art. 34 cpv. 1), del Consiglio di Stato (art. 37) e dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 39). È quindi superfluo riprendere gli articoli 47-50 vigenti che disciplinano questi atti.

L'articolo 43 è mantenuto, seppur sia stato riformulato. I risultati da pubblicare sono i medesimi, ad eccezione di due novità previste nei capoversi 2 e 3. Viene menzionato in modo esplicito che nel Foglio ufficiale e all'albo comunale va pubblicato anche il numero degli aventi diritto di voto.

L'articolo 52 capoverso 2 attuale non specifica in che modo siano da pubblicare i dati statistici sui voti ottenuti dalle liste e dai candidati. Pur trattandosi evidentemente di dati ufficiali, questi vengono pubblicati per ragioni di informazione e statistica. Non è pertanto necessario che vengano riportati nel Foglio ufficiale. D'altronde, si tratta di una mole di dati che nel Foglio ufficiale non sarebbe leggibile in modo agevole. Pertanto, proponiamo di confermare la prassi attuale, secondo cui essi vengono pubblicati in forma elettronica. Il Consiglio di Stato lo prevederà nel regolamento (art. 43 cpv. 4).

L'articolo 43 capoverso 2 recepisce la decisione del 14 aprile 2014 del Gran Consiglio, in seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 52 LEDP concernente la pubblicazione dei dati di *panachage* complessivi nelle elezioni comunali. Secondo l'iniziativa, devono essere pubblicati i dati riguardanti le elezioni nei Comuni con almeno mille elettori. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, nel rapporto del 27 febbraio 2014 ha proposto di estendere la pubblicazione dei dati statistici di *panachage* a tutti i Comuni. Prendiamo atto della decisione del 14 aprile 2014 del Gran Consiglio anche se, a nostro avviso, per rispettare il diritto costituzionale della segretezza del voto (art. 31 Cost. cant.) si sarebbe dovuto limitare la pubblicazione ai Comuni più grandi, con almeno 2'000 cittadini iscritti nel catalogo elettorale. Nei Comuni di medie e di piccole dimensioni, la pubblicazione di quei dati statistici potrebbe infatti, perlomeno in alcuni casi, mettere in pericolo la segretezza del voto. D'altronde, i dati di *panachage*, specialmente nelle realtà più piccole, rispondono più a curiosità di alcuni che non a un vero interesse pubblico di informazione o di analisi statistica.

Per trasparenza e informazione, vi sono alcuni dati statistici, senza influssi sulla segretezza del voto, che reputiamo interessante pubblicare e che indichiamo nell'articolo 43 capoverso 3. Innanzitutto, è opportuno mantenere la possibilità, perlomeno nelle elezioni con spoglio cantonale, di indicare quali sono i motivi di nullità delle schede. Un ulteriore dato significativo è quello del numero di persone che vota al seggio, per corrispondenza e, quando sarà il caso, in via elettronica. Già oggi nelle votazioni federali e cantonali e nell'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale pubblichiamo il numero di votanti per corrispondenza, che include anche le schede deposte nelle cassette delle lettere comunali. Inoltre, può essere utile raccogliere e pubblicare anche il numero degli Svizzeri all'estero iscritti nel catalogo elettorale e quello di quanti hanno votato.

Il 24 settembre 2013 è stata depositata una mozione che propone di pubblicare ulteriori dati nelle votazioni in cui a un'iniziativa popolare è contrapposto un controprogetto. Si tratterebbe di pubblicare i dati delle varie combinazioni possibili, quali il voto favorevole o contrario a entrambe le due proposte, il voto favorevole all'iniziativa e contrario al controprogetto e viceversa. Vi sono poi ulteriori combinazioni nel caso in cui il voto su un

oggetto è lasciato senza risposta (art. 76 cpv. 2 LDP e art. 5 cpv. 4 lett. c ODP) o è nullo. Il Consiglio di Stato condivide il principio di pubblicare ulteriori dati nel caso in cui siano contemporaneamente sottoposti al voto un'iniziativa popolare e il controprogetto. Per non gravare in modo eccessivo sulle attività di spoglio, prevediamo di pubblicare le combinazioni principali, tralasciando quelle particolari, le quali non sono rilevanti per esaminare il comportamento degli aventi diritto di voto. La pubblicazione di questi dati statistici è prevista nell'articolo 43 capoverso 4. Pertanto, dando seguito alla mozione del 24 settembre 2013 concernente la maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni, abbiamo incluso nella norma anche la pubblicazione dei dati statistici delle votazioni concernenti le iniziative popolari cui è contrapposto un controprogetto.

L'articolo 170a vigente è stato introdotto il 18 aprile 2012 per pubblicare i dati statistici di *panachage* dell'elezione del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011. Poiché tali dati sono stati pubblicati, non si giustifica più mantenere la disposizione specifica. In futuro, i dati saranno pubblicati sulla base dell'articolo 43 capoverso 2.

18. Trasmissione del materiale di voto

L'articolo 45 attuale, che disciplina la trasmissione del materiale di voto al Cantone, è ripreso in parte nelle norme sulle competenze degli uffici elettorali nelle operazioni di spoglio (art. 34 cpv. 1 lett. a) e in parte in quelle sulla custodia e sulla conservazione del materiale di voto (art. 29 cpv. 5 e art. 44). Secondo l'articolo 45 capoverso 1 e l'articolo 55 capoverso 1 vigenti, il materiale votato è trasmesso alla Cancelleria dello Stato. Nella pratica, il materiale è conservato dal Comune fino alla crescita in giudicato dei risultati. Questa prassi va confermata. Al Consiglio di Stato rimane sempre riservata la facoltà di farsi consegnare dai Comuni il materiale votato se lo reputa opportuno. L'articolo 46 vigente sulla trasmissione del materiale votato nelle elezioni con spoglio cantonale è stato integrato nell'articolo 35 poiché riguarda le competenze degli uffici elettorali in questo genere di elezioni.

19. Conservazione e distruzione del materiale di voto (art. 44)

Nell'articolo 44, che disciplina la conservazione del materiale di voto a spoglio concluso, è stato integrato anche l'articolo 56 attuale sulla distruzione del materiale di voto. Il materiale di voto è conservato dal Municipio nel caso di spoglio comunale e dall'autorità designata dal Consiglio di Stato nel caso di spoglio cantonale. Trascorsi i termini di ricorso, il materiale va distrutto. Per materiale di voto si intendono, oltre alle schede votate, anche altri documenti connessi con la votazione e l'elezione vera e propria e l'esercizio del diritto di voto, quali, per esempio, l'elenco dei votanti e le carte di legittimazione consegnate dagli elettori. Si tratta dei documenti che possono condurre a violare il segreto di voto, che comprende anche l'informazione se una persona abbia partecipato o meno a una votazione o elezione. Per contro, il verbale degli uffici elettorali va conservato; il Consiglio di Stato fisserà nel regolamento i termini di conservazione. Sono considerati materiale di voto ai sensi di questo articolo anche i dati elaborati in forma elettronica (art. 44 cpv. 3). Si tratta, in particolare, dei dati riguardanti i voti espressi sulle singole schede elaborati per il tramite di apparecchi per la lettura ottica delle schede. Questi contengono le medesime informazioni delle schede di voto, e pertanto, al pari delle schede, per garantire la segretezza del voto, devono essere distrutti dopo la crescita in giudicato dei risultati. I dati in forma elettronica che non pregiudicano il segreto del voto possono invece essere conservati. Rientrano in questa categoria i risultati pubblicati sulla base dell'articolo 43.

La legge, in modo analogo all'articolo 17 capoverso 5 e all'articolo 32 capoverso 1, ricorda in modo esplicito che anche nella fase dopo la chiusura delle operazioni di spoglio il materiale di voto deve essere custodito in modo sicuro. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di emanare prescrizioni sulle modalità di conservazione e sulla procedura di distruzione del materiale di voto.

Abbiamo aggiunto una precisazione secondo cui non è dato accesso agli atti dello spoglio (in particolare, schede, elenco votanti, carte di legittimazione) agli iscritti nel catalogo elettorale né ad altre persone. Restano evidentemente riservate le decisioni delle autorità competenti per lo spoglio o per l'accertamento dei risultati, per esempio nel caso di una verifica o di un nuovo conteggio, e le decisioni delle autorità giudiziarie.

20. Presentazione delle proposte di lista e di candidatura (art. 45-55)

a. Proponenti (art. 45-47)

Le liste e i candidati che partecipano all'elezione devono essere proposti da aventi diritto di voto. Nell'articolo 45 capoverso 1 si ricorda ai proponenti che occorre indicare in modo chiaro a quale elezione si riferisce la proposta. Per ogni elezione, anche se contemporanea, deve essere presentata una proposta di lista distinta. L'articolo 45 capoverso 2 precisa che nella denominazione delle liste non è ammesso l'uso di nomi di partiti esistenti contro la loro volontà. Non si intendono solo i partiti presenti nel Cantone Ticino, ma anche quelli eventualmente presenti unicamente in altre parti della Svizzera. L'uso improprio di una denominazione di un partito potrebbe infatti trarre in inganno l'elettore. Per contro, denominazioni generiche quali *lista civica* non beneficiano di una protezione del nome nel diritto elettorale e possono essere presentate in più Comuni anche se non collegate tra loro. Nell'articolo 45 è introdotto un nuovo capoverso 4 secondo il quale, dopo il deposito, le proposte non possono più essere modificate. Le eccezioni sono stabilite nella legge. Si tratta delle correzioni da effettuare entro il termine assegnato dal Consiglio di Stato o dal Municipio (art. 50), del ritiro di proposte di candidatura per consentire l'elezione tacita (art. 51), della rinuncia della candidatura (art. 52) e della designazione di un nuovo candidato in sostituzione di uno deceduto (art. 68). Si precisa che, nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, se vi sono due seggi da assegnare, seppur non vi siano liste, la medesima proposta può includere due candidati.

Il numero di proponenti è invariato, tranne nei casi dei Comuni più grandi, dove il numero di firme necessario è portato a trenta. Toccata dalla misura sono i Comuni con oltre diecimila iscritti nel catalogo elettorale: Lugano (34'600 iscritti), Bellinzona (10'800 iscritti) e Mendrisio (10'400 iscritti). La cauzione rimane invariata (art. 49 cpv. 3). L'articolo 46 capoverso 1 è applicabile anche alle elezioni complementari. Il primo firmatario rappresenta i proponenti, il secondo supplisce il primo proponente nei casi di suo impedimento. Il primo proponente riceve le comunicazioni a nome di tutti i proponenti e compie gli atti a nome dei proponenti. In alcune situazioni, un determinato atto non può essere compiuto dal rappresentante ma deve essere effettuato dai proponenti. In tali casi, la legge prescrive che sia necessaria la sottoscrizione di tre quinti dei proponenti originari. La comunicazione ufficiale tuttavia viene inviata solo al rappresentante dei proponenti. Se non è possibile raggiungere tale quota, che si ispira all'articolo 56 capoverso 1 LDP, l'atto è considerato non compiuto. Nell'ipotesi in cui un atto sia stato effettuato sia dal rappresentante, sia da tre quinti dei proponenti, in caso di contrasto, prevale quello

compiuto dalla maggioranza dei proponenti. Il quorum dei tre quinti dei proponenti deve essere raggiunto in modo pieno. Per esempio, nel caso in cui una lista è stata sottoscritta in origine da 22 proponenti, la quota dei tre quinti è raggiunta se almeno 14 dei precedenti proponenti sottoscrivono il nuovo atto. Non sono invece sufficienti 13 proponenti seppur 13 sia il numero intero più vicino ai tre quinti di 22 (che è pari a 13,2). Lo stesso principio vale per la determinazione del numero minimo di firme da raggiungere per la riuscita di una domanda di iniziativa o di referendum comunali o di revoca del Municipio.

Negli anni scorsi, ci è stato segnalato un caso, nel quale le firme dei proponenti sono state raccolte con parecchi mesi di anticipo sulla data dell'elezione e ben prima che fosse pubblicato il decreto di convocazione delle assemblee. Ciò potrebbe condurre l'avente diritto di voto in errore perché non si aspetta che gli venga domandato di sottoscrivere una proposta di lista o di candidatura. In linea di principio, le firme dei proponenti devono essere raccolte dopo la pubblicazione del decreto di convocazione delle assemblee dei cittadini. Sulla base della delega dell'articolo 55, il Consiglio di Stato potrà eventualmente disciplinare in modo preciso il momento dell'inizio della possibilità di raccogliere le firme, qualora in futuro dovessero manifestarsi ancora situazioni problematiche.

b. Candidature (art. 48)

L'articolo 48 è stato in parte riformulato, senza modificare le regole vigenti.

Le candidature devono essere notificate indicando il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio. La prassi ammette nell'elenco dei candidati (ma non sulla scheda) l'aggiunta che il candidato figura sulla lista quale indipendente o quale rappresentante di un gruppo specifico, per esempio, del movimento giovanile del partito principale. Questa prassi va mantenuta e semmai confermata nel regolamento. Ricordiamo che, secondo la nostra proposta, l'elenco dei candidati sarà pubblicato solo in forma elettronica e, nelle elezioni cantonali, nel Foglio ufficiale (punto n. 9.b).

Sulla scheda si tollerava anche l'indicazione di un soprannome. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di tali aggiunte, che talvolta non sono necessarie per consentire all'elettore di identificare il candidato. Pertanto, intendiamo diventare più restrittivi e ammettere l'indicazione di un soprannome solo nei casi di omonimia o qualora il candidato sia più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome.

La dichiarazione di accettazione del candidato di regola è presentata singolarmente da ciascun candidato. Per semplificare l'attività dei proponenti, specificheremo nel regolamento o nelle direttive, che, invece di esigere dichiarazioni distinte, l'accettazione può essere effettuata mediante l'apposizione della firma dei candidati stessi sulla lista delle candidature.

c. Deposito della proposta (art. 49)

Le norme sul deposito della proposta sono invariate. L'unica precisazione riguarda la restituzione della cauzione nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta. L'attuale capoverso 4 è impreciso perché in tali elezioni non vi sono liste ma solo candidati. Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, proponiamo di stabilire che la cauzione va restituita nel caso in cui il candidato sia ammesso al turno di ballottaggio, anche nell'ipotesi che la sua candidatura venga ritirata. Nel caso in cui i proponenti presentino due candidature (per esempio nell'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati o in un'elezione complementare) per la restituzione è sufficiente che almeno un

candidato sia ammesso al turno di ballottaggio. Per il resto, si conferma in modo esplicito la regola secondo cui la cauzione è restituita anche in caso di elezione tacita o prorogata.

d. Esame della proposta (art. 50)

Nell'articolo 50, anziché entro un termine di tre giorni, il rappresentante della lista può correggere le proposte fino alle ore 18.00 del lunedì successivo al termine di deposito.

Le proposte di lista o di candidatura diventano definitive sette giorni dopo il termine di deposito. Dopo il deposito, l'autorità competente esamina le proposte e, se il vizio è sanabile, dà la facoltà al rappresentante dei proponenti di correggere o completare la documentazione. Il termine ultimo per compiere questi atti è il lunedì successivo alle ore 18.00. È infatti in quel momento che le liste diventano definitive e non possono più essere effettuate modifiche, tranne nel caso del decesso di un candidato, disciplinato nell'articolo 68 capoverso 2. La decisione, che assegna il termine fino alle ore 18.00 del lunedì seguente, è notificata per lettera raccomandata al rappresentante dei proponenti. Nell'ipotesi che il rappresentante non ritiri la raccomandata, il termine viene a scadere prima dell'effettiva notificazione della decisione. Pertanto, introduciamo una disposizione, secondo cui la notificazione della decisione avviene al momento in cui essa è depositata nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale. Al rappresentante dei proponenti continuerà tuttavia ad essere inviata una copia della decisione per posta, quindi di principio per lettera raccomandata e, se nella proposta di lista o di candidatura viene indicato un indirizzo di posta elettronica, anche in via informatica. Anche i proponenti potranno prendere visione della decisione depositata. Dal profilo formale, potrebbe apparire quale peggioramento della posizione del rappresentante dei proponenti perché la decisione formale non gli è inviata ma depositata nella cancelleria. Dal lato pratico tuttavia questo sistema consente al rappresentante che comunica un indirizzo di posta elettronica di ricevere in modo più tempestivo una copia della decisione e di avere quindi più tempo a disposizione per porre rimedio alle lacune riscontrate nella proposta depositata.

Nel caso in cui i proponenti depositino la candidatura di una persona non eleggibile, questa è stralciata. Togliamo la possibilità di sostituire la candidatura perché, vista la ristrettezza dei tempi, occorre effettuare solo le correzioni indispensabili e non quelle derivanti da negligenza dei proponenti (capoverso 4). L'unica eccezione riguarda l'elezione del Consiglio nazionale – dove comunque il problema non si manifesta – per la quale la legge federale ammette la sostituzione dei candidati stralciati d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LDP).

Poiché non vi è urgenza, nel caso della presentazione di una sola proposta di lista con un numero di candidati inferiore a quello dei seggi da assegnare, il termine di presentazione della proposta di completazione della lista è aumentato a quindici giorni. La proposta deve essere sottoscritta da almeno i tre quinti dei proponenti (capoverso 5). Precisiamo che questa facoltà si riferisce solo alle elezioni con il sistema proporzionale, vista la diversa natura del sistema della maggioranza assoluta.

e. Ritiro e rinuncia della candidatura (art. 51-52)

Vi sono solo adeguamenti formali alle due disposizioni, senza modificarne la portata. La norma che stabilisce che non vi è la possibilità di sostituire un candidato che rinuncia viene inserita nell'articolo 52, così da dare una base legale più solida al principio, rispetto all'attuale articolo 26 RALEDP.

f. Definizione e pubblicazione delle liste (art. 53-54)

Le disposizioni vigenti sono confermate. L'articolo 53 si applica anche all'elezione del Consiglio nazionale, senza la necessità di indicarlo in modo esplicito (art. 29 cpv. 4 LDP). Nel capoverso 6 si conferma la delega al Consiglio di Stato di emanare le disposizioni di esecuzione sull'articolo 53. Per esempio, nel caso di denominazioni quasi uguali, il regolamento potrà eventualmente consentire l'attribuzione del medesimo rango alle due liste presentate per elezioni contemporanee. Esso può inoltre prevedere delle eccezioni a quanto disposto nei capoversi 3-5. Sulla base di tale delega, per quanto riguarda l'elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti, anziché il sorteggio ad opera del Consiglio di Stato, si potrebbe prevedere che lo stesso venga effettuato da un'autorità amministrativa a esso subordinata (Cancelleria dello Stato o Ufficio votazioni e elezioni) o prescrivere che è determinante l'ordine di deposito della proposta di candidatura. Nelle elezioni di natura politica si conferma invece la prassi attuale.

Si precisa, all'articolo 54 capoverso 2, che le liste definitive, comprensive dell'elenco dei proponenti, possono essere pubblicate in internet. L'unico dato non riportato nella pubblicazione in forma elettronica è quello delle iscrizioni nel casellario giudiziale per motivi di protezione dei dati personali. Questa informazione è facilmente accessibile nella fase prima dell'elezione ma in seguito non deve più essere reperibile perché il diritto di trasparenza nei confronti dell'elettore è già stato garantito nel periodo in cui sono aperte le operazioni di voto.

Non introduciamo la pubblicazione obbligatoria delle proposte di lista ma, in particolare a livello comunale, può essere opportuno pubblicare all'albo comunale anche le proposte prima che diventino definitive. Sarà un tema ripreso semmai nelle disposizioni di esecuzione.

g. Disposizioni di esecuzione (art. 55)

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione. Attualmente, le disposizioni di esecuzione in materia di presentazione delle proposte di lista e di candidatura figurano negli articoli 23-27 RALEDP. Tali norme stabiliscono il termine e il luogo di deposito delle proposte e disciplinano alcuni aspetti concernenti l'obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziale. Nel regolamento, si potrà indicare per quanto tempo la pubblicazione delle liste e di eventuali ulteriori avvisi dovrà rimanere affissa all'albo comunale. Inoltre, potranno essere definite altre questioni secondarie come l'obbligo di inviare all'ufficio competente anche un esemplare in formato elettronico delle proposte di candidatura e dei proponenti.

21. Disposizioni generali sulle elezioni (art. 56-69)

a. Elezione tacita (art. 56)

Se il numero di candidati corrisponde a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono eletti in forma tacita. Nel nuovo capoverso 2 indichiamo che nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta i candidati sono eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da attribuire. Si tratta di una precisazione opportuna che tiene conto dei principi su cui si fonda l'elezione con il sistema maggioritario. I casi di applicazione di tale disposizione sono assai rari perché, riferendosi all'elezione di almeno due persone con il sistema maggioritario, si limitano all'elezione dei due deputati al

Consiglio degli Stati (art. 75) e alle elezioni complementari di due membri del Consiglio di Stato o del Municipio (art. 64 cpv. 1 lett. b). La proclamazione degli eletti e la pubblicazione incombono alla medesima autorità competente nelle elezioni combattute (art. 34, 37, 39).

b. Elezione prorogata (art. 57)

Nelle elezioni con il sistema proporzionale, qualora il numero dei candidati sia inferiore al numero di seggi da occupare o non è stata depositata nessuna proposta di lista, l'elezione è annullata e viene indetta un'elezione prorogata. Un'eccezione a questa regola si manifesta nel caso in cui sia presentata una sola proposta di lista con un numero di candidati inferiore a quello dei seggi: in questa circostanza particolare, i tre quinti dei proponenti possono presentare ulteriori proposte per completare i seggi da assegnare (art. 50 cpv. 6).

c. Facoltà di designazione dopo la ripartizione (art. 58)

Il nuovo articolo 58 disciplina il caso in cui a una lista sia stato assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati. Si tratta di una circostanza che di regola si manifesta in qualche Comune nelle elezioni comunali generali. È una situazione che può sorgere solo nelle elezioni con il sistema proporzionale. La nuova disposizione riprende quanto figura ora nei capitoli sull'elezione del Gran Consiglio (art. 74), del Consiglio di Stato (art. 81) e del Consiglio comunale e del Municipio (art. 95). Anche per questi candidati, oltre alla loro dichiarazione di accettazione della carica, deve essere depositato, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale. Per tale ragione, rispetto al diritto vigente, il termine di deposito dell'ulteriore proposta di candidatura è aumentato da tre a dieci giorni anche nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Nel caso in cui i tre quinti dei proponenti non facciano uso del loro diritto o designino solo una parte dei candidati a loro spettanti, il Consiglio di Stato o il Municipio deve indire un'elezione complementare per assegnare i seggi ancora vacanti. Nel diritto vigente, anche il rappresentante della lista, se autorizzato in modo esplicito dai proponenti, ha la facoltà di depositare i nomi per completare la lista degli eletti. Con questo messaggio, limitiamo tale diritto ai tre quinti dei proponenti. D'altronde, di regola i proponenti non conferiscono tale autorizzazione al rappresentante della lista. Inoltre, anche nel caso del deposito di un nome di un ulteriore subentrante quando la lista dei subentranti è esaurita, la facoltà è conferita solo ai proponenti e non anche al loro rappresentante (art. 61 cpv. 2). Infine, rileviamo che, con il prolungamento del termine attuale di tre giorni, ai proponenti è concesso il tempo per raccogliere le firme. La legge stabilisce che i rappresentanti hanno il diritto di depositare i nomi per completare la lista degli eletti entro le ore 18.00 del decimo giorno dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all'albo comunale. Questo diritto sorge in modo automatico con la pubblicazione dei risultati e decade il decimo giorno, senza che sia necessaria una comunicazione formale da parte dell'autorità che pubblica e proclama i risultati. È senz'altro opportuno che l'autorità competente avvisi il rappresentante della lista. Tuttavia, i termini non devono dipendere dalla notificazione della comunicazione specifica, bensì dalla notificazione dei risultati mediante la pubblicazione. La legge prescrive che la dichiarazione di fedeltà deve essere effettuata entro un termine stabilito che, in alcuni casi – elezione del Consiglio di Stato e del Municipio – scade prima del termine per l'eventuale completazione da parte dei proponenti di una lista degli eletti. In tali casi, la dichiarazione di fedeltà, salvo i casi di urgenza, potrà avere luogo dopo il termine fissato nella legge (art. 74 cpv. 1 e art. 83 cpv. 1).

d. *Parità di voti (art. 59)*

È ripreso l'articolo 110 vigente. Il sorteggio, come oggi, viene effettuato solo per stabilire la graduatoria dei candidati subentranti o per determinare quale candidato è eletto, nel caso di parità di voti per l'ultimo seggio disponibile. La norma si applica anche nel caso di parità di voti tra candidati del medesimo circondario elettorale secondo gli articoli 71 e 79. Per contro, nel caso di liste senza eletti, poiché i loro candidati non possono subentrare, non ha luogo nessun sorteggio per i candidati con pari voti.

e. *Dimissioni e rinuncia al subingresso (art. 60)*

Le norme attuali sulle dimissioni di membri e la rinuncia al subingresso di candidati all'elezione del Gran Consiglio (art. 76), del Consiglio di Stato (art. 83) e del Consiglio comunale e del Municipio (art. 100) sono riunite in un unico articolo nelle disposizioni generali sulle elezioni. La nuova disposizione stabilisce che la persona eletta che si dimette, quella che rinuncia alla carica in seguito all'esercizio del diritto di opzione (art. 113 cpv. 4 LEP in vigore) e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare fino alla fine della legislatura. Essi potranno semmai subentrare sulla base dell'articolo 61 capoverso 2. Ricordiamo che in passato vi era una regolamentazione diversa. La legge del 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (BU 1954, 99) stabiliva infatti che l'eletto che si dimetteva, veniva iscritto, *“salvo sua dichiarazione contraria, come ultimo nell'elenco dei subentranti”* (art. 128, 139, 166a).

Nel caso in cui una persona eletta debba rinunciare alla carica in seguito a un'incompatibilità per parentela, essa continua a figurare quale subentrante

f. *Subingresso (art. 61-62)*

Gli articoli 61 e 62 riprendono i vigenti articoli 70, 71 e 77. Nel caso di elezione con il sistema proporzionale, per occupare la carica vacante subentra il primo candidato non eletto della lista di appartenenza del dimissionario. Se i candidati della lista sono divisi in circondari elettorali, il subentrante è il primo candidato non eletto del circondario di appartenenza del dimissionario. La nuova legge colma una lacuna, precisando qual è il termine per rinunciare al subingresso. La dichiarazione deve giungere alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del decimo giorno. Spetta alla persona interessata agire in modo diligente così da tenere conto dei giorni e degli orari di apertura della cancelleria. Se la lista dei subentranti è esaurita, tre quinti dei proponenti originari hanno la facoltà di presentare una proposta di candidatura entro trenta giorni, depositando anche la dichiarazione di accettazione e, se del caso, l'estratto del casellario giudiziale. Può essere designato anche un candidato che già figurava nell'elenco dei subentranti. L'avviso è fatto mediante lettera raccomandata al rappresentante della lista. Qualora i proponenti non facciano uso del loro diritto, il Consiglio di Stato o il Municipio deve indire un'elezione complementare per assegnare il seggio vacante. Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, non vi sono subentranti e pertanto, in caso di vacanza di un seggio, il Consiglio di Stato o il Municipio indice un'elezione complementare.

L'articolo 61 capoverso 1 non indica in modo esplicito chi si occupa della proclamazione dell'elezione del subentrante. Secondo l'articolo 39, dopo le elezioni generali tale compito è affidato all'Ufficio cantonale di accertamento. Questa autorità si riunisce solo in occasione delle elezioni ma non in seguito. Pertanto, la proclamazione dell'elezione potrà

essere effettuata anche dall'autorità che deve essere completata con il subingresso. Per esempio, la proclamazione dell'elezione di un subentrante nel Municipio sarà effettuata dal Municipio stesso. Per contro, la dichiarazione di fedeltà sarà rilasciata davanti al giudice di pace (art. 83 cpv. 3).

Anche nelle elezioni complementari con il sistema proporzionale vi possono essere dei subentranti. In tal caso, il loro subingresso entra in considerazione solo nell'ipotesi di dimissioni del candidato eletto nell'elezione complementare sulla loro medesima lista. Una vacanza in seguito alle dimissioni di un candidato eletto nell'elezione generale è colmata da un subentrante secondo la graduatoria dell'elezione generale. Se una lista di un'elezione complementare ha esaurito i subentranti, il diritto di designazione secondo l'articolo 61 capoverso 2 è conferito ai proponenti della lista depositata per l'elezione complementare.

Gli avvicendamenti nel corso della legislatura di membri del Consiglio comunale seguono una procedura piuttosto laboriosa. Innanzitutto, il Consiglio comunale deve accettare le dimissioni e, dopo la crescita in giudicato della decisione, nella seduta successiva, può entrare in carica il nuovo membro. Se vi sono subentranti che rinunciano ad entrare in carica, la procedura ne è ulteriormente rallentata. Proponiamo pertanto che, per il Consiglio comunale, il subentrante possa entrare in carica nella medesima seduta in cui sono state accolte le dimissioni dell'uscente, rilasciando la dichiarazione di fedeltà dopo l'accettazione delle dimissioni dell'uscente e l'accettazione della rinuncia di eventuali subentranti. In modo analogo all'articolo 139 capoverso 3, secondo il quale i ricorsi contro i risultati non sospendono l'entrata in carica degli eletti, anche un eventuale ricorso contro l'accettazione delle dimissioni non deve sospendere l'entrata in carica del subentrante, riservate eventuali misure ordinate dall'autorità di ricorso.

La legge organica comunale stabilisce che la rinuncia alla carica di membro del Consiglio comunale deve essere approvata da questa autorità (art. 45 cpv. 1 LOC) e le dimissioni del membro del Municipio per infermità o per altro motivo grave devono essere approvate dal Consiglio di Stato (art. 85 cpv. 1 lett. e e art. 86 cpv. 2 LOC). Nell'articolo 61 capoverso 1 è pertanto inserita in modo esplicito la riserva a tali disposizioni particolari.

g. Elezioni complementari (art. 63-64)

Le norme sulle elezioni complementari, che ora figurano negli articoli 78 (Gran Consiglio), 84 (Consiglio di Stato) e 96 (Consiglio comunale e Municipio), sono state riformulate e inserite nel capitolo sulle disposizioni generali delle elezioni. Questi principi infatti si applicano anche a altre elezioni, quali quella del sindaco, dei deputati al Consiglio degli Stati e dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti. I casi di elezione complementare con il sistema proporzionale e quelli di elezione complementare con il sistema maggioritario sono i medesimi contemplati nella legislazione vigente. Il sistema di elezione complementare tuttora applicabile al Gran Consiglio (art. 26 cpv. 5) e al Consiglio di Stato (35 cpv. 6) figurava in modo esplicito nella Costituzione cantonale in vigore fino al 1997. L'unico cambiamento rispetto al diritto vigente riguarda la precisazione secondo cui nelle elezioni complementari non vi sono circondari elettorali. Poiché nei rari casi occorsi in passato l'elezione complementare è stata indetta per assegnare pochi seggi, la divisione delle candidature in circondari elettorali, laddove sono istituiti, non è opportuna. Anche nelle elezioni complementari con il sistema proporzionale del Gran Consiglio e del Consiglio comunale è applicato il metodo di ripartizione Hagenbach-Bischoff – già usato per l'elezione del Consiglio di Stato, del Municipio e del Consiglio nazionale – secondo il

quale il quoziente è calcolato dividendo il numero totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno (art. 63 cpv. 2 lett. a).

Nell'articolo 64 capoverso 3 viene precisato che nelle elezioni comunali con il sistema della maggioranza assoluta (elezione del sindaco e alcune elezioni complementari) la data dell'elezione è fissata dal Municipio. Ciò costituisce un'eccezione al rinvio alle norme generali (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 prima frase), che prescrivono che la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Stato. Nel caso di elezione complementare del Consiglio nazionale, la competenza del Consiglio di Stato deriva dall'articolo 19 capoverso 1 LDP. L'articolo 19 capoverso 2 LDP stabilisce che la data dell'elezione per il rinnovo straordinario del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati è fissata dal Consiglio federale nel caso specifico di applicazione dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale concernente la revisione totale della Costituzione federale stessa.

h. Maggioranza assoluta (art. 65)

La definizione della maggioranza assoluta è ripresa dall'articolo 105 vigente. Nel nuovo capoverso 2 si precisa in modo esplicito che, qualora la maggioranza assoluta sia raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, solo i primi candidati sono eletti. Nel caso di una situazione di parità di voti, il candidato eletto è determinato mediante sorteggio (art. 59 cpv. 2). Si tratta di una precisazione contenuta anche in leggi di altri Cantoni.

i. Elezione con il sistema della maggioranza relativa (art. 66)

Qualora dopo il primo turno vi siano ancora seggi da assegnare, la quinta domenica successiva ha luogo il turno di ballottaggio in cui sono eletti i candidati con il maggior numero di voti, come viene precisato nel nuovo capoverso 3. Nel capoverso 3 dell'attuale norma (art. 106) è stabilito che, quando vi è un solo seggio da assegnare, in caso di parità di voti, è indetta un'ulteriore elezione due settimane dopo. Proponiamo che in tutti i casi, dopo il turno di ballottaggio la determinazione degli eletti in caso di parità venga effettuata mediante sorteggio. La norma deve quindi essere stralciata perché non è possibile organizzare un'elezione in così poco tempo, in particolar modo quando il comprensorio toccato è grande (Cantone o Comune o Circolo grande). In caso contrario, per motivi organizzativi tale termine dovrebbe essere prolungato e il seggio resterebbe vacante per un periodo troppo lungo. Proponiamo quindi di effettuare il sorteggio anche in tale situazione come nel caso in cui i seggi da occupare siano più di uno.

Nel capoverso 1 si modifica la data in cui ha luogo il turno di ballottaggio: esso si terrà cinque settimane dopo anziché quattro. Occorre infatti lasciare il tempo sufficiente per la preparazione del materiale di voto, per il suo invio agli elettori e per l'esercizio del voto per corrispondenza, compreso per gli Svizzeri all'estero. L'unica eccezione è prevista nell'articolo 75 capoverso 3, nel quale si stabilisce che il turno di ballottaggio dell'elezione del Consiglio degli Stati si tiene quattro settimane dopo il primo turno. Per le motivazioni, rimandiamo alle considerazioni formulate nel commento all'articolo 18 capoverso 3.

La seconda parte del capoverso 4 disciplina dei casi piuttosto remoti, che si manifestano quando vi è una grande dispersione di voti e solo un numero di candidati inferiore o pari a quello dei seggi da assegnare sarebbe ammesso al secondo turno. In tal caso, questi candidati sono eletti al primo turno nonostante non abbiano raggiunto la soglia di voti della maggioranza assoluta. Gli eventuali ulteriori seggi sono assegnati nel turno di ballottaggio

tra tutti gli altri candidati partecipanti al primo turno, a meno che dichiarino di ritirare la candidatura secondo l'articolo 67.

j. Ritiro delle candidature (art. 67)

La facoltà di ritirare la candidatura dopo il primo turno è confermata. Per lasciare più tempo a disposizione per la preparazione e per l'invio del materiale di voto del turno di ballottaggio agli elettori, il termine per il ritiro della candidatura da parte del candidato, dei proponenti o del loro rappresentante espressamente autorizzato è anticipato al giovedì successivo alla data dell'elezione. Il capoverso 2 dell'attuale articolo 107 è abrogato perché la pubblicazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale è già prescritta dall'articolo 66 capoverso 2.

k. Decesso di un candidato (art. 68)

La legge precisa che fino al momento in cui le liste diventano definitive, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante possono sostituire il candidato deceduto. Spetta ai proponenti presentare un'eventuale nuova candidatura senza che l'autorità notifichi un termine per effettuare tale incombenza. Con la nuova proposta vanno depositate anche la dichiarazione di accettazione del candidato e, quando è previsto dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale in originale. Siamo consapevoli che i termini sono stretti ma per motivi di trasparenza verso gli elettori e di parità di trattamento nei confronti degli altri candidati anche i candidati sostituiti devono presentare la documentazione richiesta. I tempi dell'organizzazione dell'elezione non consentono di concedere termini più estesi per la presentazione di proposte di sostituzione ed è per la medesima ragione che le candidature con vizi di forma vengono stralciate senza assegnare un termine per porvi rimedio.

Nel caso di decesso di un candidato dopo che le liste sono divenute definitive non è ammessa la sostituzione. Il nome del candidato deceduto di principio rimane sulla scheda a meno che i proponenti o il loro rappresentante domandino lo stralcio e i lavori di preparazione del materiale di voto lo consentano ancora. Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta, l'eventuale elezione di una persona deceduta comporta la sua sostituzione mediante un'elezione complementare.

l. Entrata in carica (art. 69)

La norma riporta in modo generale le disposizioni vigenti sul passaggio di competenza tra l'autorità di vecchia elezione e quella di nuova elezione. Il passaggio di consegna avviene al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte dei nuovi eletti. Il terzo capoverso riserva le norme speciali. Per esempio, il periodo di elezione dei giudici di pace termina il 31 maggio e quelli di nuova elezione entrano in carica il 1° giugno, senza riguardo alla data del rilascio della dichiarazione di fedeltà.

Nel caso dell'elezione del Consiglio di Stato e dei Municipi abbiamo esaminato l'ipotesi di stabilire l'entrata in carica in una data fissata con anticipo. Per esempio, il nuovo esecutivo potrebbe entrare in carica trenta giorni dopo la data dell'elezione, in modo simile a quanto disposto per il Gran Consiglio (art. 60 cpv. 1 Cost. cant.) e il Consiglio comunale (art. 46 cpv. 1 LOC), le cui sedute costitutive devono tenersi entro trenta giorni dal giorno dell'elezione. Si tratta di un sistema applicato in parecchi Cantoni e per l'elezione del Consiglio federale, essendo quest'ultimo eletto di principio, a dipendenza del calendario delle sessioni, almeno quindici giorni prima dell'inizio del nuovo periodo di elezione. Esso permetterebbe alla persona eletta nel Consiglio di Stato di organizzare l'entrata in carica e

di abbandonare con più calma eventuali attività private in contrasto con la funzione governativa secondo l'articolo 2 della legge del 19 dicembre 1963 sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Proponiamo di mantenere la situazione attuale perché in tal modo vi è un passaggio di consegne più rapido, riducendo quindi al minimo la fase di transizione tra gli uscenti e gli entranti. Il problema di organizzare l'entrata in carica si porrebbe soprattutto per il Consiglio di Stato. Poiché questa autorità si compone di cinque membri, i casi di entrata in carica di nuove persone non sono numerosi.

22. Elezione del Gran Consiglio (art. 70-72)

Gli articoli 74-79 attuali sono stati ripresi nelle norme generali sulle elezioni. L'articolo 75 vigente è superfluo perché la competenza dell'Ufficio cantonale di accertamento di stabilire la graduatoria dei candidati e proclamare gli eletti è già prevista nell'articolo 39.

a. Ripartizione dei seggi (art. 70)

Il sistema di ripartizione dei seggi del Gran Consiglio non è stato modificato. L'unico cambiamento si riferisce a una precisazione nello stabilire il quoziente elettorale determinante per l'attribuzione dei seggi. La precisazione riguarda solo l'approssimazione del risultato della divisione della somma dei voti per il numero dei seggi da assegnare. Rispetto al diritto vigente, nel capoverso 4 si definisce in modo esplicito come viene calcolata la maggior frazione determinante per la seconda ripartizione. Il capoverso 5 riprende l'attuale articolo 72 capoverso 5: si tratta di una regola discendente dai principi del sistema proporzionale e figura anche nell'articolo 41 capoverso 1 lettera d LDP ("*se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito*") per la ripartizione dei mandati nell'elezione del Consiglio nazionale. Essa persegue l'obiettivo di evitare i sorteggi laddove non vi è un caso di parità "assoluta" tra le liste o tra i candidati, ripartendo comunque i seggi rispettando il più possibile il sistema proporzionale applicato nei vari tipi di elezione. Nel capoverso 6 si stabilisce come vanno assegnati i seggi non attribuiti nella prima e nella seconda ripartizione. Per chiarire meglio la norma, si è precisato che gli ulteriori seggi vengono attribuiti alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, se il seggio da assegnare è uno solo, questo è attribuito alla lista con il maggior numero di voti, se i seggi da assegnare sono due, ai due partiti con il maggior numero di voti, e così via. Con questa modifica, tenendo conto del fatto che si tratta di un'elezione con il sistema proporzionale, si precisa che nell'ulteriore ripartizione i seggi non attribuiti vanno divisi tra le liste e non assegnati a un'unica lista. Nell'elezione del Gran Consiglio del 6 aprile 2003 si era dovuto far capo a tale norma per attribuire l'ultimo seggio (FU 2013, 2913). Infatti, nella prima ripartizione erano stati assegnati 84 seggi mentre nella seconda 5 seggi poiché erano solo cinque le liste o insieme di liste congiunte che avevano ottenuto un numero di voti pari o superiore al quoziente elettorale e che quindi potevano partecipare alla seconda ripartizione e a quella successiva.

b. Rappresentanza regionale (art. 71)

Sono stati rivisti i circondari elettorali per tenere conto delle fusioni comunali intervenute nel corso degli ultimi anni e in particolare quella che ha riguardato, nell'aprile 2013, i Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla. Proponiamo di mantenere la divisione del distretto di Lugano in tre circondari elettorali. Spetterà poi ai partiti decidere se fare uso di questa facoltà nella compilazione delle liste.

Le liste potranno combinare liberamente i circondari elettorali stabiliti nella legge. Non è invece possibile dividere ulteriormente i singoli circondari elettorali o modificarne il comprensorio.

In occasione delle elezioni cantonali del 10 aprile 2011, vi erano 214'119 iscritti in catalogo. Il distretto di Lugano, con 86'076 aventi diritto di voto, è quello più grande, ragione per la quale si giustifica il mantenimento di una sua suddivisione in tre parti, visto che queste hanno delle dimensioni equilibrate. Il Comune di Lugano conta circa 34'000 elettori e, come attualmente, continuerà a costituire un circondario a sé stante. Negli altri circondari del distretto, si aggiorna la norma alla soppressione dei Comuni del Circolo di Sonvico, confluiti nel Comune di Lugano e al cambiamento di denominazione del Circolo di Carona, ora di Paradiso, in seguito al passaggio di Carona nel Comune di Lugano. Sulla base degli aventi diritto di voto nelle elezioni cantonali del 2011 e tenuto conto degli spostamenti di Comuni tra i circondari, il numero di iscritti nel catalogo elettorale per circondario è il seguente:

Distretto di Mendrisio	34'289
Comune di Lugano	33'890
Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne	27'289
Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso	24'897
Distretto di Locarno	40'898
Distretto di Vallemaggia	4'311
Distretto di Bellinzona	29'980
Distretto di Riviera	7'056
Distretto di Blenio	5'210
Distretto di Leventina	6'299

I principi del calcolo per la ripartizione dei seggi all'interno delle liste non sono stati modificati, tranne per il fatto che invece del quoziente elettorale dell'articolo 70 capoverso 1, viene calcolato, con il medesimo metodo, il quoziente elettorale specifico di ogni lista divisa in circondari elettorali. Il quoziente elettorale della lista è ottenuto dividendo la somma dei voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale per il numero dei seggi assegnati alla lista secondo la ripartizione dell'articolo 71. Nel capoverso 3 è stato precisato in modo esplicito che per la ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali è determinante il numero di voti conseguiti dalla lista nelle schede votate all'interno dei circondari.

c. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 72)

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Gran Consiglio, sulla base dell'articolo 6 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato dopo la convalida dell'elezione secondo gli articoli 1-6 di tale legge. Dopo l'elezione per il rinnovo integrale del Gran Consiglio o dopo l'elezione complementare con il sistema proporzionale, le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento. Negli altri casi, le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

23. Elezione del Consiglio di Stato (art. 73-74)

Gli articoli 81-85 vigenti sono stati ripresi nelle norme generali sulle elezioni.

a. *Ripartizione dei seggi (art. 73)*

La ripartizione dei seggi tra le liste avviene secondo il sistema Hagenbach-Bischoff, in base al quale il quoziente è calcolato dividendo il numero totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. L'applicazione di questo metodo per la ripartizione dei seggi è stabilito dall'articolo 66 della Costituzione cantonale. Anche in questo calcolo l'unica modifica apportata riguarda l'approssimazione del numero risultante dalla divisione per determinare il quoziente elettorale da usare nella ripartizione dei seggi. Ci siamo ispirati alla definizione usata nella determinazione del quoziente elettorale nell'elezione del Consiglio nazionale (art. 40 cpv. 1 LDP). L'articolo 66 capoverso 2 della Costituzione indica come viene determinato il quoziente elettorale ma non precisa come questo deve essere approssimato. Secondo la legge vigente, in un caso del tutto estremo, potrebbero essere assegnati sei seggi per i cinque seggi da attribuire. Infatti, qualora tre partiti ricevano 9'000, 6'000 e 3'000 voti, il quoziente elettorale corrisponderebbe a un valore di 3'000 (18'000 voti totali diviso per 6). Nei voti del primo partito, il quoziente elettorale è contenuto tre volte, in quelli del secondo partito due volte e in quelli del terzo partito una volta. Il nuovo modo di approssimare il risultato del calcolo secondo il capoverso 1 persegue l'obiettivo di eliminare questa distorsione.

b. *Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 74)*

I candidati eletti alla carica di membro del Consiglio di Stato, anche se in qualità di subentranti, rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al presidente del Tribunale di appello. Le credenziali sono invece rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, nei casi di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.

c. *Ineleggibilità*

L'articolo 87 attuale è stato ripreso nel nuovo articolo 11. Si tratta di una norma che recepisce la modifica della Costituzione cantonale approvata in votazione popolare il 9 febbraio 2014. L'altro aspetto approvato nella votazione popolare, cioè la destituzione, verrà trattato in un messaggio specifico.

24. Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati (art. 75)

L'articolo 75 conferma che, come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni, i deputati ticinesi al Consiglio degli Stati sono eletti con il sistema della maggioranza assoluta. L'articolo 89 attuale è stato ripreso nelle norme generali sulle elezioni.

L'articolo 88 capoverso 2 vigente non è ripreso. Si tratta di una norma superflua in quanto un'eventuale limitazione della durata della carica, poiché limita il diritto di voto, deve figurare in una norma specifica. Inoltre, su questo tema il 14 ottobre 2013, accogliendo un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica il 15 aprile 2013 per la limitazione della durata delle cariche politiche a quattro legislature, il Gran Consiglio ha invitato il Consiglio di Stato a elaborare delle norme specifiche. Poiché si tratta di una limitazione del diritto di eleggibilità sancito nell'articolo 29 della Costituzione cantonale, verrà presentato un progetto specifico di modifica della Costituzione stessa.

Le credenziali sono rilasciate dal Consiglio di Stato (art. 37).

25. Elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti (art. 76-77)

L'elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti sono eletti con il sistema della maggioranza assoluta. Gli aventi diritto di voto sono gli iscritti nel catalogo elettorale cantonale nel comprensorio della loro giurisdizione. L'articolo 90 capoverso 2 vigente è stato ripreso nelle norme generali sulle elezioni.

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al pretore della giurisdizione della giudicatura di pace, sulla base dell'articolo 22 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. Le credenziali sono rilasciate dal Consiglio di Stato sulla base dell'articolo 37.

26. Elezione del Consiglio comunale (art. 78-79 e 82)

a. Ripartizione dei seggi (art. 78-79)

La ripartizione dei seggi del Consiglio comunale e la possibilità di suddividere le candidature per circondari elettorali avvengono secondo le medesime regole applicabili all'elezione del Gran Consiglio. Rinviamo al punto n. 21 per le spiegazioni degli adeguamenti. I seggi tra i circondari elettorali sono assegnati sulla base dei voti conseguiti dalla lista nelle schede votate nel circondario elettorale. Pertanto, per non falsare la ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali, laddove essi sono istituiti a livello comunale occorre assegnare le schede, anche se votate per corrispondenza, al circondario cui è attribuito l'ufficio elettorale dell'avente diritto di voto (art. 13 cpv. 1).

b. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 82)

La dichiarazione di fedeltà dei membri del Consiglio comunale è rilasciata davanti al suo presidente nella seduta costitutiva con la firma dell'attestato. Nel caso di subingresso o di assenza dalla seduta costitutiva, l'eletto rilascerà la dichiarazione di fedeltà, sempre davanti al presidente, in una seduta successiva. All'apertura della seduta costitutiva, a fungere da presidente, è il membro del Consiglio comunale più anziano per età (art. 46 LOC). Il membro del Consiglio comunale entra in carica solo dopo aver rilasciato la dichiarazione di fedeltà. Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento nel caso di elezione per il rinnovo integrale o di elezione complementare con il sistema proporzionale, comprese quelle avvenute in forma tacita. Negli altri casi, le credenziali sono rilasciate dal Municipio.

27. Elezione del Municipio (art. 80-81 e 83)

a. Ripartizione dei seggi (art. 80)

La ripartizione dei seggi nell'elezione del Municipio continuerà ad avvenire secondo il sistema Hagenbach-Bischoff. Le modifiche apportate all'articolo 80 corrispondono a quelle effettuate all'articolo 73 per l'elezione del Consiglio di Stato.

b. Membri supplenti del Municipio (art. 81)

Le norme sui membri supplenti del Municipio sono confermate. I casi in cui il Comune deve o può istituire la figura del membro supplente del Municipio sono definiti nell'articolo

81 LOC. Per i membri supplenti non è previsto il deposito dell'estratto del casellario giudiziale. Nel caso di elezione tacita, anziché il numero di voti, è determinante il numero di seggi assegnati alle liste. Vi possono tuttavia essere situazioni in cui tale criterio non può essere applicato. Per esempio, in un Municipio di tre membri eletto in forma tacita, non è possibile determinare a quali liste assegnare il diritto di designare i due membri supplenti del Municipio se ciascun membro eletto nel Municipio è stato proposto su una lista distinta. Se i proponenti delle diverse liste non giungono ad un accordo, i seggi sono attribuiti mediante sorteggio effettuato dal Municipio stesso.

Analogamente all'articolo 94 capoverso 3 vigente, anche per la designazione dei membri supplenti del Municipio è conferito il diritto ai tre quinti dei proponenti e al rappresentante della lista espressamente autorizzato a compiere tale atto. Il capoverso 5 regola la procedura di sostituzione nel caso in cui una carica di membro supplente divenga vacante.

c. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 83)

La dichiarazione di fedeltà dei membri del Municipio è rilasciata davanti al giudice di pace, come finora. Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento dopo l'elezione integrale o dopo l'elezione complementare con il sistema proporzionale, anche se avvenute in forma tacita. Negli altri casi, le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace. La cessazione della funzione di sindaco, di membro o di membro supplente del Municipio uscenti coincide con il momento in cui entrano in carica i membri del Municipio di nuova elezione.

28. Elezione del sindaco (art. 84-87)

a. Data e sistema di elezione (art. 84)

Il sistema di elezione è invariato mentre l'elezione del sindaco è spostata alla quinta domenica dopo l'elezione del Municipio. Nel capoverso 2 è stata introdotta una novità che riguarda l'elezione del sindaco nel caso di elezione tacita del Municipio. Anche se il Municipio è eletto in forma tacita, secondo il diritto vigente, la procedura di elezione del sindaco è sospesa fino a dopo la data fissata per le elezioni comunali. Solo a quel momento viene avviata la procedura di deposito delle proposte di candidatura in tutti i Comuni, indipendentemente dal fatto se ha avuto luogo un'elezione combattuta o in forma tacita. Inoltre, il sindaco entra in carica solo dopo la data prevista per l'elezione cinque settimane dopo l'elezione del Municipio. Laddove le cariche possono essere assegnate in modo più tempestivo, vanno evitate queste attese inutili. È infatti inutile che vi sia un membro del Municipio che funga quale sindaco ad interim quando la carica può essere assegnata subito in forma tacita (magari alla medesima persona) o in un'elezione che può essere tenuta nella data in cui sarebbe già stata prevista l'elezione del Municipio. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che in tali circostanze la dichiarazione di fedeltà per la carica di sindaco può essere tenuta nella medesima cerimonia della dichiarazione di fedeltà di tutti i membri del Municipio. L'eventuale turno di ballottaggio si terrebbe cinque settimane dopo, quando negli altri Comuni è fissato l'eventuale primo turno dell'elezione del sindaco. Il capoverso 2 dell'attuale articolo 101 è abrogato perché viene incluso nell'articolo 83 capoverso 2.

b. Convocazione dell'assemblea (art. 85)

I capoversi 1 e 3 sono degli adeguamenti necessari per tenere conto della proposta formulata nell'articolo 84. Nelle elezioni il Municipio deve convocare gli aventi diritto di voto almeno sessanta giorni prima della data dell'elezione (art. 15 cpv. 1 lett. b). Nell'elezione del sindaco, che ha luogo cinque settimane dopo l'elezione del Municipio o nella data originariamente fissata per l'elezione del Municipio se questa è avvenuta in forma tacita, tale termine non può essere rispettato. D'altra parte, la data dell'eventuale elezione del sindaco è conosciuta con largo anticipo essendo già predefinita.

Per l'elezione del sindaco si applicano le norme generali sulla presentazione delle candidature con alcune variazioni che la legge indica in modo esplicito. Innanzitutto, il termine per depositare le proposte è anticipato al giovedì dopo l'elezione del Municipio. Qualora questa sia avvenuta in forma tacita, essendo maggiore il tempo a disposizione per la preparazione e l'invio del materiale di voto (nove settimane tra la definizione dell'elezione tacita e quella del sindaco anziché cinque settimane tra l'elezione del Municipio e quella del sindaco), si può lasciare quale termine per il deposito, il secondo giovedì dopo che le liste degli eletti in forma tacita sono divenute definitive. Le proposte di candidatura diventano definitive il lunedì successivo. Entro tale termine, i proponenti o il loro rappresentante, con il consenso del candidato, possono ritirare la candidatura (art. 51). Entro il medesimo termine il candidato può depositare la rinuncia alla candidatura (art. 52). Poiché all'elezione del sindaco possono partecipare solo i membri del Municipio in carica, e quindi – in teoria – vi possono essere al massimo sette candidati, reputiamo superfluo prescrivere il deposito della cauzione; il capoverso 5 costituisce un'eccezione al principio sancito nell'articolo 49 capoverso 3.

c. Sindaco ad interim (art. 86)

Nella legge si precisa che la carica di sindaco ad interim è assunta dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti personali.

d. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 87)

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al giudice di pace, che consegna anche le credenziali. Nel caso di elezione tacita del sindaco, la sua dichiarazione di fedeltà potrà avere luogo contemporaneamente a quella dell'intero Municipio. Infatti, per pubblicazione dei risultati secondo il capoverso 1 si intende anche quella concernente l'elezione tacita. Si tratta di un adeguamento che tiene conto di quanto proposto da più Municipi che consideravano incomprensibili i tempi della procedura di elezione del sindaco in forma tacita.

29. Incompatibilità (art. 88-90)

a. Incompatibilità per parentela (art. 88)

L'impostazione vigente viene confermata. I casi di incompatibilità per parentela, che si fondano sull'articolo 54 capoverso 4 della Costituzione cantonale, figurano nell'articolo 2a della legge del 19 dicembre 1963 sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, nell'articolo 83 LOC e nell'articolo 18 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. Nel capoverso 4 si precisa che, quale eccezione al principio del capoverso 3, entra in carica il nuovo membro eletto in un'autorità se vi è

incompatibilità con un membro supplente, anche qualora sia già in carica, della medesima autorità. La figura del supplente è istituita per il Municipio e per la giudicatura di pace.

Nel capoverso 2 si precisa che effettua il sorteggio. Se si tratta di un'elezione cantonale, il sorteggio è effettuato dal Consiglio di Stato. Esso può essere effettuato dall'Ufficio cantonale di accertamento se il caso di incompatibilità è noto e si manifesta al momento della proclamazione dei risultati. Nel caso di incompatibilità a livello comunale, il sorteggio è effettuato dal Municipio.

b. Incompatibilità per funzione (art. 89)

L'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale del 1997 stabilisce che la carica di membro del Gran Consiglio è incompatibile con *"un impiego pubblico salariato cantonale"*. Questa norma era già contemplata nell'articolo 23 della Costituzione cantonale previgente. Nella Costituzione attuale, la norma sull'incompatibilità era stata completata con l'introduzione della possibilità di introdurre nella legge eventuali eccezioni alla regola generale. Sulla base di questa facoltà, il Gran Consiglio, in seguito a un'iniziativa parlamentare, il 4 novembre 2002 aveva introdotto l'articolo 111a per aprire ai docenti di una scuola cantonale con un grado di occupazione non superiore al cinquanta per cento la possibilità di coprire la carica di deputato al Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato ha esaminato di nuovo il tema in seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata per abrogare l'articolo 111a vigente (punto n. III.7). Il Consiglio di Stato reputa che i docenti cantonali debbano essere trattati alla stessa stregua degli altri funzionari cantonali. Un'eccezione potrebbe semmai essere giustificata nel caso in cui il docente svolga solo un numero ridotto di ore di insegnamento. In tale situazione, l'attività di insegnamento costituisce una sorta di attività accessoria.

La norma entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore dell'intera legge. Tuttavia, non reputiamo opportuno che una modifica di legge di questo genere influisca su un'elezione già effettuata dal Popolo. Pertanto, fino al termine della legislatura, la nuova disposizione non deve essere applicata per stabilire l'eleggibilità di eventuali persone elette o subentranti.

Il Consiglio di Stato non reputa opportuno modificare anche la Costituzione cantonale mediante l'abrogazione dell'articolo 54 capoverso 3. Con l'abrogazione dell'articolo 111a vigente, è già tolta l'eccezione all'incompatibilità. La norma costituzionale si limita d'altronde ad ammettere la possibilità di prevedere eccezioni ma non ne impone nessuna. Poiché è sufficiente modificare la legge per sopprimere l'eccezione vigente al principio dell'incompatibilità tra la carica di deputato e la funzione di dipendente dello Stato, non ci sembra opportuno seguire anche la procedura della modifica della Costituzione. Ricordiamo che la modifica della Costituzione impone una votazione popolare, con conseguenti costi a carico dello Stato e dei Comuni.

Infine, sottolineiamo che la legge speciale può stabilire ulteriori casi di incompatibilità per funzione come, per esempio l'articolo 43 capoverso 3 LOC.

c. Incompatibilità per carica e diritto di opzione (art. 90)

La norma sull'incompatibilità per carica e sul conseguente diritto di opzione è mantenuta. Si precisa che il Consiglio di Stato e il Municipio fissano il termine per esercitare il diritto di opzione. Nel caso in cui l'incompatibilità sorga in seguito all'elezione del Consiglio di Stato

o del Gran Consiglio, il termine potrà essere impartito dall'Ufficio cantonale di accertamento.

30. Dichiarazione di fedeltà (art. 91)

La norma sulla dichiarazione di fedeltà è mantenuta.

31. Notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-94)

a. Notifica dei finanziamenti ai partiti politici, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-93)

Gli articoli 92 e 93 sono stati riformulati, confermando il principio secondo cui i contributi ricevuti dai partiti politici, dai candidati e dai comitati di sostegno nell'ambito di una votazione cantonale devono essere notificati. Nell'articolo 92 sono indicate le persone e le organizzazioni sottoposte all'obbligo di notificare i contributi ricevuti. Nell'articolo 93 sono indicate le sanzioni.

Per partiti politici non si intendono solo i partiti nel senso tradizionale del termine ma anche gruppi politici che perseguono obiettivi simili. Nei comitati ai sensi di queste norme non sono inclusi solo quelli che hanno promosso una domanda di iniziativa o di referendum ma anche altri comitati o organizzazioni che partecipano in modo attivo alla campagna di voto sostenendo o avversando un oggetto in votazione.

b. Finanziamento di campagne da parte dei Comuni (art. 94)

Nella seduta del 18 febbraio 2014, il Gran Consiglio ha approvato parzialmente l'iniziativa parlamentare presentata il 28 gennaio 2013 nella forma generica per inserire nella legge organica comunale l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari. Con tale decisione, il Parlamento ha respinto l'introduzione dell'obbligo in quella forma ma ha incaricato il Consiglio di Stato di elaborare una disposizione secondo cui i Comuni sono tenuti a informare in modo tempestivo gli aventi diritto di voto sui contributi versati per il finanziamento di campagne per il voto. La nuova disposizione figura nell'articolo 94 e riguarda le votazioni livello comunale, cantonale e federale. Attiriamo l'attenzione che la giurisprudenza pone dei limiti alla libertà dell'ente pubblico di intervenire nelle campagne delle votazioni.

32. Iniziative e referendum (art. 95-124)

Le norme sulle iniziative e sui referendum sono in gran parte mantenute. Proponiamo di non riprendere quelle norme che disciplinano aspetti che già figurano nella Costituzione cantonale: si tratta, in particolare, degli attuali articoli 119 (che riprende gli articoli 37 e 41 Cost. cant. sull'iniziativa legislativa popolare e dei Comuni e l'articolo 85 Cost. cant. sull'iniziativa costituzionale), 141 (che riprende l'articolo 42 capoverso 1 Cost. cant.), 142 (che riprende l'articolo 42 capoverso 2 Cost. cant.) e 146 (che riprende l'articolo 46 Cost. cant.). Apportiamo inoltre alcuni adeguamenti di natura formale o di espressioni usate, come, per esempio, nell'articolo 114. Nell'articolo 99 precisiamo che le firme apposte dagli aventi diritto di voto a una domanda di iniziativa e di referendum non possono essere ritirate né prima né dopo il deposito delle liste con le firme. In tal modo, si vuole evitare che

vengano esercitate pressioni sui cittadini che hanno firmato un'iniziativa o un referendum per far ritirare loro la firma. Inoltre, secondo il principio della buona fede, i promotori di tali domande devono poter confidare sul fatto che le firme raccolte siano acquisite (riservati i casi di stralcio in occasione dell'attestazione della validità della firma da parte dei Comuni). L'articolo 126 vigente non è più ripreso perché è superfluo. Il principio dell'unità di materia obbliga a presentare una domanda di iniziativa specifica per ogni tema. La fissazione della data della votazione dipende dai tempi di trattazione delle domande da parte delle autorità coinvolte e a livello pratico possono essere presentati più oggetti contemporaneamente: non è quindi necessario riprendere la norma sull'ordine in cui gli oggetti devono essere posti in votazione popolare. Nell'articolo 100 abbiamo riformulato i motivi di nullità delle firme in materia di iniziativa, che sono applicabili per i rimandi nella legge anche ai referendum (art. 117 cpv. 2) e alle domande di revoca (art. 132). I nuovi motivi di nullità riprendono quelli elencati nell'articolo 19 capoverso 2 ODP.

33. Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio (art. 125-132)

La revoca del Consiglio di Stato e la revoca del Municipio sono disciplinate negli articoli 44-46 della Costituzione cantonale e nei nuovi articoli 125-132 della legge sull'esercizio dei diritti politici. Le norme della legge sono state rivedute di recente quando è stata introdotta la possibilità di domandare la revoca del Municipio. Nella legge non si indica in modo esplicito quale è l'autorità che fissa la data della votazione sulla domanda di revoca. Secondo le norme generali, le date delle votazioni sono fissate dal Consiglio di Stato sugli oggetti cantonali e dal Municipio su quelli comunali (art. 14 e 15). Nell'ambito della procedura di revoca, vi sono però alcune competenze che non sono state attribuite all'esecutivo cantonale o a quelli comunali, come, per esempio, l'accertamento del risultato della domanda di revoca. Pertanto per chiarire qualsiasi dubbio di interpretazione, completiamo le norme sulla revoca con una disposizione che indica in modo esplicito che la data della votazione sulla domanda di revoca è fissata dal Consiglio di Stato o dal Municipio (art. 129). Spetta poi a queste autorità convocare le assemblee sulla base degli articoli 14 e 15. Se è revocato il Municipio, anche i suoi membri supplenti decadono dalla carica.

Il nuovo articolo 132 rinvia alle disposizioni in materia di referendum. Per esempio, la domanda di revoca non può essere ritirata. Essa infatti, a differenza delle domande di iniziativa popolare (art. 97 cpv. 1 lett. d ed e; art. 105), non è munita di una clausola che autorizza i promotori a ritirare la domanda di revoca. Le domande di revoca e le domande di referendum sono firmate senza riserva da parte degli aventi diritto di voto, ragione per la quale occorre indire la votazione se l'autorità competente ne certifica la riuscita. Il rinvio alle norme sulle domande di referendum, che a loro volta rimandano a quelle sulle domande di iniziativa, includono la disposizione che non ammette il ritiro della firma da parte dell'avente diritto di voto, una volta che l'ha apposta sul formulario di raccolta delle sottoscrizioni.

34. Pubblicazioni (art. 133-134)

La legge prescrive la pubblicazione di parecchi atti. Gli atti delle autorità cantonali sono pubblicati nel Foglio ufficiale, quelli delle autorità comunali all'albo comunale (art. 133). Vanno pubblicati, per esempio, il decreto di convocazione delle assemblee, le liste e le candidature definitive, i risultati e le decisioni sulla riuscita o meno di una domanda di iniziativa, di referendum o di revoca. In taluni casi tuttavia, la pubblicazione nel Foglio

ufficiale è tardiva. Ci riferiamo in particolare al caso in cui sia necessario il secondo turno nelle elezioni con il sistema maggioritario. Il termine per il ritiro delle candidature scade il giovedì successivo al primo turno. Tuttavia, la pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati non può essere effettuata prima del venerdì, perché il Consiglio di Stato non può accertare i risultati in tempi utili per la pubblicazione nel Foglio ufficiale del martedì. D'altronde, sarebbe paradossale fissare un termine di ritiro delle candidature che scade prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Per evitare questa situazione, proponiamo che in questi casi particolari il Consiglio di Stato possa effettuare la pubblicazione vincolante in forma elettronica. La pubblicazione verrà poi ripresa anche nel Foglio ufficiale. Spetta al Consiglio di Stato stabilire in quali casi può essere effettuata una tale pubblicazione e secondo quali modalità. A livello comunale il problema non si presenta perché le pubblicazioni all'albo comunale possono essere effettuate in qualsiasi momento.

35. Termini (art. 135-136)

La legislazione elettorale conosce due tipi di termini. Innanzitutto, vi sono i termini entro i quali l'avente diritto di voto, di regola il rappresentante di una lista o di una candidatura, deve compiere un atto che generalmente consiste nel depositare documenti alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale. Tali termini sono rispettati se la consegna del documento all'autorità prestabilita è effettuato entro le ore 18.00 del giorno di scadenza. Il termine non è invece rispettato se entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno il documento è stato consegnato alla posta. Vi sono poi i termini che scadono alla mezzanotte dell'ultimo giorno e che sono rispettati anche qualora il documento sia stato consegnato alla posta entro la mezzanotte dell'ultimo giorno. Si tratta dei casi, essenzialmente riguardanti i termini di ricorso, in cui sono applicabili i principi generali di procedura, ripresi nell'articolo 13 capoverso 4 della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAm).

Tutti i termini fissati dalla legge non possono essere interrotti o sospesi. Nel nuovo testo, si specifica anche che non possono essere prorogati. Il capoverso 3 è stato riformulato, riprendendo il testo dell'articolo 13 capoverso 3 LPAm. A parte la nuova formulazione, l'unica novità consiste nella specificazione che, per il computo dei termini, il sabato è parificato a un giorno festivo. Poiché di recente è sorto un dubbio sulla scadenza di un termine di referendum comunale di sabato, reputiamo opportuno eliminare l'incertezza mediante l'adeguamento della legge.

Nell'ambito dell'adozione della nuova legge sulla procedura amministrativa è stato precisato che in materia elettorale non vi sono ferie. Riprendiamo pertanto tale principio nell'articolo 135 che stabilisce in modo generale i termini del diritto elettorale.

36. Rimedi giuridici (art. 137-141)

a. Ricorso contro il catalogo elettorale (art. 137)

Gli articoli 161 e 162 vigenti sono stati riuniti, senza tuttavia modificarne la portata. Per pubblicazione del catalogo elettorale, si intende quella definita nell'articolo 8, che comprende sia la pubblicazione annuale dell'intero catalogo elettorale sia quella periodica delle variazioni al catalogo stesso. Nell'articolo 137 capoverso 2, in deroga ai nuovi principi generali della procedura amministrativa in vigore dal 1° marzo 2014, che stabiliscono che il termine di ricorso è di trenta giorni, riservate le norme speciali,

proponiamo di mantenere il termine di ricorso di quindici giorni. Vogliamo evitare che queste procedure si dilunghino troppo, in particolare quando il ricorso è presentato contro la pubblicazione annuale del catalogo elettorale nel mese di gennaio, tenuto conto che vi sono anni in cui in aprile hanno luogo le elezioni cantonali e comunali.

b. Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria (art. 138)

Nei capoversi 1 e 2 si indica in modo esplicito che anche nell'ambito della revoca del Consiglio di Stato o del Municipio è dato ricorso contro gli atti della procedura preparatoria. Nel capoverso 3 si precisa meglio quali sono gli atti della procedura preparatoria. Al momento, per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti a partire dalla convocazione delle assemblee. Vi sono tuttavia atti preparatori che vengono compiuti prima. Si tratta, per esempio, della preparazione dell'opuscolo informativo delle votazioni. I comitati promotori di iniziative o di referendum vengono coinvolti subito, non appena fissata la data della votazione. Tuttavia, la convocazione formale degli aventi diritto di voto viene pubblicata successivamente. Pertanto, qualora sorgano contestazioni nella fase precedente, non è del tutto chiaro quale termine di ricorso si applichi. Per togliere ogni dubbio, con la modifica del capoverso 3, si precisa che anche contro quegli atti preparatori vi è un termine di ricorso di tre giorni, considerato che vi è comunque urgenza di avanzare in tali lavori. Di conseguenza, il ricorso contro il decreto di convocazione delle assemblee deve essere inoltrato entro il termine di tre giorni. Anche il ricorso contro la decisione del Municipio sulla base dell'articolo 11 sull'ineleggibilità di un candidato deve essere presentato entro tre giorni, poiché la decisione è adottata dopo il deposito delle proposte di lista nella fase preparatoria dell'elezione.

c. Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni (art. 139)

Secondo le disposizioni vigenti, i ricorsi contro i risultati delle votazioni cantonali e delle elezioni cantonali vanno presentati al Gran Consiglio. Le elezioni ai sensi di questa norma sono quelle in cui i risultati sono stabiliti dall'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38 e art. 113 cpv. 3) e dal Consiglio di Stato (art. 37). La trattazione di ricorsi di questa natura da parte del Gran Consiglio è problematica perché l'organizzazione e le procedure interne del Parlamento non si addicono all'istruzione e alla decisione di una causa. Ciò si è manifestato in modo evidente nella procedura di ricorso contro il risultato della votazione cantonale del 23 settembre 2012 sul decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento a Bellinzona.

Proponiamo quindi di togliere il ricorso al Gran Consiglio e di dichiarare definitive sul piano cantonale le decisioni sui risultati adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento e dal Consiglio di Stato. Si precisa che è comunque aperta la possibilità del ricorso al Tribunale federale in materia di diritti politici sulla base dell'articolo 88 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF). In materia di diritti politici, l'articolo 88 capoverso 2 LTF concede ai Cantoni la facoltà di dichiarare definitive le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Secondo la norma federale, tale facoltà si applica solo agli atti del Parlamento e del Governo e non alle decisioni su ricorso. Per tale motivo, se il Parlamento e il Governo decidono su ricorso vi è il rischio che il Tribunale federale imponga che la loro decisione sia sottoposta a un tribunale cantonale superiore. Nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa avevamo esposto alcune ragioni per confermare l'impostazione attuale. Tuttavia, considerate le difficoltà del Gran Consiglio a trattare tali procedure di ricorso e l'incertezza che comunque rimane sulla nostra precedente interpretazione dell'articolo 88 LTF,

proponiamo di togliere la facoltà di ricorso al Parlamento. Come abbiamo indicato, l'articolo 88 capoverso 2 LTF fa riferimento solo agli atti del Parlamento e del Governo. L'Ufficio cantonale di accertamento non rientra quindi in modo esplicito in tale ambito. Sottolineiamo che l'Ufficio cantonale di accertamento si compone di tre giudici del Tribunale di appello. Come abbiamo indicato nel citato messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007, a nostro avviso, questa autorità può essere assimilata al Consiglio di Stato, *“in quanto lo sostituisce per evitare conflitti di interesse e garantire una maggiore oggettività nella proclamazione dei risultati delle elezioni politiche”*.

Lasciamo il termine di ricorso di quindici giorni contro i ricorsi presentati contro i risultati. Poiché la votazione ha già avuto luogo, vi è meno urgenza. Evidentemente, un'irregolarità avvenuta prima della votazione deve essere contestata entro tre giorni dalla scoperta dell'atto. Non è pertanto possibile sollevare tale contestazione in seguito, mediante il ricorso contro l'accertamento dei risultati della votazione o dell'elezione.

Gli articoli 1-8 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato disciplinano la procedura di verifica dei poteri e di convalida dei risultati dell'elezione del Gran Consiglio. Essa fa riferimento anche ai ricorsi esaminati da una specifica Commissione di ricorso. Tali norme devono in parte essere adeguate alle nuove disposizioni sulle vie di ricorso in materia elettorale. Poiché è stato istituito un gruppo di lavoro sulla revisione totale della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, rinunciamo a presentare con questo messaggio una specifica modifica di tale legge. Precisiamo che, in caso di contraddizione tra quella legge e le norme elettorali, prevalgono le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici.

d. Ricorso contro le votazioni federali e l'elezione del Consiglio nazionale (art. 140)

L'articolo 140 riprende l'articolo 77 LDP. Nel linguaggio comune, per elezioni federali si intendono spesso anche le elezioni del Consiglio degli Stati. Tuttavia, dal profilo giuridico, quest'ultima è un'elezione cantonale. Per evitare dubbi sull'interpretazione, nella norma precisiamo il concetto di elezione federale.

e. Impugnabilità delle decisioni (art. 141)

L'articolo 141 specifica che le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo diversa disposizione della legge. In tali casi è pertanto ammesso solo il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale sulla base dell'articolo 82 lettera c e dell'articolo 88 LTF. Non sono definitive le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale (art. 137) e di sanzioni disciplinari (art. 142 e 143).

37. Sanzioni disciplinari (art. 142-143)

Sono mantenute le disposizioni sulle sanzioni disciplinari. Nei due articoli precisiamo che è applicabile la legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa. Si tratta infatti di sanzioni di natura disciplinare, a differenza di quelle inflitte per la violazione dell'obbligo di notifica di contributi, che sono invece perseguite sulla base della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni (art. 93).

38. Strumenti tecnici e informatici (art. 144)

A partire dalle elezioni cantonali dell'aprile 2007, lo spoglio delle schede è effettuato mediante l'impiego di apparecchi per la lettura ottica. Questo sistema ha permesso di effettuare le operazioni di spoglio in modo più rapido e ha ridotto in maniera rilevante le possibilità di errore. Rammentiamo che in precedenza i voti espressi sulle schede erano ripresi e immessi a mano singolarmente nell'applicativo informatico per il computo dei voti e i calcoli delle ripartizioni. Con la nuova formulazione dell'articolo 144, confermiamo il sistema vigente. Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio nazionale, ora vi è una norma specifica nell'articolo 38 capoverso 3. Questa disposizione è superflua in quanto inclusa nel principio sancito dall'articolo 144. L'unica differenza consiste nel fatto che per le votazioni e l'elezione del Consiglio nazionale occorre l'autorizzazione delle autorità federali (art. 84 LDP). Per tale ragione, inseriamo una riserva esplicita a favore del diritto federale.

39. Disposizioni esecutive (art. 145)

In varie disposizioni viene conferita al Consiglio di Stato la competenza di adottare norme di applicazione della legge. Reputiamo comunque opportuno attribuire al Consiglio di Stato una delega generale per emanare disposizioni di esecuzione, in modo analogo a quanto previsto a livello federale a favore del Consiglio federale, nell'articolo 91 capoverso 1 LDP.

40. Entrata in vigore (art. 146-147)

Proponiamo di fissare l'entrata in vigore della nuova legge al 1° gennaio 2015. Quel giorno decadrà quindi la legge vigente del 7 ottobre 1998. In tal modo, essa sarà applicabile alle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 19 aprile 2015.

41. Disposizioni transitorie: modifica della Costituzione sul diritto di voto del Ticinese all'estero

L'articolo 30 della Costituzione cantonale conferisce il diritto di voto del Ticinese all'estero, rinviando alla legge l'emanazione delle norme sull'esercizio di tale facoltà. Il progetto di legge presentato nel messaggio propone di modificare le condizioni per il conferimento del diritto di voto del Ticinese all'estero. Tuttavia, questo cambiamento di impostazione potrà essere compiuto solo dopo la modifica della Costituzione, per menzionare in modo esplicito la delega alla legge per la fissazione delle condizioni per l'acquisizione dei diritti politici dei cittadini ticinesi all'estero. Per tale ragione introduciamo una norma transitoria che stabilisce che le norme attuali sul diritto di voto del Ticinese all'estero rimangono in vigore per un periodo di un anno dopo l'approvazione del Popolo della modifica costituzionale. Nell'ipotesi in cui il Popolo respinga tale modifica, la disposizione transitoria rimarrà in vigore e il cittadino ticinese all'estero continuerà a godere del diritto di voto anche senza l'immatricolazione presso una rappresentanza svizzera all'estero. Attiriamo l'attenzione che il Ticinese all'estero potrà continuare a beneficiare dei diritti politici anche dopo la modifica costituzionale, se seguirà la procedura di annuncio presso la sua rappresentanza svizzera all'estero di riferimento. Per sottolineare la particolarità della nostra legislazione sul conferimento dei diritti politici in materia cantonale e comunale ai cittadini ticinesi all'estero abbiamo deciso di proporre il mantenimento dell'attuale articolo

30 della Costituzione cantonale, completandolo solo con la delega alla legge per la definizione delle condizioni per l'acquisizione dei diritti politici.

42. Modifica di altre leggi

a. Legge organica comunale

L'articolo 73 capoverso 5 LOC stabilisce il sistema di ripartizione dei seggi delle commissioni del Consiglio comunale tra i gruppi. Il calcolo per l'attribuzione dei seggi si fonda su quello per l'assegnazione dei seggi tra le liste nelle elezioni del Consiglio comunale (art. 78), con la particolarità che alla seconda ripartizione partecipano anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente. Per chiarire meglio la base del calcolo, proponiamo di modificare l'articolo 73 capoverso 5 LOC precisando che la ripartizione è effettuata in proporzione al numero di seggi spettanti al gruppo all'interno del Consiglio comunale e non in proporzione al numero di voti ottenuti dalla lista nell'elezione popolare. Questa precisazione – che mira solo a una maggiore chiarezza – conferma il sistema attuale di ripartizione, in uso da tempo (EROS RATTI, Il comune, vo. I, 1987, pag. 284 e seguenti).

b. Legge sulle elezioni patriziali

Nell'articolo 2 della legge del 10 novembre 2008 sulle elezioni patriziali si aggiorna il riferimento alla nuova legge sull'esercizio dei diritti politici.

III. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

- 1. Mozione del 18 marzo 2009 concernente l'introduzione del voto elettronico nelle votazioni ed elezioni cantonali**
- 2. Iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza e voto elettronico)**

L'iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata dal deputato Paparelli chiedeva l'estensione della possibilità di votare per corrispondenza a tutti gli aventi diritto di voto anche per le elezioni cantonali e comunali e l'introduzione della possibilità di votare in forma elettronica.

La proposta di estendere la possibilità di votare per corrispondenza è stata accolta dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6693 del 10 ottobre 2012 concernente il rapporto parziale sull'iniziativa parlamentare. Per contro, in quel messaggio, si è indicato che il voto in via elettronica sarebbe stato trattato in modo separato in un ulteriore messaggio governativo. Il voto elettronico è oggetto anche della mozione del 18 aprile 2009 presentata dalla deputata Gysin e cofirmatari. Questo atto parlamentare domanda di introdurre il voto elettronico nelle votazioni e nelle elezioni cantonali.

Approfittando del messaggio per la revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici, proponiamo di includere nella legge le disposizioni sul voto elettronico (art. 24). Sulla base di queste considerazioni, invitiamo il Gran Consiglio a considerare evase sia la

mozione del 18 marzo 2009, sia l'iniziativa parlamentare del 4 giugno 2012 anche riguardo al voto elettronico.

3. Iniziativa parlamentare presentata il 28 gennaio 2013 nella forma generica per inserire nella legge organica comunale l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari

L'iniziativa parlamentare presentata dal deputato F. Beretta-Piccoli e cofirmatari propone di introdurre l'obbligo per i Municipi di ottenere l'approvazione del Consiglio comunale per finanziare le campagne delle votazioni sulle domande di referendum o di iniziativa popolare. Nella seduta del 18 febbraio 2014, il Gran Consiglio ha così accolto parzialmente l'iniziativa parlamentare, approvando le conclusioni della Commissione della legislazione formulate nel rapporto del 15 gennaio 2014. Il Gran Consiglio ha respinto la proposta di istituire l'obbligo per il Municipio di raccogliere l'adesione del Consiglio comunale per il versamento di contributi nelle campagne di votazioni ma ha incaricato il Consiglio di Stato di introdurre l'obbligo di informazione tempestiva per qualsiasi partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento di campagne per il voto. In applicazione di tale mandato, abbiamo elaborato una nuova disposizione (art. 94). Per ulteriori spiegazioni, rimandiamo a quanto esposto nel punto n. 31.b.

In conclusione, invitiamo il Gran Consiglio a considerare l'iniziativa parlamentare del 28 gennaio 2013 evasa.

4. Iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 52 della legge sull'esercizio dei diritti politici (pubblicazione dei dati di *panachage* complessivi nelle elezioni comunali)

L'iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 dal deputato Denti e cofirmatari propone di estendere la pubblicazione dei dati di *panachage* complessivi nelle elezioni comunali ai Comuni con almeno mille elettori. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici il 27 febbraio 2014 ha deciso di proporre al Gran Consiglio l'estensione a tutti i Comuni della pubblicazione dei dati di *panachage* nelle elezioni comunali. Quest'ultima versione della norma è quindi stata approvata dal Parlamento il 14 aprile 2014. Seppur a nostro avviso, per rispettare il diritto costituzionale della segretezza del voto, si sarebbe dovuta fissare una soglia di almeno 2'000 iscritti nel catalogo elettorale, nel progetto allegato abbiamo recepito la proposta della commissione. Per il resto, rimandiamo a quanto esposto nel commento all'articolo 43.

5. Mozione del 24 settembre 2013 concernente la maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni

La mozione presentata il 24 settembre 2013 dal deputato Cavalli e cofirmatari propone di pubblicare ulteriori dati nelle votazioni in cui a un'iniziativa popolare è contrapposto un controprogetto. Si tratterebbe di pubblicare i dati delle varie combinazioni possibili, quali il voto favorevole o contrario a entrambe le proposte, il voto favorevole all'iniziativa e contrario al controprogetto e viceversa e le ulteriori combinazioni nel caso in cui un voto su un oggetto è lasciato senza risposta o è nullo. Il Consiglio di Stato, condividendo il principio di pubblicare ulteriori dati nel caso in cui siano contemporaneamente sottoposti al

voto un'iniziativa popolare e il controprogetto, ha previsto la pubblicazione di questi dati statistici nell'articolo 43 capoverso 3.

Sulla base delle considerazioni espresse e della proposta di norma sulla pubblicazione dei dati statistici nel caso di iniziative con controprogetto, invitiamo il Gran Consiglio a considerare evasa la mozione del 24 settembre 2013.

6. Iniziativa parlamentare presentata il 4 novembre 2013 nella forma elaborata per la modifica degli articoli 70, 74 e 77 (elezione complementare in caso di lista esaurita o di assegnazione di un numero di seggi superiore a quello dei candidati)

L'iniziativa parlamentare presentata il 4 novembre 2013 nella forma elaborata dal deputato Pronzini propone di indire un'elezione complementare per attribuire i seggi eccedenti, nel caso in cui a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati (art. 58 cpv. 1) e per attribuire i seggi spettanti a una lista quando questa ha esaurito i subentranti (art. 61 cpv. 2). Le norme citate si riferiscono alle elezioni con il sistema proporzionale. In questo sistema, occorre ripartire i seggi in proporzione ai voti distribuiti dagli elettori alle varie liste. L'obbligo di indire un'elezione complementare può comportare una diversa distribuzione dei seggi tra le liste, in violazione dei principi che reggono il sistema proporzionale. Rileviamo inoltre che anche nel caso di elezione tacita, i cittadini non sono chiamati a votare.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 4 novembre 2013.

7. Iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata per l'abrogazione dell'articolo 111a della legge sull'esercizio dei diritti politici incompatibilità per funzione e una nuova formulazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale

L'iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata dal deputato Paparelli e cofirmatari propone di abrogare la norma che consente a un docente con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento di assumere la carica di membro del Gran Consiglio.

Per le ragioni esposte nel punto n. II.29.b proponiamo di accogliere l'iniziativa parlamentare del 25 novembre 2013, invitando tuttavia a modificare solo la legge, rinunciando per contro alla modifica costituzionale.

8. Iniziativa parlamentare presentata il 1° aprile 2014 nella forma elaborata per l'elaborazione di progetti conformi in caso di iniziative popolari costituzionali generiche e di iniziative popolari legislative generiche

L'iniziativa parlamentare presentata il 1° aprile 2014 nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze propone di indicare di nuovo in modo esplicito nella legge che il Gran Consiglio può avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato nell'elaborazione del progetto conforme all'iniziativa popolare costituzionale o legislativa presentata nella forma generica. Pur rilevando che la collaborazione obbligatoria del Governo cantonale, di un suo membro e dell'amministrazione cantonale sono già stabilite

in modo esplicito dagli articoli 31 e 139 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, i nuovi articoli 108 e 111 tengono conto della decisione parlamentare del 14 aprile 2014.

9. Iniziativa parlamentare presentata il 14 aprile 2014 nella forma generica per la modifica dell'articolo 56 della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente la distruzione del materiale di voto

L'iniziativa parlamentare presentata il 14 aprile 2014 nella forma generica dal deputato Cavalli e cofirmatari propone di modificare le disposizioni sulla conservazione del materiale di voto fissando dei termini più lunghi che consentano analisi dei risultati.

L'atto parlamentare parte dal presupposto che *“non si sa bene quali dati rimangano effettivamente archiviati e fruibili da parte dei ricercatori e di ogni cittadini interessato”*. In realtà, vengono conservati (e pubblicati anche in forma elettronica) i dati indicati nell'articolo 52 della legge vigente e ora definiti e in parte estesi nell'articolo 43. Il materiale di voto fisico e quello elettronico vengono distrutti dopo che i risultati sono divenuti definitivi e cresciuti in giudicato. Alla chiusura delle operazioni di spoglio, il materiale di voto è sigillato e non è più accessibile. L'impostazione attuale deve essere confermata per tutelare il principio costituzionale del segreto del voto.

La distruzione del materiale di voto persegue l'obiettivo di tutelare il segreto del voto. Evidentemente, per materiale di voto si intendono non solo le schede votate ma anche i dati in forma elettronica di tali schede. In caso contrario, la conservazione dei dati in forma elettronica costituirebbe un aggiramento della norma sulla distruzione delle schede. Per chiarire ulteriormente questo concetto, nell'articolo 44 capoverso 3 figura la precisazione che i dati in forma elettronica rientrano nella definizione di materiale di voto.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 14 aprile 2014.

10. Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 26 capoverso 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici

L'iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata dal deputato Lepori e cofirmatari propone di fissare nella legge che nelle elezioni il materiale di voto debba essere inviato al più presto tre settimane prima della data fissata per l'elezione. Il progetto di articolo 18 precisa che il materiale di voto deve essere inviato in modo tale che l'elettore lo riceva al massimo quattro settimane prima della data della votazione o dell'elezione. Per le spiegazioni sulla fissazione dei termini massimi e minimi di invio del materiale di voto rinviamo al commento all'articolo 18 (punto n. II.9.b). Ci limitiamo a ribadire che il termine massimo di quattro settimane verrà a breve introdotto a livello federale anche per l'elezione del Consiglio nazionale.

Per le ragioni esposte, proponiamo di considerare evasa l'iniziativa parlamentare del 6 maggio 2014, in quanto la proposta formulata nell'atto parlamentare è già recepita nel disegno di legge allegato, pur fissando un termine massimo di quattro, anziché di tre settimane, per uniformità con il diritto federale.

11. Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per uno spoglio cantonale più trasparente

L'iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata dal deputato Denti propone di istituire, oltre alla figura già contemplata del delegato che partecipa alle deliberazioni dell'Ufficio cantonale di accertamento, anche quella del delegato che presenzia alle attività degli uffici cantonali di spoglio. Si sottolinea che l'autorità che vigila sullo spoglio è l'Ufficio cantonale di accertamento, il quale si compone di tre giudici di appello. Alle sue deliberazioni partecipano inoltre i delegati indicati dai rappresentanti delle liste. Reputiamo pertanto ampiamente garantito il diritto dei proponenti delle liste allo svolgimento di uno spoglio corretto. Un aumento del numero di delegati non porterebbe a un miglioramento dello spoglio o della correttezza dei risultati ma semmai a maggiore confusione e al rischio di violazioni del segreto del voto. Nelle ultime elezioni cantonali vi erano sei uffici cantonali di spoglio, di cui uno di riserva. Se per ogni ufficio cantonale di spoglio possono essere designati i delegati di ciascun partito, vi sarebbe infatti un numero elevato di persone estranee ai lavori di spoglio che si aggirerebbero tra le schede. A nostro avviso, nemmeno l'articolo 54 capoverso 2 proposto riveste un'utilità. Nelle elezioni comunali alle deliberazioni dell'Ufficio cantonale di accertamento possono già partecipare i delegati dei partiti mentre nelle votazioni cantonali (dove il compito di ufficio di accertamento è assolto dal Consiglio di Stato) ciò non si giustifica, tenendo conto che lo spoglio vero e proprio è effettuato a livello comunale e il Consiglio di Stato raccoglie e verifica i dati, pubblicando la decisione nel Foglio ufficiale. Riassumendo, a nostro avviso non è opportuno introdurre nuove figure di delegati.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 6 maggio 2014.

IV. RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE

La competenza del Cantone di disciplinare il voto per corrispondenza in materia cantonale e comunale risulta dall'articolo 1 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 in relazione con gli articoli 3 e 39 della Costituzione federale del 18 dicembre 1998.

I Cantoni dispongono dell'autonomia per disciplinare il diritto di voto e l'organizzazione delle votazioni e elezioni concernenti l'ambito cantonale e comunale. La Costituzione stabilisce in modo esplicito che *“la Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale”* (art. 39 cpv. 1 Cost.), ponendo alcuni vincoli: salvo eccezioni, i diritti politici sono esercitati nel luogo di domicilio (art. 39 cpv. 2 Cost.); nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone (art. 39 cpv. 3 Cost.); i Cantoni possono prevedere per i neodomiciliati un termine di attesa massimo di tre mesi per l'acquisto dei diritti politici (art. 39 cpv. 4 Cost.). L'articolo 8 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici prescrive l'obbligo per i Cantoni di istituire una procedura semplice per il voto per corrispondenza in materia federale. L'articolo 23, che riprende l'articolo 32 LEDP nella versione adottata il 21 settembre 2010, stabilisce che l'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato anche nell'elezione del Consiglio nazionale. La legislazione federale in materia di diritti politici attribuisce ai Cantoni la facoltà di emanare disposizioni esecutive riguardanti aspetti di competenza federale. Tra questi vi sono, per esempio, l'organizzazione delle operazioni di voto e di spoglio delle votazioni federali e dell'elezione del Consiglio nazionale e i termini e alcune modalità di presentazione delle proposte di lista del Consiglio nazionale.

Tali norme di applicazione richiedono l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 LDP. Tra quelle disposizioni rientrano, in particolare, quelle sull'organizzazione delle operazioni di voto e di spoglio, sui termini di presentazione delle proposte di lista e di candidatura e sulla designazione delle autorità cantonali competenti.

V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le linee direttive

La revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici è menzionata nel piano delle modifiche legislative annesso al nostro rapporto del gennaio 2014 al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2012-2015.

2. Conseguenze finanziarie

Per lo Stato, le conseguenze finanziarie sono dovute alla modifica della norma sulla partecipazione dei Comuni ai costi dello spoglio delle elezioni comunali.

L'abrogazione dell'articolo 38a vigente, la cui introduzione era stata decisa dal Parlamento in sede di preventivo 2013, comporta una riduzione dei ricavi per lo Stato e il conseguente risparmio per i Comuni di circa 180'000-200'000 franchi ogni quattro anni, quando hanno luogo le elezioni comunali. Le prossime si terranno il 10 aprile 2016.

Come già indicato nel commento all'articolo 17, per correttezza verso i Comuni, dobbiamo ricordare che questi si assumono nel complesso per ogni votazione o elezione tenuta sull'intero territorio cantonale costi di invio del materiale di voto di circa 130'000-200'000 franchi a dipendenza delle modalità di spedizione. Pertanto, poiché in media i cittadini sono chiamati al voto quattro volte l'anno, i Comuni spendono ogni anno circa 520'000-800'000 franchi per la sola spedizione del materiale di voto che nella grande maggioranza dei casi non riguarda temi comunali.

Con la rinuncia della stampa delle schede facsimile e degli elenchi dei candidati nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si propone inoltre un risparmio di circa 75'000 franchi ogni quattro anni (55'000-60'000 franchi per le schede facsimile e 18'000-20'000 franchi per gli elenchi candidati). Un importo simile potrà essere risparmiato dall'insieme dei Comuni per le elezioni del Consiglio comunale e del Municipio.

Per il resto, la revisione persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia della legge e di semplificare alcuni aspetti procedurali. Il Cantone e i Comuni ne possono trarre un beneficio soprattutto dal profilo organizzativo. Si tratta, per esempio, della possibilità di effettuare alcuni lavori preparatori in vista dello spoglio in via anticipata, della possibilità di coinvolgere un numero minore di persone negli uffici elettorali in alcune votazioni e elezioni, eccetera.

Le modifiche proposte non comportano conseguenze sul personale dello Stato.

VI. CONCLUSIONE

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di legge annesso al messaggio e la proposta di adeguamento costituzionale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è adottata come segue:

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

**Campo
d'applicazione;
definizione**

¹La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

²Essa si applica alle votazioni popolari federali e all'elezione del Consiglio nazionale, come pure all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

³È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone o nel Circolo.

⁴La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali.

TITOLO II – DIRITTI POLITICI

Art. 2

**Diritto di voto;
condizioni:
a) in materia
comunale**

Ha diritto di voto in materia comunale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

- b) in materia cantonale**
- Art. 3**
- Ha diritto di voto in materia cantonale:
- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
 - b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

- c) in materia federale**
- Art. 4**
- Ha diritto di voto in materia federale:
- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
 - b) ogni cittadino svizzero all'estero ai sensi della legislazione federale di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto è nel Cantone.

- Catalogo elettorale**
- a) principio**
- Art. 5**
- ¹Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.
- ²Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.
- ³Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.
- ⁴Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.

- b) iscrizione e radiazione**
- Art. 6**
- ¹L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.
- ²Il cittadino svizzero all'estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.
- ³Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro.
- ⁴Dell'iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

- c) cambiamento di domicilio**
- Art. 7**
- ¹Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni, per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune ove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.
- ²Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante i tre mesi necessari

per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale, rispettivamente durante i cinque giorni necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia cantonale, esercita tale diritto nel Comune del precedente domicilio.

Art. 8

- d) pubblicazione** Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell'amministrazione comunale, pubblica:
- a) il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all'albo comunale; la pubblicazione include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell'anno per il quale il catalogo è allestito;
 - b) ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all'albo comunale.

Art. 9

Diritto di eleggibilità
a) elezioni cantonali

¹Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

²L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.

³Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 10

b) elezioni comunali

Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

Art. 11

Ineleggibilità

¹È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all'elezione del Consiglio comunale.

²Per l'accertamento dell'ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del codice penale svizzero.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull'ineleggibilità.

Art. 12

Esclusione dai diritti politici

Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

TITOLO III – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capitolo primo - Luogo di voto

Art. 13

Principio

¹Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino svizzero all'estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²Il Municipio attribuisce l'avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l'esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale.

Capitolo secondo - Convocazione delle assemblee

Art. 14

Convocazione per le votazioni o le elezioni a) cantonali e federali

¹Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

³Il Municipio pubblica all'albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione la data, l'ora e il luogo delle operazioni di voto.

⁴Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

⁵Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni.

Art. 15

b) comunali

¹Il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo:

- a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni.

Capitolo terzo - Locali di voto

Art. 16

Edifici e locali di voto

¹Le operazioni di voto e di spoglio di ogni votazione ed elezione si svolgono alla sede del Municipio o in altro edificio pubblico designato dal Municipio.

²Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un'urna di voto.

Capitolo quarto - Materiale di voto

Art. 17

Preparazione del materiale di voto

¹L'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.

²Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.

³Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.

⁴Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

⁵Il Municipio custodisce il materiale di voto in modo sicuro.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.

Art. 18

Distribuzione e invio del materiale di voto

¹La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

²Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.

³Nel caso di turno di ballottaggio per l'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a cinque giorni.

Capitolo quinto - Operazioni di voto

Art. 19

Giorni e orari di voto

¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì

precedente.

²Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

³Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

Art. 20

Accesso ai locali di voto

¹Durante le operazioni di voto, l'accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.

²Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda.

Capitolo sesto - Esercizio del voto

Art. 21

Voto di persona all'ufficio elettorale

¹L'avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell'urna, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.

²L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'elettore possa compilare la scheda in una cabina.

Art. 22

Voto accompagnato

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

Art. 23

Voto per corrispondenza

¹Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l'invio delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata alla cancelleria comunale.

²Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendo la busta nella cassetta delle lettere comunale.

³L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.

Art. 24

Voto elettronico

¹Il Consiglio di Stato può, con l'autorizzazione del Consiglio federale e d'intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto

elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

²Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.

³Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.

⁴Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali.

Art. 25

Disposizioni di applicazione per l'esercizio del voto

Il regolamento disciplina l'esercizio del voto.

Capitolo settimo - Espressione del voto

Art. 26

Votazioni

Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

Art. 27

Elezioni a) in generale

¹L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso nessun voto preferenziale.

²In ogni scheda il limite massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

³Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il cumulo e/o la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

Art. 28

b) con il sistema proporzionale

¹Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.

²L'elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

³La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un

candidato.

⁴Per la lista con intestazione, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

TITOLO IV – UFFICI ELETTORALI

Art. 29

Composizione e funzionamento

¹L'ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e dei loro supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale.

²Nelle elezioni comunali, ad eccezione di quelle nei Comuni con meno di 300 iscritti nel catalogo elettorale, in ciascun ufficio elettorale vi può essere al massimo un membro del Municipio, il quale non può coprire la carica di presidente.

³Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell'ufficio elettorale.

⁴Le cariche sono obbligatorie.

⁵Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

Art. 30

Numero; ufficio elettorale principale

¹Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.

²Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

³Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, rifacendo, ove fosse necessario, lo spoglio delle schede. Dove vi è un unico ufficio elettorale, questo svolge anche i compiti di ufficio elettorale principale.

Art. 31

Delegati

¹In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente.

²In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

³Il rappresentante della lista o della candidatura notifica il nome del delegato e del supplente al presidente dell'ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione; i delegati devono essere iscritti nel catalogo elettorale comunale.

⁴I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Art. 32

Compiti

¹L'ufficio elettorale presiede i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

²L'ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.

³L'ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.

⁴Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.

⁵L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

TITOLO V – SPOGLIO E ACCERTAMENTO DEL RISULTATO

Art. 33

Competenza

¹Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.

²Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.

³Lo spoglio avviene a porte chiuse a partire dalla domenica del giorno del voto a mezzogiorno; l'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto.

⁴Per lavori preparatori si intendono, in particolare:

- a) l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto;
- b) l'apertura delle buste interne contenenti le schede;
- c) l'eventuale numerazione delle schede.

⁵Nel caso di elezioni, i lavori preparatori delle lettere b e c del capoverso 4 possono essere anticipati solo a partire dalla mattina della domenica del voto; la Cancelleria dello Stato può autorizzare su istanza del Municipio l'avvio dei lavori preparatori prima di tale termine.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.

Art. 34

Compiti dell'ufficio elettorale

¹Dopo la chiusura delle operazioni di voto,
a) l'ufficio elettorale:

**a) nelle
votazioni e nelle
elezioni con
spoglio
comunale**

- effettua lo spoglio delle schede;
 - adotta le decisioni di sua competenza;
 - stabilisce i risultati;
 - redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;
 - consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio;
- b) l'ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali:
- stabilisce il risultato complessivo nel Comune;
 - redige il verbale;
 - stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
 - nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.

²Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema della maggioranza assoluta, l'ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

³Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

⁴Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.

Art. 35

**b) nelle elezioni
con spoglio
cantonale**

¹L'ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige in due esemplari il verbale.

²L'ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l'elenco votanti e le schede votate all'autorità cantonale competente per lo spoglio.

³Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.

Art. 36

**Composizione e
compiti
dell'ufficio
cantonale di
spoglio**

¹Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente e di due membri designati dal Consiglio di Stato, che ne fissa il numero; il presidente dev'essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

²Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati all'elezione per la quale l'ufficio è costituito.

³L'ufficio cantonale di spoglio:

- verifica i verbali degli uffici elettorali;
- presiede le operazioni di spoglio e decide a maggioranza sulle schede;
- redige il verbale delle operazioni di spoglio.

⁴Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Art. 37

Consiglio di

Ad eccezione dei casi di competenza dell'ufficio elettorale (art. 34 cpv. 2) e

- Stato**
- dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38 cpv. 1), il Consiglio di Stato:
- stabilisce i risultati;
 - nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
 - rilascia le credenziali;
 - pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 38

**Ufficio
cantonale di
accertamento
a)
composizione**

¹Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.

²La composizione dell'Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell'elezione.

³In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all'Ufficio cantonale di accertamento al più tardi trenta giorni prima del giorno dell'elezione.

⁴I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni

Art. 39

b) compiti

L'Ufficio cantonale di accertamento:

- decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati;
- stabilisce i risultati;
- redige il verbale delle operazioni di spoglio;
- nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i circondari elettorali;
- stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
- nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati nel Foglio ufficiale;
- nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

Art. 40

**Computo dei
voti nelle
elezioni con il
sistema
proporzionale**

¹Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.

²I voti emessi sono costituiti dalla somma:

- dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista;
- dei voti personali attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.

³I voti non emessi sono costituiti dalla somma:

- dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli

- eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
- dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.

⁴Per ogni candidato è calcolato il numero di voti personali, costituito dalla somma:

- dei voti preferenziali attribuiti al candidato;
- dei voti personali attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.

⁵La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

Art. 41

Schede non computabili

Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Art. 42

Nullità delle schede

¹Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono illeggibili;
- d) sono compilate o modificate non a mano;
- e) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

²Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta sono inoltre nulle le schede che:

- a) portano il nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

³Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate a una lista, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

⁴Nell'elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l'inserimento di più schede nella busta.

⁵Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

- a) arrivate all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- b) votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Art. 43

Risultati da pubblicare

¹La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all'albo comunale comprende:

- a) nelle votazioni e nelle elezioni:
 - il numero degli aventi diritto di voto;

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- b) nelle votazioni:
 - il numero di “sì” e di “no” e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli “senza risposta”;
- c) nelle elezioni:
 - il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;
- d) nelle elezioni con il sistema proporzionale:
 - il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
 - il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
 - il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
 - il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
 - la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;
 - la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
 - gli eletti.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l'intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l'intero Comune:

- per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

³Il Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:

- i motivi di nullità delle schede;
- il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;
- il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e votanti;
- le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.

⁴Il dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati nei modi stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 44

Conservazione e distruzione del materiale di voto

¹Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall'autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto, che deve essere conservato in modo sicuro, è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.

²L'avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

³Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione.

TITOLO VI – ELEZIONI

Capitolo primo - Presentazione delle proposte di lista e di candidatura

Art. 45

Principio

¹Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.

³Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta l'indicazione della denominazione è facoltativa.

⁴Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 46

Proponenti

¹La proposta deve essere firmata:

- a) per le elezioni comunali
 - da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori;
 - da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;
 - da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori;
 - da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori;
- b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;
- c) per ogni altra elezione da trenta elettori.

²I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.

³Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

⁴Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Art. 47

Rappresentanza dei proponenti

¹Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito.

Art. 48

Candidature

¹Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.

²I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e

domicilio.

³Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:

- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
- l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.

⁴Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste, né figurare tra i proponenti della propria o di un'altra lista.

⁵Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti della propria o di un'altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.

Art. 49

Deposito della proposta

¹La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.

²Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

³All'atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

- 300 franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari;
- 500 franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;
- 2'000 franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

⁴La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto o se l'elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta, la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio.

Art. 50

Esame della proposta

¹Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive:

- a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- b) per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- c) per rimediare a semplici vizi formali.

²La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

³Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per scritto o, con il suo consenso, in forma

elettronica.

⁴I candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili non possono essere sostituiti, tranne nel caso di elezione del Consiglio nazionale.

⁵Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 48 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l'elezione prorogata.

Art. 51

Ritiro di proposte e candidati

I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.

Art. 52

Rinuncia del candidato

Ogni candidato può dichiarare per iscritto entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato dalla proposta, senza possibilità di sostituzione.

Art. 53

Liste e candidature

¹Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive entro le ore 18.00 del lunedì successivo a quello di deposito.

²Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l'ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta, delle candidature.

⁴In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.

⁵L'ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-5.

Art. 54

Pubblicazione delle liste e delle candidature

¹Le liste e le candidature, comprendenti i nomi dei proponenti, sono pubblicate dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezioni comunali, dal Sindaco all'albo comunale.

²Esse possono essere pubblicate in internet, senza le iscrizioni nel casellario giudiziale.

Art. 55

Norme di applicazione

Il regolamento disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito.

Capitolo secondo - Disposizioni generali

Art. 56

Elezione tacita

¹Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.

²Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo ultimo caso, è indetta un'elezione complementare.

³Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell'elezione e la revoca dell'assemblea sono pubblicate all'albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.

Art. 57

Elezione prorogata

¹Se il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l'elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema della maggioranza assoluta, il Municipio fissa una nuova data per l'elezione e il termine di presentazione delle proposte.

²Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

Art. 58

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

¹Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale.

²La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato per l'elezione del Consiglio nazionale e dall'Ufficio cantonale di accertamento negli altri casi.

³Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un'elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio.

Art. 59

Candidati eletti e subentranti

¹Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella lista o nel circondario.

²In caso di parità di voti determinante per l'elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio.

Art. 60

Dimissioni e rinuncia al subingresso

L'eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l'esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l'intero periodo di elezione.

Art. 61

Subingresso a) nelle elezioni con il sistema proporzionale

¹Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del subingresso; sono riservate le norme speciali.

²Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

⁴Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un'elezione complementare.

Art. 62

b) nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta

Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema della maggioranza assoluta, il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali il Municipio, indice un'elezione complementare.

Art. 63

Elezione complementare a) con il sistema proporzionale

¹Ha luogo con il sistema proporzionale l'elezione complementare:

- a) di due o più membri del Gran Consiglio o del Consiglio comunale;
- b) di tre o più membri del Consiglio di Stato o del Municipio.

²Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni:

- a) in tutte le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno;
- b) alla ripartizione partecipano anche le liste che hanno ottenuto un numero

- di voti superiore alla metà del quoziente elettorale;
- c) non sono istituiti circondari elettorali.

Art. 64

b) con il sistema della maggioranza assoluta

¹Ha luogo con il sistema della maggioranza assoluta l'elezione complementare:

- a) di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio comunale;
- b) di uno o due membri del Consiglio di Stato o del Municipio;
- c) dei membri di autorità elette con il sistema della maggioranza assoluta.

²Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.

³La data delle elezioni complementari comunali con il sistema della maggioranza assoluta è fissata dal Municipio.

Art. 65

Maggioranza assoluta

¹La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide.

²Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

Art. 66

Difetto della maggioranza assoluta, ulteriori operazioni di voto

¹Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, se non tutti i seggi sono stati assegnati, le operazioni di voto sono ripetute la quinta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).

²Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all'albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.

³Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

⁴I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al 5% delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati.

⁵Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l'elezione fra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.

Art. 67

Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto

¹Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

²Se il numero dei candidati non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano le disposizioni dell'elezione tacita.

Art. 68

Decesso di un candidato

¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato; i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituito entro il momento in cui le liste diventano definitive con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

²Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.

Art. 69

Entrata in carica delle persone elette

¹Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

²Al momento dell'entrata in carica dei membri di un'autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano la funzione.

³Sono riservate le disposizioni speciali.

Capitolo terzo - Elezione del Gran Consiglio

Art. 70

Ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

³Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggior frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Art. 71

Rappresentanza regionale

¹Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali.

²Sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio;
2. Comune di Lugano;
3. Circoli di Vezia, Capriasca, e Taverne;
4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. Distretto di Locarno;
6. Distretto di Vallemaggia;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.

³Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.

⁴La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.

⁵I seggi assegnati ai circondari sono così ripartiti:

- a) qualora il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, in un primo riparto si attribuisce un eletto ad ogni circondario che abbia raccolto almeno un terzo del quoziente elettorale;
- b) nella ripartizione successiva, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale calcolato sulla base del capoverso 4 è contenuto nel totale dei suoi voti, dedotto l'eventuale seggio già attribuito secondo la lettera a);
- c) i seggi non assegnati secondo le lettere a) e b) vengono attribuiti ai circondari applicando per analogia l'articolo 70 capoversi 4-6.

Art. 72

Rilascio delle credenziali

¹Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento.

²In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema della maggioranza assoluta, esse sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Capitolo quarto - Elezione del Consiglio di Stato

Art. 73

Ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

- a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatili, aumentato di uno;
- b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

⁴In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il maggiore numero di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

Art. 74

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

¹I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell'accettazione del subingresso.

²Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.

³Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.

Capitolo quinto - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

Art. 75

Sistema di elezione

¹I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema della maggioranza assoluta.

²L'elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, contemporaneamente all'elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

³In deroga all'articolo 66 capoverso 1, l'eventuale elezione con il sistema della maggioranza relativa ha luogo quattro settimane dopo il primo turno.

Capitolo sesto - Elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti

Art. 76

Sistema di elezione

I Giudici di pace e i Giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo del comprensorio corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema della maggioranza assoluta.

Art. 77

Data dell'elezione

Le elezioni dei Giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

Capitolo settimo - Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

Art. 78

Elezione del Consiglio comunale a) ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggior frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Art. 79

b) circondari

¹Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede, nell'elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali.

²I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.

³La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell'articolo 71 capoversi 3-5.

Art. 80

Elezione del Municipio: ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

- a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatili, aumentato di uno;
- b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

⁴In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il maggiore numero di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

Art. 81

Designazione dei membri supplenti del Municipio

¹Le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste che hanno presentato liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell'elezione del Municipio, applicando per analogia l'articolo 80.

²Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il maggior numero di voti.

³Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio.

⁴Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista.

⁵Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del capoverso 4 possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio.

⁶Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi del capoverso 2, alle altre liste.

Art. 82

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali a) Consiglio comunale

¹I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.

²Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema della maggioranza assoluta, esse sono

rilasciate dal Municipio.

Art. 83

b) Municipio

¹I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.

³Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema della maggioranza assoluta, esse sono rilasciate dal giudice di pace.

Capitolo ottavo - Elezione del Sindaco

Art. 84

Data e sistema di elezione

¹Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema della maggioranza assoluta, la quinta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

²Nel caso di elezione tacita del Municipio, l'elezione del sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l'elezione per il Municipio.

Art. 85

Convocazione dell'assemblea

¹L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all'albo comunale con i risultati dell'elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l'articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.

²Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all'elezione del Municipio.

³Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del secondo giovedì successivo alla pubblicazione degli eletti.

⁴Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura.

⁵Nell'elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.

Art. 86

Sindaco ad interim

¹Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assolve dal membro del Municipio che ha ottenuto il maggior numero di voti personali.

²In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assolte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assolte dal membro più anziano per età.

Art. 87

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

¹Il candidato eletto alla carica di sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace.

Capitolo nono - Disposizioni varie

Art. 88

Incompatibilità per parentela

¹Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti personali.

²In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall'Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Se in un'elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest'ultima.

⁴Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un'elezione complementare.

⁵Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Art. 89

Incompatibilità per funzione

È incompatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio la funzione di dipendente dello Stato.

Art. 90

Incompatibilità per carica e diritto di opzione

¹Il Consiglio di Stato o l'Ufficio cantonale di accertamento nelle elezioni cantonali e il Municipio nelle elezioni comunali fissano un termine di cinque giorni all'eletto che occupa una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il diritto di opzione.

²Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più

recente elezione.

³Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

Art. 91

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

L'eletto ad una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che gli viene consegnato dall'autorità designata, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Art. 92

Notifica dei contributi a) obbligo di notifica

¹I partiti politici cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 15 gennaio il nome dei donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente.

²I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

³I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

⁴La Cancelleria dello Stato pubblica le notificazioni nel Foglio ufficiale.

Art. 93

b) sanzioni

¹Chi contravviene all'obbligo di notificazione è punito con la multa fino a 10'000 franchi.

²Il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

³Il partito politico che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 92 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; la decisione è di competenza dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 94

Finanziamento di campagne da parte dei

Il Municipio informa mediante pubblicazione all'albo comunale sul versamento di qualsiasi contributo da parte del Comune per il finanziamento

Comuni della campagna di una votazione.

TITOLO VII – INIZIATIVA POPOLARE

Capitolo primo - Norme comuni

Art. 95

Promotori

¹La domanda di iniziativa deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.

²Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 96

Esame della domanda

¹La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.

²Se il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.

³In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono contrari all'ordine pubblico la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.

⁴Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.

⁵È riservato l'esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

Art. 97

Requisiti della lista

¹La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo e il testo dell'iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il testo, può essere riportato un breve riassunto;
- c) l'indicazione della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale;
- d) una clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori;
- e) i nomi dei promotori, indicando il loro rappresentante;
- f) la punibilità di chi viola gli articoli 281 e 282 del Codice penale e l'articolo 98 capoverso 4 della legge, con l'indicazione delle sanzioni penali.

²La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.

Art. 98

Apposizione della firma

¹L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

²L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questa firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

³Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

⁴Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale.

Art. 99

Raccolta delle firme

¹La raccolta delle firme è libera.

²I promotori possono depositare le liste presso i Municipi affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

³L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L'uso del suolo pubblico a tal scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento.

⁴Le firme apposte non possono essere ritirate.

Art. 100

Attestazione di validità delle firme

¹Il funzionario del Comune:

- a) attesta la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune con diritto di voto in materia cantonale;
- b) annulla gli spazi non riempiti da firme;
- c) attesta il numero di firme valide;
- d) segnala alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.

²È nulla:

- a) la firma illeggibile;
- b) la firma di persona non identificabile;
- c) la firma ripetuta;
- d) la firma di stessa mano;
- e) la sottoscrizione che riporta il nome o la firma non manoscritta;
- f) la firma di persona non iscritta nel catalogo elettorale;
- g) la sottoscrizione senza la firma autografa;
- h) la sottoscrizione che riporta la data di nascita errata;
- i) la firma già stralciata al momento del deposito della lista.

³La lista e le firme senza l'attestazione comunale sono nulle.

Art. 101

Termine per la consegna delle liste

¹Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

²Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

³Le liste depositate dopo le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.

Art. 102

Accertamento del risultato

¹La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

²Essa può procedere presso l'interessato a controlli dell'effettiva, personale sottoscrizione della lista.

Art. 103

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

²Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

³Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

Art. 104

Ricevibilità

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 105

Ritiro della domanda

¹La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.

²La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio.

³La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.

⁴Il ritiro dell'iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.

Art. 106

Iniziative costituzionali a) riforma totale

¹Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l'elezione del Gran Consiglio.

²Il Gran Consiglio, rispettivamente la Costituente, deve allestire il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni, dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

Art. 107

b) riforma parziale

¹La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Se la domanda di iniziativa per l'adozione o per la modificazione o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 108

Procedura a) generica o elaborata

¹Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

²È in facoltà del Gran Consiglio di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

³Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà

essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

⁶Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

Art. 109

b) caso particolare con varianti

¹La domanda di iniziativa generica o elaborata può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

²Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda.

³In entrambi i casi, il Gran Consiglio può contrapporre alle varianti un progetto proprio sulla stessa materia.

⁴Per il resto, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 108.

Art. 110

**Iniziativa legislativa
a) modalità**

¹L'iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un'iniziativa distinta.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 111

b) procedura

¹Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.

²Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

³Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 112

**Iniziativa
legislativa:
procedura
speciale**

¹Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa e quando il Gran Consiglio accetta il progetto popolare.

²È riservato il diritto di referendum.

Capitolo secondo - Delle votazioni sulle domande di iniziativa

Art. 113

**Domanda di
riforma totale
della
Costituzione**

¹La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

²Viene sottoposto a votazione popolare il quesito:

“Volete la riforma totale della Costituzione?”

e in caso affermativo:

a) volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio?

oppure

b) volete che il progetto sia elaborato dalla Costituente?”

³Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.

Art. 114

**Domanda di
riforma parziale
e della
Costituzione e
di iniziativa
legislativa:
votazione**

¹La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

²Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³Se la votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione contiene delle varianti e il Gran Consiglio non contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la prima o la seconda variante rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le varianti e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui entrambe le varianti vengano accettate.

⁴La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non

è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁵Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti.

Art. 115

Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno

¹Nel caso dell'articolo 109 capoverso 3 la votazione avviene in due turni. Nel primo turno i cittadini aventi diritto di voto devono decidere se preferiscono una o l'altra variante.

²Nel secondo turno, da tenersi entro sessanta giorni, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la variante risultata vincente o il controprogetto del Gran Consiglio rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui variante e controprogetto vengano accettati.

TITOLO VIII – REFERENDUM

Art. 116

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo dell'atto contro il quale il referendum è proposto;
- c) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;
- d) la punibilità di chi viola gli articoli 281 e 282 del Codice penale e l'articolo 98 capoverso 4 della legge, con l'indicazione delle sanzioni penali.

Art. 117

Procedura: norme applicabili

¹La raccolta delle firme, l'attestazione comunale, l'accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

²I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

³Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

Art. 118

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.

²Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.

³Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

TITOLO IX – INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI

Autorità competente	<p><u>Art. 119</u></p> <p>¹La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.</p> <p>²Per la presentazione del referendum dei Comuni, il regolamento comunale può prevedere la delega della decisione al Municipio.</p>
Iniziativa. Presentazione della domanda	<p><u>Art. 120</u></p> <p>¹I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Municipi promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p> <p>²I promotori devono designare un loro rappresentante.</p> <p>³La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro.</p>
Esame della domanda	<p><u>Art. 121</u></p> <p>Per l’esame della domanda valgono le disposizioni dell’articolo 96.</p>
Raccolta e termine per la consegna delle adesioni	<p><u>Art. 122</u></p> <p>¹La raccolta delle adesioni deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.</p> <p>²Le adesioni dei Comuni devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato entro le 18.00 dell’ultimo giorno valido per la presentazione dell’iniziativa.</p>
Referendum	<p><u>Art. 123</u></p> <p>La domanda di referendum deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato, munita delle decisioni degli organi comunali competenti, entro le 18.00 dell’ultimo giorno valido per la sua presentazione, vale a dire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p>
Altre disposizioni	<p><u>Art. 124</u></p> <p>¹Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.</p> <p>²Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.</p>

TITOLO X – DELLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL MUNICIPIO

Art. 125

Presentazione della proposta di revoca

¹La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.

²La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell'articolo 46 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all'albo comunale.

³La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

Art. 126

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il testo della domanda;
- b) l'indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale;
- c) la punibilità di chi viola gli articoli 281 e 282 del Codice penale e l'articolo 98 capoverso 4 della legge, con l'indicazione delle sanzioni penali.

Art. 127

Deposito delle firme

¹Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

²Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

Art. 128

Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda

¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.

²La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all'albo comunale.

³Gli articoli 102 e 103 sono applicabili per analogia.

Art. 129

Votazione

Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.

Art. 130

Elezione del

¹Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l'Ufficio

nuovo Consiglio di Stato o Municipio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell'elezione e convoca le assemblee; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

²Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il Municipio convoca l'assemblea; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

³Per l'elezione del Sindaco si applicano gli articoli 84 e seguenti.

Art. 131

Assunzione della carica e periodo di elezione

¹Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all'entrata in carica dei nuovi membri.

²I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

Art. 132

Diritto suppletorio

Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum.

TITOLO XI – PUBBLICAZIONI

Art. 133

Pubblicazioni a) in generale

¹Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale.

²Le pubblicazioni del Municipio, del sindaco e dell'ufficio elettorale sono effettuate all'albo comunale.

³Sono riservate le disposizioni speciali.

Art. 134

b) nei casi di urgenza

Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità.

TITOLO XII – TERMINI E RIMEDI DI DIRITTO

Capitolo primo - Termini

Art. 135

Termini a) in generale

¹I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie.

²Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l'autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza;

negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa.

³Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è prorogata al prossimo giorno feriale.

⁴Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

**b) nella
presentazione
delle
candidature**

Art. 136

Le proposte di candidati, le modificazioni delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all'autorità o all'ufficio competente entro le ore 18.00 del termine ultimo di scadenza.

Capitolo secondo - Rimedi di diritto

**Ricorso contro
il catalogo
elettorale**

Art. 137

¹Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

**Ricorso contro
gli atti della
procedura
preparatoria**

Art. 138

¹Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure in materia di iniziativa, referendum o di revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure in materia di iniziativa, referendum o di revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva.

³Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.

⁴Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.

⁵Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l'articolo 139.

Art. 139

Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni

¹Le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive.

²I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

³I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 140

Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale

I ricorsi contro le votazioni federali o l'elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 141

Impugnabilità delle decisioni

Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

TITOLO XIII – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 142

Sanzioni disciplinari

¹Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.

²Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi dal Consiglio di Stato.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 143

Obbligatorietà della carica

¹Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

²Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di 5'000 franchi all'eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

TITOLO XIV – STRUMENTI TECNICI E INFORMATICI

Art. 144

Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio

Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l'impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.

TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 145

Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.

Art. 146

Abrogazione del diritto previgente

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.

Art. 147

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

II.

Il cittadino ticinese all'estero rimane iscritto nel catalogo elettorale comunale e cantonale conformemente al diritto previgente sino alla fine del dodicesimo mese dopo l'approvazione da parte del Popolo dell'abrogazione dell'articolo 30 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

III.

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

Allegato
Modifica di leggi

1. Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Art. 73 cpv. 5

⁵I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di riparto per l'elezione del consiglio comunale stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del ... con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

2. Legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008

Art. 2

**Norme
sussidiarie**

Qualora la presente legge non disponga diversamente, si applica per analogia la legge sull'esercizio dei diritti politici del

Disegno di

Costituzione cantonale; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 30

**4. Ticinesi
all'estero**

La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.